

RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI 1970

Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura

CALTANISSETTA

RACCOLTA
PROVINCIALE DEGLI USI
1970

Tipolitografia LussoGrafica Caltanissetta

Cassa di Credito Italiano

ALTA

Testo approvato con
deliberazione della
Giunta Camerale N.
165 del 24-7-1972

PROVINCIALE

1972

Stampato in Italia

PRESENTAZIONE

In conformità alle norme contenute nel T. U. 20.9.1934, n. 2011, la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Caltanissetta ha provveduto alla revisione quinquennale della «Raccolta degli Usi vigenti in provincia di Caltanissetta», edita nel 1965.

La nuova Raccolta è stata redatta tenendo presente lo schema suggerito dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato con la circolare N. 1965/C del 2 Luglio 1964 ed arricchita, in appendice, con gli «Incoterms 1953» ed il «Regolamento di conciliazione e di arbitrato della C.C.I.».

I componenti la Commissione Provinciale, ai quali va il ringraziamento della Camera per la apprezzata opera prestata, hanno collaborato con la massima competenza e con attenta cura al riscontro degli usi ed alla formulazione più appropriata e tecnica del loro testo.

TITOLO I

USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

In provincia di Caltanissetta non esistono usi generali circa la forma dei contratti.

Gli usi afferenti i singoli contratti vengono contemplati nei titoli relativi.

TITOLO II
COMUNIONI TACITE FAMILIARI

Non esistono usi

TITOLO III
COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

— CAPITOLO 1 —
COMPRAVENDITA

Non esistono usi

— CAPITOLO 2 —
LOCAZIONE

A) — *Immobili per abitazioni e botteghe*

Le locazioni relative, nel silenzio delle parti, si intendono convenute per durata mensile se si tratta di camere o appartamenti mobiliati, per durata annuale negli altri casi (in genere: dal 1° settembre al 31 agosto; invece dall'8 maggio al 7 maggio dell'anno successivo, in Montedoro; dal 1° giugno al 31 maggio, in Villalba).

Il pagamento delle pigioni suole effettuarsi anticipatamente: entro i primi del mese, qualora l'importo è convenuto in ragione di mese; entro gennaio se l'importo è convenuto per anno. In questa ultima ipotesi, in Gela, si usa dare una somma, a titolo di caparra, al momento della conclusione del contratto, e il rimanente importo,

a saldo della pigione pattuita, entro il mese di agosto, e comunque prima o all'atto della consegna della chiave; invece in altri Comuni della Provincia, il proprietario dell'immobile consente normalmente la corresponsione del canone a quadrimestre o semestre anticipato.

La disdetta del contratto di affitto, nei casi in cui è richiesta dalla legge, va comunicata:

- a) — nelle locazioni annuali, entro il 31 maggio (entro Pasqua in Villalba); altrimenti la locazione si intende rinnovata per un altro anno;
- b) — nelle locazioni mensili, quindici giorni prima della scadenza; altrimenti la locazione si intende rinnovata per un altro mese.

Il rilascio degli immobili locati suole avvenire entro il 31 agosto negli affitti annuali (entro l'8 maggio, in Montedoro); entro l'ultimo giorno del mese, negli affitti mensili.

Sono usualmente accordati tre giorni di tolleranza soltanto per il rilascio degli immobili locati ad anno.

B) — Magazzini di cereali, ecc.

Per le locazioni di magazzini di deposito e conservazione di cereali, di paglia o di fieno valgono tutte le norme riportate per l'affitto di case di abitazione e di botteghe, eccezione fatta per la durata, che va usualmente dal 1° maggio al 30 aprile, e per la disdetta, nei casi in cui è richiesta dalla legge, che suole essere data entro il 31 gennaio.

TITOLO IV

COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

— CAPITOLO 1 —

COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

La compravendita dei fondi rustici viene normalmente fatta «a corpo» o «a misura»; nel primo caso si usa la clausola «per quanto si trova»; nel secondo la clausola: «ad aria e campo» o «corda tesa» per indicare che la misurazione comprende tutto quanto esiste nel fondo (burrioni, rocce, ecc.). Nella vendita a misura il prezzo viene calcolato misurando il terreno «a sviluppo con catena»; il calcolo del prezzo in base alla misura «a proiezione orizzontale» deve essere espressamente voluto dalle parti. Ai fini catastali ha però valore soltanto la misura a proiezione orizzontale.

La spesa di misurazione è a carico di ambo le parti in tutti i Comuni della provincia, esclusi Montedoro e Sutura, in cui è a carico del compratore, e San Cataldo, in cui è a carico del venditore.

L'immissione del compratore nel possesso del fondo vendutogli avviene usualmente con il contratto definitivo.

Eventuale riserva di semina, quando il fondo venduto è a favata, sullaio o maggesi, o di raccolta di frutti pendenti del prodotto annuale, deve essere espressamente specificata in contratto.

In questi casi l'immissione in possesso viene spostata al 31 agosto

e per le terre alberate resta salvo il diritto del venditore di raccogliere i frutti pendenti.

Le spese dell'atto di vendita, di registrazione e di trascrizione gravano sul compratore in tutti i Comuni della Provincia, su tutte e due le parti in Riesi.

Quanto alla mediazione, la provvigione si calcola sul prezzo effettivamente pattuito dalle parti ed il relativo pagamento si effettua al momento della stipulazione della regolare promessa di compravendita.

AFFITTO DI FONDI RUSTICI

Forma abituale del contratto è la scrittura privata.

Il fondo locato è usualmente concesso «a colpo di vista»; le spese per la misurazione (cui si fa raramente ricorso, ritenendosi sufficienti i certificati catastali) vengono sopportate in parti uguali dai contraenti.

Nel linguaggio comune, all'affittuario di fondi rustici si dà il nome di gabelloto.

Nella stipula del contratto quasi mai si ha intervento di mediatore; quando le parti vi ricorrono, **esso è compensato da loro** in misura uguale. La durata dell'affitto è generalmente di anni 6 (meno frequentemente anni 9) per medi e grandi fondi; biennale per piccoli fondi (triennale in Butera e Riesi).

In genere, può dirsi che la locazione dura tanti anni, quanti ne occorrono per compiere la rotazione agraria e in modo che l'affittuario uscente riconsegni uguale estensione di culture.

Nella determinazione della durata si usa l'espressione: per es. «sei anni di fermo consuri dal 1° settembre dell'anno di inizio al 31 agosto dell'anno di scadenza».

Normalmente l'estaglio è annuale, da pagarsi dal 31 luglio al 31 agosto, e viene pattuito in derrate («terraggio»). Si usa consentire la conversione in moneta al prezzo corrente della merce a fine raccolto.

Di solito non si corrispondono interessi di mora per il ritardato pagamento.

Una clausola frequente è la seguente: «l'estaglio in natura consistente in grano, deve essere di buona qualità, asciutto, ben crivellato, mercantile e ricettibile, della qualità "duro"».

L'affittuario si obbliga di avvisare con raccomandata il locatore del giorno di inizio della trebbiatura.

Sono a carico del proprietario le imposte fondiari, per le quali può convenirsi che l'affittuario le anticipi, rivalendosi all'atto del pagamento dell'estaglio.

Sono a carico dell'affittuario: l'imposta sul reddito agrario, il contributo assicurativo, i contributi unificati.

La cultura del fondo è lasciata a discrezione dell'affittuario, se non sono espressamente indicate condizioni di lavorazione e concimazione nel contratto.

Nei Comuni di Caltanissetta, Gela, Butera e Mazzarino la regolare osservanza dei turni agrari è condizione essenziale del rapporto. Di solito i fondi di considerevole estensione vengono affittati «a tutto uso»: seminativo o pascolo e con rotazione non stabilita.

Possono essere imposte, da parte del locatore, limitazioni per il pascolo dei suini, solitamente vietato per gli ultimi due anni o per l'ultimo anno; talvolta viene usata l'espressione «fuori neri nell'ultimo anno». (La ragione di tale divieto è la seguente: i suini, ghiotti di un bulbo a forma di piccola cipolla, *gladiolus segetum*, vulgo: «spatulidda» — per rinvenirlo, scavano il terreno, e tale operazione, ripetuta anche in periodi in cui questo è bagnato, è causa di degradamento delle condizioni fisico-biochimiche del suolo, con esaltazione della flora anaerobica — «Arrabbiaticcio» — e conseguente danno per la feracità, per un certo tempo).

Talvolta è convenuta la clausola che, qualora il locatore alieni, in tutto o in parte, il fondo (o spezzoni indicati), l'affittuario debba lasciare i terreni al termine dell'annata agraria in corso, senza riguardo a rotazione agraria; in tal caso è però fatto obbligo al locatore di dare preavviso entro giugno; l'affittuario, previa stima, ha diritto ad indennizzo per le calorie apportate al fondo.

Nella consegna si specificano le scorte morte; non si fa luogo a scorte vive (animali).

La consegna del fondo è a carico dell'affittuario, la riconsegna a carico del locatore.

Può convenirsi che la riconsegna avvenga per terre, metà a ristoppia e metà a maggese o coltura da rinnovo in genere, facendosi luogo a conteggio delle differenze non solo delle quantità ma anche delle qualità dei maggese.

La disdetta viene data entro il mese di marzo dell'anno in cui scade il contratto; in mancanza di essa il rapporto si rinnova per la durata indicata nell'art. 1630 C.C. La disdetta è data entro febbraio nei Comuni di Villalba e Vallerlunga.

Se, per contratto, l'affittuario uscente deve consentire al subentrante la preparazione di un terzo del fondo del maggese a favata, il rilascio di tale terzeria si effettua il 1° settembre dell'anno precedente a quello in cui scade il contratto; se si deve eseguire il maggese rustico la consegna si effettua il 6 gennaio dell'anno di scadenza del contratto. La consegna definitiva si esegue comunque il 31 agosto.

I fabbricati debbono essere riconsegnati in buono stato locativo. Il locatario uscente conserva il magazzino fino al maggio successivo. Eventuali macchinari per uso agricolo, consegnati all'inizio del rapporto, dovranno essere riconsegnati in stato di funzionamento.

Il locatario uscente deve consegnare altresì la stessa qualità di scorte ricevute (paglia, fieno, concime stallatico, ecc.). Nessun indennizzo spetta per il letame, che rimane ad esclusivo beneficio del fondo, salvo patto contrario.

All'inizio dell'affitto suole darsi dal conduttore una cauzione in danaro, da scomputarsi, senza interessi, con l'ultimo estaglio.

Nei terreni arborati tutte le operazioni colturali sono a carico dello affittuario, ivi comprese la potatura ordinaria (biennale) ed eventuale

potatura di ringiovanimento (praticata normalmente ogni dieci anni). L'esecuzione di queste due ultime operazioni, specialmente della potatura straordinaria, viene affidata ad operai specializzati scelti di comune accordo tra locatore ed affittuario.

Anche il trattamento antiparassitario è a carico dell'affittuario.

Affitto a scopo di miglioramento.

Questo tipo di affitto è in uso nei seguenti Comuni: Butera, Caltanissetta, Campofranco, Gela, Mazzarino, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sutera, Valledlunga e Villalba. E' limitato in generale a fondi di piccola e media estensione. Le opere e le piantagioni speciali da eseguire risultano in contratto: esse riguardano quasi sempre impianto ex novo o miglioramento di mandorleti, uliveti e vigneti, raramente frutteti ed opere di drenaggio ed eduazione di acque.

La durata dell'affitto va da un minimo di anni 10 ad un massimo di anni 29: il rapporto è sempre subordinato alle miglione da apportare e al relativo sfruttamento di esse da parte del conduttore.

Il canone di affitto è costante per tutta la durata del contratto. Per i fondi da migliorare con piantagioni di frutteti si rinunzia al canone d'affitto nel Comune di Gela, nei primi due anni e, in Serradifalco, nei primi tre anni.

E' previsto abitualmente un compenso a miglione, in denaro o natura, preventivamente determinato, nei Comuni di Butera, Gela, S. Caterina Villarmosa, Sutera e Villalba; dopo l'esecuzione delle opere, nei Comuni di Caltanissetta, Campofranco e Valledlunga.

Negli altri Comuni non si dà compenso per miglione, tranne che in caso di scioglimento del contratto per causa di forza maggiore.

I proprietari concorrono alle spese occorrenti al miglioramento: in Butera per le piantine di frutteti e per le opere necessarie all'educazione di acque; in Caltanissetta per i materiali occorrenti nelle opere per educazione di acque; in Campofranco per le piantine di frutteti e dei vigneti; in Mazzarino, per metà, nell'impianto di vigneti e per l'intera fornitura di piantine per frutteti; in S. Cataldo e Serradifalco per le piantine da frutto; in Sutera, per metà, nelle opere di drenaggio e per l'intera fornitura delle piantine da frutto e delle barbatelle; in Val-
lelunga e Villalba per le piantine da frutto.

CONDUZIONE A MEZZADRIA

Generalità

Nella provincia è normalmente praticata una mezzadria impropria (colonia parziaria).

Esistono però fondi colonici organizzati, con la permanenza del gruppo familiare, negli agri di Caltanissetta, Serradifalco e S. Cataldo. I relativi contratti vengono regolati dalle norme contenute nel Capitolo provinciale di mezzadria nei fondi appoderati. Questo contratto associativo è considerato «contratto di mezzadria», in quanto, in aderenza all'art. 2141 Cod. Civ., il rapporto intercorre tra concedente e mezzadro, quale capo di una famiglia mezzadrile; dal che discende l'obbligo dei contributi per l'assistenza sociale (Cassa mutua malattia, invalidità e vecchiaia, tubercolosi, assistenza farmaceutica, ecc.) da parte del concedente per tutti i componenti della famiglia del mezzadro. Inoltre i prodotti sono divisi secondo legge e i contratti stabiliti in sede paritetica confederale.

Con la Legge 15 settembre 1964, n. 756, contenente «Norme in materia di contratti agrari», «non possono essere stipulati nuovi contratti di mezzadria (art. 3)». Restano, però, salvi quelli in vigore.

Pertanto, gli usi qui a seguito riportati sono in vigore in quanto compatibili con la succennata Legge.

Modalità

La forma abituale del contratto è quella orale. Quando è scritta

(in prevalenza scrittura privata) le spese di registrazione vengono poste a carico del concedente in S. Cataldo; del mezzadro in Gela, Sutera e Vallelunga; in parti uguali fra i contraenti in Riesi e in Serradifalco.

Di regola non si ha intervento di mediatori.

Durata e Disdetta

La durata usuale è biennale ad eccezione di Bompensiere (anni tre) e di Sutera (da uno a tre anni).

Casi di mezzadria a tempo indeterminato si riscontrano in Vallelunga ed in Villalba; nel primo Comune la durata massima è di nove anni, mentre nel secondo è subordinata al persistere degli amichevoli rapporti tra il proprietario ed il mezzadro.

Annata agraria

Ha inizio il 1° settembre e fine il 31 agosto; soltanto nel Comune di Bompensiere ha inizio il 16 agosto e fine il 15 stesso mese.

Per la maggioranza dei fondi, costituiti da seminativi semplici, si pratica quanto segue:

- 1) — le sementi o il fertilizzante (perfosfato minerale, ecc.) relativo alla coltura delle fave sono a carico del concedente;
- 2) — gravano su entrambe le parti, metà per ciascuna:
 - a) — il fertilizzante (solfato ammonico, perfosfato minerale, nitrato ammonico o di calcio, ecc.) relativo alla coltura di grano;
 - b) — la spesa di trebbiatura meccanica;

c) — l'assicurazione frumento;

d) — i contributi unificati.

Il concedente provvede all'anticipazione di ogni spesa, salvo a rivalersene, per la quota del mezzadro, in sede di ripartizione del prodotto;

3) — utili e perdite sono divisi a metà tra le parti;

4) — la direzione tecnica compete al concedente.

Usi particolari, con riferimento alle varie coltivazioni, vengono esposti nel Titolo successivo, ai luoghi opportuni.

CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA
O IN COMPARTECIPAZIONE

A) — *SEMINATIVI PREVALEMENTEMENTE ALBERATI*

Allorquando il concedente si è riservato gli alberi, la terra, nei limiti della proiezione della chioma degli alberi, nel massimo raggio di un metro intorno al tronco dell'albero, deve essere zappata a cura del colono e non seminata.

Nella conduzione a *coltura*, che ha la durata di un anno, la cura degli alberi è sempre riservata al concedente, mentre il concessionario ha l'obbligo di coltivare il terreno a maggese o a leguminose con diritto a far proprio l'intero prodotto.

Nulla è dovuto al concedente.

E' vietato il pascolo.

B) — *SEMINATIVI SEMPLICI*

Compartecipazione agraria (su appezzamenti ristretti costituiti d'ordinario da seminativo semplice).

Il proprietario di un consistente tenimento di solito attua il maggese o la favata o altre colture da rinnovo, sostenendo tutti gli oneri (lavori preparatori, concimazioni, cure colturali, di raccolta, ecc.); ugualmente si regola l'anno successivo, sino alla semina del frumento, sostenendo i relativi oneri; dopo la semina, il partecipante, per un solo anno, esegue le cure colturali e la scerbatura, sparge eventual-

mente il nitrato, miete ed accovona e, se possiede l'animale, trasporta il prodotto a sue spese all'aia, oppure al posto di trebbia; se non possiede l'animale, per il trasporto viene aiutato dal proprietario e spesso la trebbiatura è eseguita a macchina; in quest'ultimo caso le spese di trebbiatura vanno a carico delle due parti in ragione di metà ciascuna.

La divisione del prodotto è in ragione di due terzi per il proprietario e di un terzo per il partecipante.

C) — MANDORLETI ED OLIVETI SPECIALIZZATI

La durata della colonia varia da un minimo di anni due ad un massimo di sei, tacitamente rinnovabile.

Le spese di concimazione nella generalità dei casi (piccoli fondi) sono ripartite come segue: quelle di acquisto del concime in parti uguali; trasporto e spargimento a carico esclusivo del mezzadro.

Per i fondi di maggiore estensione, le spese di acquisto del concime e relativo trasporto al fondo sono a carico esclusivo del proprietario, se si tratta di concime chimico; è a carico del proprietario lo acquisto, e gravano a metà fra le parti le spese di trasporto, se si tratta di concime stallatico. Sono sempre a carico esclusivo del mezzadro le spese di spargimento e trasporto della casa colonica al posto di lavoro.

Le spese di trasporto delle mandorle dal fondo al magazzino del proprietario e delle olive dal fondo al frantoio sono a carico del mezzadro, mentre le spese di frangitura e di trasporto dell'olio dal frantoio al deposito sono ripartite nella stessa proporzione in cui viene diviso il prodotto.

D) — ORTAGGI

Se il fondo è coltivato soltanto ad ortaggi («coltura schietta»), la durata del rapporto è annuale o per più anni.

Il rilascio avviene a S. Martino (11 novembre) e la disdetta dovrà comunicarsi 6 mesi prima.

Se si tratta di «orti seccagni», il rapporto dura da marzo a settembre.

La concimazione e l'approntamento delle sementi ortalizie sono a carico del concedente e la preparazione del terreno a carico del mezzadro: in Caltanissetta, Campofranco, Gela, Niscemi e S. Cataldo; tutto è a carico del mezzadro in S. Caterina Villarmosa.

I prodotti sono normalmente divisi a metà; diversa divisione deve essere espressamente prevista nei contratti.

Raccolta e trasporto dei prodotti al mercato sono usualmente a carico del mezzadro, eccezione fatta per Gela in cui la relativa spesa, insieme a quella della «guardiana», è ripartita a metà.

Eventuali anticipazioni di denaro per le spese di coltura debbono essere espressamente indicate in contratto.

In Caltanissetta, per lo sfruttamento delle acque sorgenti nel fondo e raccolte in pozzi, sono usuali l'approntamento delle motopompe da parte del proprietario e la divisione a metà della spesa relativa al carburante necessario all'eduazione; e ripartita a metà anche l'eventuale spesa sostenuta per acquisto e derivazione di acque da fondi altrui.

CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA

Vigneti

Il proprietario appronta le barbatelle, gli eventuali pali di sostegno e sopporta le spese d'innesto, eccezione fatta per Gela, in cui le spese di innesto sono ripartite a metà.

Il colono ha l'obbligo dell'impianto e delle colture secondo le norme della tecnica agraria. In considerazione dell'improduttività del vigneto di nuovo impianto per i primi tre anni, il colono ha diritto alla intera produzione del successivo triennio in Gela. In Caltanissetta, Campofranco e Niscemi ha diritto all'anticipazione da parte del concedente del 30% del denaro occorrente per le spese di coltivazione, senza interessi, salvo per Gela, in cui è d'uso corrispondere l'interesse del 5%.

Le viti deperite o morte sono abitualmente sostituite a cura e spese del colono: in Caltanissetta, Campofranco, Gela, Butera, Mazzarino, Valledlunga e Villalba; a spese del concedente ed a cura del colono in Niscemi.

Circa la potatura, le spese di concimazione, la divisione del prodotto, valgono gli usi relativi alla mezzadria di fondi prevalentemente alberati.

Il mosto prodotto viene usualmente diviso al palmento. In Mazzarino, anzicchè il mosto, si usa spesso dividere l'uva.

Le spese di trasporto dell'uva al frantoio sono a carico del colono, mentre quelle relative al trasporto del mosto dal palmento alla cantina sono sopportate dalle parti nella stessa proporzione della divisione del prodotto, eccezione fatta per i piccoli quantitativi, il cui trasporto viene effettuato dal colono.

— CAPITOLO 6 —

CONDUZIONE IN ENFITEUSI

Non esistono usi.

— CAPITOLO 7 —

ALTRE FORME DI CONDUZIONE

A) — *CARCIOFAIE*

Per l'impianto di una carciofaia il proprietario appronta il terreno già preparato e le spese necessarie per l'acquisto degli ovuli o delle piantine, la cui scelta spetta al conduttore.

Le spese per i fertilizzanti e gli anticrittogamici sono sopportate a metà.

Il proprietario appronta l'acqua, mentre il conduttore deve approntare la monodopera per il governo della stessa.

Le spese per la coltivazione ed il raccolto nonchè quelle di trasporto del prodotto sono a carico del conduttore.

Il prodotto viene diviso a metà.

Le piantine si piantano a dicembre-gennaio ed il primo raccolto si fa a maggio-giugno.

Gli ovuli si piantano in luglio-agosto, comunque, appena si dispone di acqua, e producono da novembre ad aprile.

La prima irrigazione si usa effettuare nella prima quindicina di agosto.

B) — PASCOLI

Sono coltivati a pascolo per l'industria armentizia soltanto i seminativi semplici.

Essi vengono concessi in affitto con tale specifica destinazione (comunemente il rapporto viene denominato «vendita di pascoli»).

I terreni seminativi - alberati possono essere in parte coltivati a foraggiere leguminose, utilizzate per uso aziendale o vendute come erba da taglio o per pascolo, sul campo, di soli ovini.

I pascoli usualmente sono venduti in erba da taglio o in fieno, con ripartizione del denaro in parti uguali fra il proprietario e il colono. Il fieno è raccolto in biche («burgi») vicino alla casa colonica dal colono, mentre la relativa spesa di abbicamento («imburgiatura») è a carico del proprietario.

I pascoli affittati per l'industria armentizia sono:

- a) — annuali: dal 1° settembre al 31 agosto (da gennaio a settembre in Niscemi);
- b) — vernotici: da novembre a giugno (in Niscemi) e da novembre a metà aprile in Caltanissetta;
- c) — estivi e delle stoppie: da giugno (dopo l'abbicamento) al 1° settembre;
- d) — autunnali: dal 1° settembre all'11 novembre.

Per i pascoli predetti, oltre il canone in denaro sogliono darsi «carnaggi» (agnelli, capretti, cacio, ricotta, ecc.) a Natale o a Pasqua.

In Niscemi l'uso è: un capretto o un agnello, cinque chilogrammi di formaggio e cinque chilogrammi di ricotta per ogni centomila lire di canone di affitto; in Mazzarino: Kg. 2 di formaggio e Kg. 3 di ricotta per tre ettari di terra.

C) — «COMPAGNO E PADRONE»

In qualche Comune della provincia sussiste un contratto associativo denominato «Compagno e Padrone».

In questo tipo di contratto associativo, le tasse sono pagate per intero dal proprietario (padrone); il «compagno», invece, corrisponde il cosiddetto terratico in natura («grano»), quale canone o interesse sul capitale fondiario, in ragione di due - tre - quattro terraggi al massimo — a secondo della natura e fertilità del terreno — per ogni salma di esso.

Per i lavori e i concimi, le convenzioni variano caso per caso; così: il macchinario può essere approntato per intero dal «padrone», oppure da lui e dal «compagno» se questi ne dispone.

Ma, d'ordinario, i lavori di preparazione, i concimi, la semina, le cure colturali ed i lavori di raccolta, sono approntati dal «compagno» a sue spese. Comunque, quelle per la trebbiatura meccanica vengono divise a metà; uguale ripartizione vige per le sementi.

Il contratto ha durata fino ad un massimo di sei anni, prorogabili per altri tre, salvo diversa convenzione delle parti; il proprietario si riserva un anno di prova entro il quale potrà risolvere unilateralmente il contratto, qualora il rapporto non sia di suo gradimento.

Per i tre anni di eventuale proroga, questa facoltà è riservata invece al compagno.

TITOLO V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

— CAPITOLO 1 —

PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

Generalità

Le contrattazioni del bestiame avvengono di solito con l'intervento del mediatore, il quale è compensato da tutte e due le parti contraenti.

La forma normale è la verbale; la scrittura si adopera raramente e soltanto per le grosse partite allorchè la consegna è prorogata nel tempo.

Si hanno le seguenti specie di contrattazioni:

- a) «alla paesana»;
- b) «all'uso di fiera» o «alla cavezza a terra» («a redina morta»);
- c) «a tocco».

Il contratto «alla paesana» può essere anche *con riserva di vista e a prova*.

Vendita «alla paesana».

Nella vendita «alla paesana» si sogliono dare tutte le garanzie per qualsiasi vizio o difetto occulto e anche apparente; all'uopo si adoperano le espressioni «ti lu vinnu ccu tutti li garenzii»; — «Nun

lu taliati, si nun vi piaci sta sempi ppi mia»; — «Portatillu, si nun ti piaci mu manni» — «Pigliatillu, si nun ti garba, la me stadda è aperta».

Quando la garanzia è limitata soltanto ai vizi occulti, si adopera-
no le espressioni: «Sanu e francu»; — «Francu di lavuru e francu di
bardu»; — «Sana e sincera».

E' esperibile, in tal caso, l'azione redibitoria soltanto per i seguenti
vizi:

- per gli equini: ticchio e bolsaggine o sopraffiato («buzi») in tutti
i comuni della Provincia; tirar calci («fausu») soltanto in Gela,
Mazzarino, S. Cataldo, Sutera;
- per i bovini: Prolasso dell'utero e della vagina;
- per ovini e caprini: male della «sicca» soltanto in Sutera.

Per tutti gli altri vizi, specialmente d'animo: dar morsi, tirar calci
(eccetto i Comuni predetti in cui si esperisce l'azione redibitoria), om-
brosità, rifiutarsi al lavoro, si suole esperire l'azione estimatoria. La
riduzione del prezzo è dal sei al dieci per cento in S. Cataldo.

Per tutti gli animali contrattati, riscontrati affetti da malattie in-
fettive o contagiose, si suole esperire l'azione di annullamento del
contratto.

Il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia
i vizi al venditore entro quaranta giorni dalla consegna (trenta giorni
Gela, Butera e Sutera). La denuncia suole farsi verbalmente a mezzo
del mediatore in presenza di testimoni o direttamente in presenza di
testimoni o con raccomandata con R/R con alligato certificato veteri-
nario o meno.

Denunciato il difetto il compratore non può adoperare l'animale
per il lavoro nè compiere atti di disposizione e deve averne ottima
cura.

Nella vendita «alla paesana con riserva di vista» la durata ordi-

naria della riserva è di ventiquattro ore; eventuale diversità di durata deve essere espressamente concordata. In dette vendite il negozio è definitivo per il venditore, mentre il compratore può restituire l'animale se non lo trova di suo gradimento.

Nelle stesse vendite è esclusa la garanzia per i vizi apparenti.

Nella vendita «alla paesana a prova», questa deve essere effettuata subito o entro il giorno espressamente indicato.

Per alcuni tipi di prova è consentita la riserva, la cui durata è di due o tre giorni. A Gela l'animale deve essere restituito entro otto giorni.

L'apprezzamento dei risultati della prova è rimesso a persona competente scelta dai contraenti.

La prova esclude ogni garanzia e consiste:

- per gli equini: nella bardatura, nel portare a cavallo, nella docilità durante il governo, nel non tirar calci, nel sopportare il giogo, nel sottostare al traino di carri (animali da tiro), attitudine alla riproduzione (per riproduttori), ecc.;
- per i bovini: sopportare il giogo, attitudine alla riproduzione (torrelli di oltre undici mesi o tori), produzione lattifera, ecc.

Il contratto si perfeziona dopo l'esito della prova con la consegna definitiva del bestiame.

Nel caso che la prova fallisca, il venditore è tenuto soltanto a restituire la caparra.

Vendita «all'uso di fiera».

Nelle contrattazioni in fiera o «all'uso di fiera» non si suole dare alcuna garanzia per i vizi occulti tanto meno per gli apparenti; la vendita si ritiene meramente aleatoria a tutto rischio del compratore.

Per tali contrattazioni si sogliono adoperare le seguenti espressioni:

«Ti lu vinnu a saccu d'ossa»; — «dducu è, viditillu»; — «Si nun ti piaci, lassalu»; — «ti lu dugnu stuccatu mmizzu e urbu, si nun ti piaci, lassalu»; — «ti lu vinnu a sceccu mortu»; — «ti lu dugnu a cuddana arsa».

Vendita «a tocco».

Nella vendita «a tocco» si contratta l'intero branco (generalmente di ovini e caprini; raramente di porci, di equini e di bovini). Per questi ultimi, specie per gli equini, si hanno vendite dal «tocco» cioè dal branco di redi svezzati, comprati alla spicciolata da commercianti («rigattieri»), presso produttori o allevati in branco per ulteriore vendita a capo in fiera o all'uso di fiera.

Nelle vendite «a tocco» il prezzo suole essere determinato a capo e corrisposto in misura uguale per tutti i capi appartenenti al branco (es.: pecore, arieti, agnelli). Per gli animali da macello non è ammessa azione per i vizi.

Caparra. Generalmente, oltre che confermare il contratto, ha carattere di anticipata liquidazione di danni.

Prezzo — Si determina generalmente a capo: a) a stima o b) a peso.

A stima per tutti gli animali che non siano da macello; a peso (vivo o morto) per quelli da macello; il prezzo stesso si corrisponde quasi sempre subito; quando la corresponsione è dilazionata e vi è intervento di mediatore, costui dà fideiussione verbale con le seguenti o simili espressioni: «garantisco io»; — «lassalu iri»; — «rispunnu io».

Quando oggetto del contratto è una vacca (o cavalla o asina) gravida, il compratore suole trattenere parte del prezzo (circa il dieci

per cento) che corrisponde al venditore quando la gravidanza è manifesta e certa o — raramente — dopo il parto.

Consegna — Nelle vendite in fiera, suole effettuarsi nell'ultimo giorno di essa. Un'eventuale proroga per comodità del venditore o del compratore deve essere concordata. Il rischio è a carico del venditore nel primo caso; nel secondo è a carico del compratore il rischio di morte dell'animale, mentre il rischio di furto rimane a carico del venditore. A riguardo, da parte del venditore, si suole adoperare la seguente espressione: «Buona guardia per conto mio, morte per conto vostro».

Animali da macello.

Le contrattazioni sogliono essere fatte:

- per i bovini: per capo e a colpo, a peso vivo o morto («a spacca e pisu»);
- per gli ovini: «a tocco» e per capo, per capo e «a colpo», a peso vivo o morto;
- per i suini: per capo e «a colpo», a peso vivo o morto.

Il prezzo si determina a stima nelle vendite per capo a colpo, a chilogrammo nelle vendite a peso e suole essere corrisposto subito alla consegna nelle vendite a capo e a colpo, dopo la pesatura nelle vendite a peso.

Nella stima sogliono tenersi presenti: l'età, lo stato di nutrizione e il sesso.

Per i bovini contrattati a peso vivo il prezzo si determina per ogni chilogrammo dell'animale pesato vivo («chilu ppi chilu») e suole essere corrisposto subito alla consegna, dopo la pesatura che avviene durante le ore di mercato o di fiera.

In alcuni casi (soprattutto quando la contrattazione si effettua nella stalla) l'animale viene pesato dopo ventiquattro ore di digiuno.

Per i suini venduti a peso vivo si stabilisce inizialmente la percentuale da detrarre dal peso complessivo dell'animale vivo (tara). Tale percentuale varia dal 25 al 30%.

Il prezzo, che viene a concordarsi per il suino, interesserà così ogni chilogrammo del reso vivo netto.

Per gli ovini e caprini venduti a peso vivo, la percentuale da detrarre è del 50%.

E' molto diffusa la contrattazione di animali a peso morto. In questa occasione il prezzo si stabilisce per quattro quarti nei bovini, per le mezzene nei suini, mentre per gli ovini e caprini in genere si stabilisce togliendo gli organi toracici e addominali ed anche la testa; per gli agnelli ed i capretti escludendo soltanto il tubo gastro-intestinale.

In questo tipo di contrattazione il venditore garantisce al compratore tutti gli organi interni. Qualora, in seguito alla visita sanitaria, parte di detti organi o tutti vengono distrutti, il venditore indennizza l'acquirente della perdita subita per la mancata vendita degli organi, nella misura corrispondente al prezzo di calmiera, ed in mancanza, al prezzo corrente e nelle condizioni in cui viene posta in vendita al dettaglio.

LATTE

Usualmente il latte destinato al consumo viene ceduto direttamente dal produttore al consumatore: da qualche tempo nella distribuzione del prodotto si sono inseriti raccoglitori alla produzione, i quali ne curano la vendita presso i consumatori. In atto non si riscontrano usi particolari nei rapporti tra i predetti raccoglitori e i produttori.

Per la trasformazione del latte residuo a piccoli produttori sono usuali associazioni temporanee, che raccolgono il prodotto e lo trasformano in ricotta e formaggio, ma difficilmente riescono a vendere e conservano, quindi, quasi sempre, per il consumo proprio e degli addetti all'allevamento.

Il prodotto suddetto suole essere diviso in relazione al latte conferito, quasi sempre immediatamente dopo la manipolazione; rare volte è lasciato alla cura del capo mandria temporaneo per il primo sale.

Le spese sono sopportate dagli associati sempre in relazione al latte conferito e al prodotto ricavato e ripartito.

FORMAGGI

In Provincia si producono: ricotta, formaggi pecorini e formaggi vaccini, tutti non scremati.

La classificazione usuale dei formaggi comprende:

- 1) Formaggi non salati («tuma»);
- 2) Formaggio primo sale (dopo alcuni giorni dalla salagione: minimo tanti giorni quanti chilogrammi pesa «la forma o pezza» del prodotto);
- 3) Formaggio primaticcio, dopo quattro o cinque mesi dalla prima salagione;
- 4) Formaggio vecchio, quando è trascorso un anno dalla data di produzione.

Le destinazioni usuali dei prodotti sono:

- a) della ricotta e dei formaggi vaccini: i mercati locali;

b) dei formaggi pecorini: i mercati locali e quelli di Palermo, Catania, Messina e Roma e in piccola parte gli Stati Uniti d'America. Le contrattazioni sogliono essere fatte:

- 1) Per merce da produrre, a) nell'annata (da novembre a fine giugno); b) nei primi cinque mesi (da novembre a marzo);
- 2) Per merce pronta: a) su campione salvo vista massa; b) per commissione su campione o meno.

I contratti per merce da produrre generalmente si compiono per iscritto e riguardano la ricotta, la «tuma» ed il «primosale»: la «tuma» ed il «primosale», salvo che non siano state espressamente pattuiti a «mezza scalda» (tolti cioè dal siero caldo ricavato dalla ricotta prima che siano raffreddati), debbono essere consegnati a tutta scalda (cioè, tolti dal siero predetto allorchè siano perfettamente raffreddati).

Le consegne sogliono essere fatte:

- a) della ricotta: quotidianamente;
- b) della «tuma»: al massimo ogni tre giorni;
- c) del formaggio primosale: al massimo ogni dieci giorni oppure ogni mese.

Dal peso va detratta la tara reale dell'imballaggio: fiscelle, cofani, ecc.

Il pagamento del prezzo, se non è espressamente indicato in contratto — in cui sogliono essere previste liquidazioni quindicinali ed anche mensili — si esegue di volta in volta alla consegna del prodotto.

I contratti per merce pronta:

- a) Se fatti su campione, salvo vista massa, si fanno per lo più verbalmente con l'intervento del mediatore e con corresponsione di caparra;

b) Se fatti per commissione su campione o meno, sono redatti per iscritto.

Il prezzo usualmente viene determinato franco fattoria (o «marcato») o magazzino del produttore per merce nuda, e corrisposto in contanti alla consegna.

Se il prodotto è contrattato «a partita», questa comprende tutta la merce giacente nel magazzino del venditore, esclusa — in qualsiasi caso (contratto «a partita» o meno) — la ricotta inacidita, le «pezze» o forme di formaggio rosicchiato dai topi («assurciati»), spaccate o gonfie per eccessivo «caglio» («abbuttati»).

Negli acquisti su commissione, la merce deve corrispondere per qualità e forma (peso «circa») al campione eventualmente visto o a quelle qualità espressamente indicate in contratto (stagionatura, pezzatura, ecc.).

Nei contratti verbali per merce pronta, l'accertamento della qualità suole farsi con l'assaggio, tagliando un pezzettino da due forme scelte una dal proprietario e l'altra dal compratore, e con la percussione per accertare la compattezza della pasta.

Dopo la consegna non è ammessa alcuna azione per i vizi occulti della merce.

Per tutti i tipi di contratto, l'unità di misura è il quintale; non sono previste tolleranze di calo in quanto il peso valido è quello riconosciuto alla consegna; è normale invece la tolleranza dal 10% al 20% di latte di capra nel formaggio pecorino. In Niscemi, inoltre, il formaggio «assurciato», a differenza che altrove, viene scartato allorchè i buchi prodotti dai topi oltrepassano la lunghezza di un dito.

Le spese di imballaggio, pesatura e trasporto sono sempre a carico del compratore.

LANA GREZZA

I contratti si compiono verbalmente, a mezzo di mediatori, per merce pronta, su campione e salvo vista massa.

Si suole corrispondere la caparra, la cui misura varia a discrezione dei contraenti secondo la funzione che ad essa intendono attribuire (confirmatoria o penitenziale): nel primo caso essa varia da un minimo di un terzo al massimo della metà dell'importo della merce trattata.

La lana grezza commerciata nella provincia si presenta bianca, lupigna (rossastra) e nera.

La lana maggiormente ricercata e contrattata è la lana bianca (merce nuda, senza «codiglion» e «zubaglie»), normalmente sudicia, priva di corpi estranei (eccezione fatta per Campofranco in cui, oltre al sudiciume normale, è tollerato il 2% di corpi estranei).

Il prezzo suole essere determinato a quintale e corrisposto alla consegna che avviene sempre franco magazzino del venditore in sacchi forniti dal compratore. Trattandosi sempre di merce nuda, dal peso viene detratta la tara effettiva dell'imballaggio.

PELLI GREZZE

Si contrattano su tipo o denominazioni e su campioni precedentemente classificati di 1°, 2° e 3° scelta. Appartengono alla 1° scelta le pelli senza difetto alcuno, con qualche lieve taglio nella sola parte bassa del ventre; alla 2° scelta le pelli con qualche buco — conseguenza del «tarulo guarito» — e qualche lieve taglio nel ventre; alla 3° scelta le pelli scuoiate male, tarulate e riscaldate (salate male).

Il calo naturale di tutti i tipi di pelli asciutte è il 2%, mentre per quelle fresche salamoiate varia dal 4% al 6%. Le pelli fresche sala-

moiate sono sottoposte al seguente trattamento: per 24 ore devono «riposare» in vasca, dopo lo svuotamento di essa; indi vanno accatastate in numero di 100 in cumolo fuori vasca e dovranno riposare altre 24 ore; successivamente avviene la pesatura.

Il prezzo suole essere determinato per ogni tipo di pelle (vitello-vitellone-vacca-toro).

Per le pelli di ciascun tipo il prezzo rimane invariato rispetto alle tre scelte; si opera invece un abbuono sul peso del 20% per le pelli di 2^a scelta e del 30% per quelle di 3^a scelta.

PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

A) — CEREALI

In Provincia di Caltanissetta non esistono appositi mercati per le contrattazioni di cereali; queste, in genere, si compiono verbalmente presso i magazzini dei grossisti.

La caparra non suole corrispondersi; se versata senza altra specificazione, ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.

Le contrattazioni di grano si definiscono quasi sempre su campione prelevato dalla massa dal venditore, che si impegna sulla fedeltà del campione stesso. L'impegno può avvenire anche a mezzo delle espressioni: «Qualità buona rossa dell'annata»; — «qualità buona mercantile»; — «qualità rossa semolare». Con tali locuzioni si suole indicare e garantire che la merce è sana, asciutta, ben crivellata, di buon peso specifico (medio della zona di produzione), scevra di grano carbonato, di semi di Trego (*melilotus officinalis* o *infestans*) e di cariossidi (chicchi) cariati e che non contiene più del 2% di orzo e di gr. 200 per ql. di corpi estranei non farinosi.

Se la merce all'atto della consegna non corrisponde al campione o alle assicurazioni date, si suole effettuare una riduzione di prezzo; si ha, invece, la risoluzione del contratto quando la qualità della massa è notevolmente inferiore al campione o alla suddetta garanzia verbale.

Venendo i grani, ormai, tutti trebbiati a macchina, essi si considerano crivellati; in caso contrario è accordato al compratore un abbuono che varia dall'uno al tre per cento, previo scandaglio.

Per le grosse partite fra commercianti, o fra commercianti e mo-

lini, è adottato da qualche tempo il sistema di contrattazione su caratteristiche, in uso presso gli ammassi agevolati o quelli volontari di stoccaggio.

Con esso, il venditore si impegna a consegnare la merce con caratteristiche ben stabilite di peso specifico, corpi estranei farinosi e non farinosi, quantità di cariossidi (chicchi) atteneriti, bianconati pinti o ricellati. Per esempio: l'espressione 81-1-20, significa che il grano trattato deve avere 81 di peso specifico, 1% di corpi estranei (impurità) e 20% di cariossidi (chicchi) atteneriti, bianconati o ricellati.

L'Orzo e l'Avena si contrattano con l'espressione di «buona qualità mercantile» e s'intende merce sana, cioè non macchiata o ammuffita e senza odori sgradevoli, dati da semi carbonati; asciutta con umidità normale e crivellata. E' tollerato l'1% di corpi estranei.

In tutta la Provincia il prezzo dei cereali si determina a quintale o, raramente e per piccole partite, a misura, che è la salma.

Se non fu convenuto diversamente, la consegna deve avvenire non oltre otto giorni dalla data della stipula del contratto. Nelle vendite tra produttore e commerciante è concessa una tolleranza da due a tre giorni. Per le piccole partite, se non pattuito diversamente, per luogo di consegna s'intende il magazzino del venditore. In questo caso le spese per insacco, pesatura e carico su veicolo gravano sul compratore e si suole dire «merce a terra dove si trova».

Nelle vendite che superano i cento quintali si adotta anche il «franco vagone partenza». In esse tutte le spese occorrenti per la spedizione, e cioè insacco, pesatura, trasporto dal magazzino alla ferrovia di partenza, sono a carico del venditore.

Con la espressione «posto a bordo automezzo» s'intende che tutte le spese di insacco, pesatura e carico su veicolo sono a carico del venditore, restando a carico del compratore le spese di trasporto fino a destinazione della merce.

La tara dei sacchi, che sono di proprietà del compratore o a rendere, è calcolata sul peso effettivo, raramente è presunta.

Non sono concessi abbuoni per buon peso o per calo di trasporto.

Il peso riconosciuto dall'amministrazione ferroviaria non è determinante, ma vale quello risultato alla consegna.

Dopo la consegna il compratore non può reclamare per difetti esistenti nella partita di merce contrattata.

Il pagamento del prezzo si effettua normalmente all'atto della consegna della merce.

E' in uso anche depositare la merce presso commercianti o molini con la clausola «a liquidare al prezzo corrente entro il giorno x» oppure «a liquidare al prezzo corrente della giornata» e s'intende che il venditore ha diritto al prezzo praticato sul mercato il giorno da lui scelto per il pagamento.

Le farine e le semole, normalmente, si vendono a sacchi da Kg. 100 a peso lordo, per contanti, contro assegno e raramente a credito. Se per contanti, suole praticarsi lo sconto dall'uno al due per cento.

La merce viene resa insaccata, tela per merce, franco molino per piccole quantità o franco vagone partenza per quantità considerevoli.

E' tollerato un calo naturale dell'1%.

Le grosse partite sono contrattate per iscritto e quasi sempre, per tramite di agenti o rappresentanti, a cui spetta la provvigione dell'1%.

B) — *LEGUMI*

Per il commercio di lenticchie — fave — ceci, si segue normalmente la pratica esposta per i cereali.

Essa, oltre che su campione e su massa vista e gradita, si suole trattare anche su denominazione della qualità e provenienza: «lenticchie di Villalba», «fave bianche», «fave foraggio miste», «fave larghe

cottoie», «ceci giganti», ecc. La determinazione del prezzo si basa solo sul peso, essendo tramontato l'uso della misura, che raramente resiste in piccoli centri della Provincia e per piccole partite.

Quando si adopera l'espressione «produzione media dell'annata» la merce deve essere crivellata, sana, asciutta e mercantile, con la tolleranza massima del 2% di corpi estranei (terriccio) per le fave da foraggio.

Le produzioni di lenticchie (di qualità migliore) dei Comuni di Villalba, Marianopoli, Mussomeli e Valledlunga si trattano genericamente con la denominazione di «lenticchie di Villalba». Inoltre è in uso la classificazione di prima, seconda qualità, buona massa e massa corrente: sono di prima qualità le lenticchie ben calibrate (larghe), di buona cottura, prodotte nel territorio dei Comuni di Villalba e Marianopoli; di seconda qualità quelle meno larghe e di buona cottura dei Comuni di Mussomeli e Valledlunga; di buona massa e di massa corrente le lenticchie di buona cottura prodotte nelle altre zone.

Le fave si distinguono in:

- fave larghe, tipo Leonforte, cottoie e non cottoie;
- fave larghette, nei Comuni di Niscemi e Mazzarino;
- fave massa bianche, che non devono contenere favette e non più del 2% di fave nere;
- fave miscelate, o miste, da foraggio, che sono la miscela di ogni tipo di fave, comprese favette e favino, fave bianche e nere.

I ceci si distinguono in «ceci giganti», — «principe» a Niscemi, correnti o massa, cottoi e non cottoi. I cottoi si sottopongono alla prova della cottura. E' consentita tolleranza dell'1% di corpi estranei.

C) — MANDORLE

La classificazione usuale delle mandorle è in «dolci» e «amare».

Le prime sogliono distinguersi a «guscio duro» e «guscio tenero».

Le principali e più note varietà di mandorle a guscio tenero sono: la cavalera-tonda, la cavalera-pizzo (o pizzo corvo), la fallamasa, la mollesa di Niscemi, la bottara e la mollesa comune; invece, delle mandorle a guscio duro, si hanno moltissime varietà, le cui denominazioni variano da paese a paese, e quasi sempre le masse si presentano con più varietà e nelle contrattazioni vengono solo specificati la zona e il Comune di produzione.

Nelle contrattazioni tra produttore e commerciante, si suole corrispondere la caparra da parte del secondo, con funzione penitenziale.

La specificazione della varietà normalmente avviene tra commercianti locali ed esportatori.

Le mandorle a guscio tenero si vendono quasi sempre in guscio, in base a campione o sulla denominazione della varietà e del luogo di produzione.

Le mandorle a guscio duro si vendono in guscio o sgusciate e si contrattano su campione di massa unica o sulla denominazione della zona di produzione. In tutta la provincia è invalso l'uso di vendere medie e grosse partite di mandorle in guscio in base alla resa. Tale sistema consiste nello stabilire il prezzo secondo quello delle mandorle sgusciate (intrita), ma con riferimento alla percentuale di esse, ottenuta da un campione di mandorle in guscio. Esempio: Se si ottengono da un Kg. di mandorle — campione in guscio — gr. 230 di mandorle sgusciate, vuol dire che la partita ha una resa del 23%; tale percentuale del prezzo della sgusciata (pongasi: L. 800 per Kg.) costituisce il prezzo chiesto per ogni Kg. di mandorle in guscio, e cioè L. 184.

Le mandorle in guscio si contrattano a quintale e raramente a misura (salma), si consegnano sempre a peso; quelle sgusciate si contrattano e si consegnano sempre a peso.

La «massa» delle mandorle in guscio, a) se contrattata su campione, deve avere le stesse percentuali di varietà di cui al campione, diversamente può essere rifiutata; generalmente, però, si suole stabilire una riduzione del prezzo; b) se contrattata su denominazione di origine:

- deve avere rispondenza alla qualità buona media dell'annata nella zona di produzione;
- deve essere sana, non sfiorata, cioè non mancante di acini grossi, ed avere il 2% massimo di vuoti o «burduna»;
- trattandosi di mandorle dolci, è tollerata una percentuale non superiore al 2% di mandorle amare e viceversa;
- nel caso di mandorle «mollese», non si può avere una percentuale superiore all'1% di mandorle dolci a guscio duro e non è ammessa percentuale di mandorle amare;
- per le mandorle «cavalera» non è prevista alcuna percentuale di altre mandorle, anche a guscio tenero, e di «burduna».

Le partite di mandorle sgusciate (intrita),

- a) se trattate su campione, debbono avere gli stessi requisiti di questo: diversamente si risolve il contratto quando la differenza è notevole, con diritto da parte dell'acquirente al doppio della caparra e al risarcimento dei danni; si riduce, invece, il prezzo quando la differenza è lieve;
- b) se trattate su denominazione di origine:
 - devono corrispondere alla qualità media dell'annata nella zona di produzione;
 - devono essere sane, non sfiorate, ben condizionate, prive di acini tarlati, ammuffiti o comunque avariati, e non contenere più dello 0,25% di acini secchi o avvizziti (seccume);

- trattandosi di mandorle dolci, non è ammessa una percentuale di acini amari superiore al 2%;
- non devono aversi oltre 0,5% di gusci tritati, gusci o polvere naturale (cerniglio);
- non è consentita una percentuale di acini rotti o frantumati (rottami) superiore al 3%.

Per le mandorle sgusciate il sacco non si considera merce, perchè si contratta «merce nuda».

La consegna di solito avviene nel giorno stabilito e nel magazzino del venditore per le grosse partite; mentre è praticata nel magazzino del compratore per le piccole partite. La spesa di insacco e pesatura nelle contrattazioni tra produttore e commerciante è a carico del venditore, salvo che siano specificate le condizioni «bordo automezzo» — «merce a terra», ecc.

D) — PISTACCHI

I pistacchi in guscio si sogliono vendere in frasca o quale tignosella; trattasi sempre di merce perfettamente secca e ben curata.

Si dicono in frasca i pistacchi che vengono essiccati così come raccolti compreso il mallo; mentre sono tignosella se liberati dal mallo.

Per i pistacchi sgusciati la merce, di prima qualità, deve essere sana, buona, media dell'annata, secondo la provenienza della produzione contrattata, perfettamente asciutta e ben selezionata di acini di seconda e di terza, con tolleranza di uno per cento di «affavato», di colore interno giallognolo e con il «cimiciato» secondo l'annata avuta e sempre secondo la provenienza, con esclusione assoluta di rottame e di scorza.

La merce di seconda qualità deve presentare acini sani, regina,

cimaloro, e acini di prima cimiciati, con tolleranza massima del tre per cento di bucati per tarlo originario, del cinque per cento di affavato e del tre per cento di rottame (spaccato).

La merce di terza qualità comprende tutto lo scarto della seconda. Non vi è norma costante per determinarne i requisiti e viene sempre trattata su campione «salvo vista massa».

Le contrattazioni relative ai pistacchi sgusciati hanno per oggetto la sola merce nuda: quindi il peso effettivo dell'imballaggio è sempre detratto.

Per la determinazione e corresponsione del prezzo, per la consegna e quant'altro non indicato specificatamente, vigono gli usi rilevati per la contrattazione delle mandorle.

E) — USI COMUNI NELLA VENDITA DI MANDORLE E PISTACCHI

* In alcuni Comuni della provincia le mandorle ed i pistacchi si sogliono vendere anche a frutto pendente. La valutazione suole farsi «a colpo» o «a stima». E' in uso che questa venga eseguita di comune accordo dalle parti o da esperti scelti amichevolmente.

E' usuale la vendita «a stima» in Montedoro, S. Cataldo, Mazzarino e Niscemi; «a colpo» in Caltanissetta, Villalba, Valledlunga Pratameno, Riesi, Gela e Campofranco.

Per le partite di una certa consistenza il contratto suole farsi per iscritto (usualmente scrittura privata) e raramente oralmente.

Tutte le spese restano a carico del compratore e ogni rischio si trasferisce al compratore con la perfezione del contratto.

Il prezzo determinato viene corrisposto integralmente o in parte all'atto della stipulazione del contratto; il saldo, a raccolta ultimata.

E' usuale il prestito d'uso di locali, eventualmente esistenti nel fondo, per la temporanea conservazione del prodotto durante la raccolta.

F) — CARRUBE

Nella zona, data la scarsa produzione, non è usuale una classificazione del prodotto: esso, pertanto, viene considerato «di massa per frantumazione».

Le contrattazioni si fanno normalmente alla rinfusa, per quintale, con l'intervento del mediatore, a cui si suole corrispondere un compenso non superiore all'uno per cento dell'importo della merce contrattata.

Il prezzo è determinato a quintale e viene versato all'atto della consegna.

G) — UVA, MOSTI e VINI

Le uve da mosto sono contrattate:

- a) su vigneto;
- b) raccolte.

Nei contratti di uve da mosto su vigneto, il prezzo è determinato, in campagna; se la vendita è «a blocco»; la raccolta è a carico del compratore; se «a peso» a carico del venditore.

Dal momento della contrattazione, eventuali rischi di sinistri meteorologici, di malattie crittogamiche, ecc. sono a carico del compratore.

Per le uve raccolte l'unità di misura è il quintale.

I mosti si vendono a misura e si consegnano o subito al palmento o a fine fermentazione.

L'unità di misura usuale è il barile o la botte o la salma in Gela; la salma in Mazzarino; l'ettolitro negli altri Comuni.

La botte è pari a 120 litri; il barile a 80 litri, la salma è di litri 160 in Gela; di litri 275 in Mazzarino.

La misurazione suole effettuarsi con la «quartara» (pari al decalitro) in Gela, con la «mezzalora» (pari a litri 8 e 3/4) in Mazzarino, con il decalitro altrove.

La vendita dei mosti si effettua pure con utilizzazione delle botti e della cantina: in questo caso il venditore consegna le chiavi della cantina, stabilendo il termine per la riconsegna (quasi sempre entro novembre), e non risponde di alcun rischio. La feccia resta sempre a carico del compratore.

Nelle vendite di mosto con consegna a fine fermentazione, il venditore, prima di procedere alle varie operazioni di vinificazione e conservazione, è obbligato ad avvisare il compratore.

Il venditore non è mai responsabile delle alterazioni che può subire il mosto.

Di solito, i vini si contrattano verbalmente — quando trattasi di piccole partite — o per iscritto, a mezzo di mediatore, per le grosse partite, nel qual caso è abituale la corresponsione di caparra.

L'unità di misura è il litro.

Le contrattazioni si compiono su campione e quasi sempre in base al grado alcolico, eccezione fatta per Mazzarino in cui si tien conto esclusivamente della contrada di produzione e della età del vigneto.

Nelle consegne prorogate si preleva il campione, che suole suggellarsi.

Nel caso di intervento di mediatore, le spese di misurazione sono

a carico dello stesso, cui suole corrispondersi una lira a litro; l'approntamento dei fusti e le spese di trasporto sono a carico del compratore.

La consegna si effettua normalmente nel luogo di produzione, franco cantina del produttore.

Nelle vendite a consegna prorogata si stabiliscono le date in cui le varie consegne debbono effettuarsi: entro tali termini i rischi ed i cali sono a carico del venditore.

H) — OLIVE

In Provincia si producono varie qualità di olive, la cui denominazione varia da Comune a Comune. Le principali sono: l'«ugliara o ugliara» (in quasi tutti i Comuni), la «marsalisa», la «citrara o citrali» (Niscemi-Gela), la «nuciddara o mandorlaria» (Mazzerino-Riesi - S. Cataldo - S. Caterina Villarmosa-Vallalunga-Villalba-Mussomeli ecc.), la «corniolo» o la «frantoiana» (Caltanissetta), la «Giarraffa» (Riesi-Vallalunga-Villalba), la «Biancuzza o Bianculidda» (Gela-Mazzerino).

Di esse le qualità destinate alla conservazione e quindi al commercio sono principalmente: la «citrara o citrali», la «nuciddara», la «corniolo» e la «Giarraffa».

Le contrattazioni sogliono essere fatte verbalmente o per iscritto, secondo la maggiore o minore quantità del prodotto contrattato, quasi sempre con l'intervento del mediatore e con corresponsione della caparra (che ha carattere e funzione penitenziale nelle piccole partite e confirmatoria nelle «grosse» partite), a peso e anche all'albero «a strasatto». Pre queste ultime contrattazioni (vendita all'albero) il rischio si trasferisce al compratore con la perfezione del contratto.

Il venditore, stipulato il contratto, non ha obbligo di guardiania

e di custodia, eccezione fatta per S. Cataldo fino alla maturazione del frutto.

E' usuale il prestito di locali, eventualmente esistenti nel fondo, per la temporanea conservazione del prodotto durante la raccolta e per l'alloggio del personale addetto.

Se nel fondo esiste il frantoio, il compratore ha diritto di servirsene gratuitamente.

Nelle contrattazioni del prodotto raccolto, il prezzo suole essere determinato in base a peso e corrisposto subito alla consegna, che avviene di solito franco luogo di produzione.

1) — OLIO DI OLIVA

L'olio prodotto in Provincia suole essere distinto, secondo il grado di purezza e di acidità, in:

- 1) — olio extrafino;
- 2) — olio di 1' qualità;
- 3) — olio di 2' qualità.

Gli olii di 1' e 2' qualità in Provincia sogliono essere indifferentemente chiamati «Olio comune».

L'olio extrafino non deve superare un grado di acido oleico; quello di 1' qualità deve avere non più di tre gradi di tale acido e quello di 2' qualità non più di quattro.

Il peso specifico medio va da Kg. 0,900 a Kg. 0,920 per ogni litro.

Le contrattazioni si compiono verbalmente per piccole partite e per iscritto per le grosse, a mezzo di mediatori, e con corresponsione di caparra, penitenziale per le prime, confirmatoria per le seconde.

Le grosse partite si vendono a quintale su campione e dietro degustazione e accertamento del grado di acidità. Il campione suole

sempre suggellarsi in Gela e Niscemi, soltanto nelle vendite in cui la consegna non si effettua in una sola volta negli altri Comuni.

Le piccole partite si vendono a decalibro su campione e a degustazione.

La misurazione o la pesatura sono comprese nella senseria.

La consegna è sempre effettuata franco deposito del produttore. Nelle consegne è escluso l'olio con sedimenti o impurità.

L'imballaggio (prevalentemente otri e fusti di ferro) è usualmente approntato dal compratore; diversamente deve essere sollecitamente restituito.

La tara è quella reale.

Le contrattazioni sono quasi sempre per merce pronta; raramente per merce da produrre (fatte durante la raccolta delle olive). In questo caso dalla prima estrazione di olio si suole prelevare il campione per controllare la corrispondenza del restante olio, da consegnare, alle qualità del campione.

L) — AGRUMI

La produzione interessa, in ordine di superficie ed importanza, i Comuni di Niscemi, Butera, Gela, Mazzarino, Acquaviva Platani e Campotranco; in essi, in prevalenza, si ha la coltivazione dell'arancio con le varietà: biondo comune, tarocco, moro ed anche sanguinello; quella dei mandarini e del limone è molto limitata.

La contrattazione di solito viene effettuata «a colpo» oppure «a peso», d'ordinario mediante contratto scritto, previo pagamento di una caparra ed in base al prezzo concordato non oltre la fine del mese di marzo.

Nella vendita «a colpo», sull'albero, si comprende usualmente la produzione dell'annata; eventuali riserve di frutto da parte del pro-

duttore vanno specificatamente previste nel contratto, in quantità oppure in numero di alberi appositamente segnati in un gruppo di piante prescelte. Della raccolta del prodotto (frutto) si occupa il compratore, il quale paga la spesa direttamente.

Nella vendita «a peso», come a Gela, è d'uso la vendita a «ringo» o «totale»; mentre negli altri Comuni è d'uso la facoltà del compratore di «scartare» i frutti ritenuti buoni da quelli colpiti dal gelo, spaccati e comunque incommestibili.

Gli imballaggi (d'ordinario cassette) sono approntati dall'acquirente ed il loro peso va sempre detratto come tara. Nel caso in cui l'imballaggio viene fornito dal venditore, il relativo peso viene computato come merce (tara merce) entro il limite del 12%. E' d'uso l'intervento del mediatore, che controfirma la corresponsione della caparra, la cui misura non è inferiore al 10% della merce contrattata. Il prezzo viene determinato e corrisposto subito. Nelle vendite a colpo il prezzo viene determinato e corrisposto subito soltanto in Acquaviva Platani e Campofranco; invece il prezzo è determinato all'atto della contrattazione e corrisposto in due — tre rate nelle vendite a colpo sull'albero negli altri Comuni. A Niscemi si versa: 1/3, in forma di caparra, all'atto della contrattazione, 1/3 all'inizio della raccolta ed il saldo a metà raccolta. In Mazzarino: metà alla stipula del contratto ed il saldo alla fine del raccolto; in Gela, una parte, quale caparra, all'atto della stipula, ed il saldo alla fine del raccolto. In certe annate di forti gelate o grandinate o altre calamità naturali, se il prodotto dopo la stipula viene gravemente compromesso, il produttore usa ridurre lo importo pattuito in misura adeguata, quale spontaneo abbuono in favore del venditore danneggiato.

M) — *CARCIOFI*

In Provincia, centri di produzione in ordine di importanza risultano: Niscemi, Gela e Mazzarino. La classificazione dei carciofi, di ordinario, è distinta in «bastardi» e «gagliardi»; i secondi, più teneri e gustosi, sono prodotti da piante giovani e da selezione; i primi derivano da piante vecchie e da scarsa selezione. La vendita usualmente è «a pianta» o «a macchia» oppure «a numero», di raro anche «a colpo» o «a strasatto»; essa varia in ogni caso secondo l'epoca del raccolto (precoce o tardivo) ed in base alla destinazione della merce. La carciofaia, di solito, comprende 10 mila piante o macchie per ettaro, per cui riesce facile determinare la quantità presumibile di capolini vendibili, che si aggirano sui 5 in media per ciascuna pianta. La raccolta, che è effettuata normalmente dal mese di novembre a tutto febbraio ed anche in marzo, in prevalenza viene avviata tramite mediatori e commissionari ed in alcuni casi direttamente, dai produttori a compratori fiduciari, nei mercati di Roma, Napoli, Firenze, Bologna ed altri centri; ai compratori - fiduciari si suole corrispondere una provvigione dell'8% (provvigione in «carnaggi» in ragione del 10%) dal 1° marzo a fine raccolta. Nel mese di agosto, cioè all'inizio della campagna, i sensali ricevono dal rispettivo commissionario delle città avanti cennate, un anticipo di somma adeguata per accaparrare la produzione futura e ciò in base a regolare contratto scritto. Iniziata la raccolta, il produttore porta la merce nel magazzino del sensale, il quale provvede all'imballaggio in appositi cofani o ceste, al trasporto al più vicino scalo ferroviario (Caltagirone e Gela) e al carico sul vagone, che indirizza al proprio commissionario; a fine campagna questi suole corrispondere al sensale un compenso preventivamente convenuto riguardante il nolo dei cofani o ceste e affitto del magazzino di raccolta in relazione all'importo totale della merce trattata e ricevuta.

In Mazzarino e Gela al mediatore viene corrisposto da ambo le

parti contraenti un compenso dell'1% rispetto all'importo della merce. Le vendite dal 1° marzo in poi, d'ordinario, si eseguono a migliaio, con contrattazione verbale. In questi ultimi tempi si è introdotta l'usanza di corrispondere a favore del compratore i cosiddetti carnaggi del 10%, portando il migliaio a 1.100 carciofi. I prodotti non commerciabili sono usualmente scartati. Il prezzo della merce suole essere determinato e corrisposto per contanti all'atto della consegna, fatta eccezione per la produzione accaparrata, ove il pagamento suole avvenire nel luogo di produzione e, precisamente:

- a) — con la conta delle piante, se contrattata a piante o ceppi;
- b) — con la conta dei carciofi, se contrattata a numero di carciofi.

L'imballaggio è sempre approntato dal compratore.

N) — VENDITE DI MERCE FUTURA E CLAUSOLA «CIRCA».

* In tutta la provincia è uso corrente fare vendite (fissando qualità, o prezzo) da parte di produttori a commercianti, o fra commercianti, di partite di prodotti agricoli del futuro raccolto («vendite di merce futura»).

Alla stipula del contratto, il venditore riceve, a parziale pagamento dell'intera partita, una somma da 1/3 a 1/2 dell'importo complessivo, che viene definita «anticipazione su merce da consegnare».

Nelle contrattazioni di prodotti dell'agricoltura è in uso il termine «circa» nello stabilire la quantità di merce venduta. Al venditore resta in tal caso la facoltà di consegnare al compratore la merce pattuita con una differenza massima del 10% in più o in meno.

O) — *MEDIAZIONE NELLA COMPRAVENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI*

Quanto alla mediazione, nella compravendita di tutti i prodotti agricoli e derivati, il mediatore ha l'obbligo di intervenire nella misurazione, pesatura e consegna della merce, senza maggiorazione alcuna della provvigione prevista nella tariffa d'uso.

La percentuale di provvigione si computa sul prezzo effettivo della contrattazione ed il relativo pagamento si effettua alla consegna della merce all'acquirente.

In particolare, per la compravendita di carciofi, il mediatore — specialmente nel territorio di Gela — si assume l'obbligo di ricevere la consegna della merce per conto dell'acquirente, via via che se ne effettua la raccolta. Se si assume anche l'obbligo di curarne l'imballaggio e la spedizione, ha diritto ad un compenso speciale da convenirsi in aggiunta a quello tariffario. Salvo patto contrario, tale compenso speciale è a carico esclusivo dell'acquirente.

P) — *FRUTTA E ORTAGGI*

Le contrattazioni sogliono essere fatte sia per merce pronta che per merce in corso di produzione.

Usuali sono inoltre le vendite in *c/ commissioni* per cui il produttore porta la merce al commerciante *commissionario*, che si impegna di venderla lealmente per conto del committente e secondo le sue istruzioni. Raramente è consentito al *commissionario* di concedere dilazioni di pagamento al terzo acquirente.

E' d'uso corrispondere al *commissionario* una provvigione o in natura (merce trattata) o in denaro pari al 10% dell'importo della merce venduta.

Le contrattazioni di ortofrutticoli e di frutta fresca sogliono essere fatte in campagna: «a blocco» — «a pianta» — o «pezzo» o a peso, quasi sempre mediante sensale di fiducia dell'acquirente.

Nella vendita «a blocco» si comprende usualmente la produzione dell'annata; eventuali riserve di «frutto» da parte del produttore vengono specificatamente riportate nel contratto, in quantità oppure in numero di piante appositamente delimitate. Della raccolta del prodotto si occupa il compratore, il quale ne paga la spesa direttamente. E' d'uso la facoltà del compratore di «scartare», dai frutti buoni, quelli colpiti dal gelo, spaccati e comunque qualificati incommestibili.

Al momento della stipulazione è sempre corrisposta una caparra, in conto prezzo. Questo è pagato per quote, al ritiro delle singole partite di merce.

— *Vendita dei prodotti ortofrutticoli nei mercati all'ingrosso.*

La merce che affluisce ai mercati ortofrutticoli all'ingrosso, viene generalmente posta in vendita a colli (di solito cassette); raramente essa si presenta alla rinfusa. Non si pratica una particolare scelta negli imballaggi di legno o di altro materiale idoneo. I prodotti vengono venduti «tara merce»; il peso dell'imballaggio cioè non viene detratto. Il dettagliante corrisponde il prezzo per contante.

Q) — **MIELE**

Il miele suole essere classificato:

- a) — in miele di prima qualità;
- b) — in miele di seconda qualità.

Il miele di prima qualità è quello così detto di sarago; è di seconda qualità il miele di carrube, di zagara e di altri fiori.

La classificazione suole essere fatta in base alla maggiore o minore resistenza del prodotto nel tempo e al caldo.

La qualità e bontà del prodotto sono accertate con la degustazione e con il tatto.

Le contrattazioni sogliono essere fatte prevalentemente per iscritto, con intervento o meno di mediatori e con la corresponsione di caparra confirmatoria, su campione e salvo vista massa.

L'unità di misura è il quintale; il prezzo è determinato alla contrattazione e corrisposto alla consegna.

Questa suole essere effettuata franco deposito del produttore, merce nuda; recipiente e quant'altro occorrente a carico del compratore.

R) — SEMI E SEMENTI

Le maggiori colture di semi e sementi in tutta la Provincia di Caltanissetta sono la trigonella (fieno greco) e la veccia.

Le contrattazioni si definiscono frequentemente su campione prelevato dalla massa. Se la merce all'atto della consegna non corrisponde al campione, si suole effettuare una riduzione di prezzo; si ha, invece, la risoluzione del contratto quando la qualità della massa è notevolmente inferiore al campione.

Quando si adopera l'espressione «produzione media della annata» la merce deve essere crivellata, sana, asciutta e mercantile, con la tolleranza massima del 4% di corpi estranei (terriccio).

S) — ERBE PER PASCOLI

I contratti sogliono essere fatti per iscritto ed hanno per oggetto: a) «erbe intere» e b) «mezze erbe». La vendita si effettua ad «arata-ta» (nove salme di terreno).

Il prezzo suole essere determinato ad «aratata» e corrisposto parte in denaro e parte in natura («carnaggi») alle date espressamente indicate in contratto.

La misurazione del terreno viene eseguita da un perito scelto dal venditore; la relativa spesa è a metà per ciascun contraente. In caso di contestazione si esegue una nuova misurazione da un perito, scelto di comune accordo, o da due periti, scelti da ciascuna della parti. Le spese di rimisurazione sono a carico del perdente.

Il compratore ha diritto all'uso della mandra, della casa annessa e del magazzino di salagione, eventualmente esistenti nel fondo.

Il concime spetta al venditore che ne cura la raccolta.

La vendita delle «mezze erbe» si ha quando il terreno deve essere preparato a maggese nudo o di sole. Identica rimane la forma del contratto: varia il prezzo in quanto si riduce a metà sia la parte in denaro che quella in natura («carnaggi»).

Nel caso predetto (vendita di «mezze erbe»), il venditore ha diritto di fare nei terreni tre arature per il maggese nudo, incominciando non prima del 15 gennaio e l'aratura estiva per la preparazione della semina a grano.

T) — PAGLIA

I contratti si concludono verbalmente su vista della merce. Si suole corrispondere la caparra soltanto per le grosse partite.

L'unità di misura è il quintale.

Le partite si vendono a peso.

Il prodotto deve essere asciutto e non ammuffito: si vende quasi sempre sciolto. La pressatura suole farsi per merce da inviare in altre piazze e si esegue prima della spedizione. Le relative spese di pressatura e di trasporto sono sempre a carico del compratore.

La merce è resa franco luogo di produzione o deposito del produttore.

U) — *FIENO*

I contratti si concludono verbalmente dietro vista della massa e si corrisponde la caparra.

Le partite si vendono a peso.

Il fieno deve essere completamente asciutto, non fermentato, sano e mercantile; deve rispondere, cioè, all'uso della buona alimentazione degli animali.

V) — *SUGHERO*

Lo scorzamento delle querce da sughero, si esegue oggi giorno ogni 8-9 anni, da giugno a luglio (epoca più adatta) o dal maggio a tutto agosto, purchè il distacco del sughero avvenga facilmente e non si danneggi la zona generatrice.

In relazione alla finezza della grana e allo spessore, non tenendo conto del «Sugherone» maschio o «Sarvaggio» che serve per tonnare, prodotto in seguito alla «demaschiatura», il sughero suole essere distinto in due qualità.

Appartiene alla prima qualità il sughero «Murifello», sughero gentile o femmina — con spessore superiore a mm. 22; appartengono alla 2ª qualità il «Mazzoletto», il «Delico», di cui il primo con spessore da mm. 18 a mm. 22 ed il secondo con spessore inferiore a mm. 18.

Il prodotto suole essere contrattato: o a) all'albero o b) decorticato.

Nelle vendite all'albero il compratore acquista la produzione

«a corpo»; la forma usuale del contratto è per iscritto e si suole corrispondere la caparra.

La decorticazione, fatta a spese dell'acquirente, deve essere eseguita nel tempo stabilito nel contratto e a regola d'arte, con strumenti appropriati, in modo da non intaccare minimamente il libro (mamina) e allorchè il sughero sia maturo e si stacchi facilmente dal libro senza abrasioni, in seguito a percussioni con strumenti di lavoro.

Il compratore ha pure l'obbligo di eseguire a proprie spese l'asportazione dello zoccolo, che si trova alla base degli alberi, e l'«allatinamento» (l'asportazione cioè del selvatico dai tronchi o dai rami mai decorticati: alberi giovani del diametro da 25 a 30 cm.).

Il prezzo suole essere determinato alla contrattazione e corrisposto:

- a) — subito, il primo terzo, con funzione di caparra;
- b) — a metà decorticazione, il secondo terzo;
- c) — il restante a fine raccolto.

Quando il proprietario pratica per conto terzi la scorzatura, il prodotto suole essere raccolto in unica massa, in luogo accessibile ai carri (Stazzone).

Le contrattazioni sogliono farsi per iscritto, con o senza intervento del mediatore, con corresponsione di caparra, ordinariamente a peso, oppure a blocco senza peso, o anche a massa e peso.

Nelle vendite a massa e peso non sono compresi: il sughero con spessore inferiore a mm. 15-18 («mazzoletto» e «delico»), il sughero bruciato o fornicato, la zoccolatura doppia ed il pezzame che non raggiunge cm. 25 di lunghezza e cm. 10 di larghezza.

Il «Mazzoletto», il «Delico» e il sughero selvatico sogliono essere venduti a parte; il selvatico è quasi sempre destinato alle tonnare.

L'unità di misura è il quintale, in base al quale suole essere determinato il prezzo, eccetto nelle vendite a blocco senza peso.

Il pagamento si effettua alla consegna. Questa avviene sempre sul luogo di ammasso o dopo quindici giorni almeno dalla scorzatura.

L'assicurazione per il sughero è a carico del proprietario fino alla consegna (come pure per le maestranze addette alla raccolta); indi è a carico di chi esegue la scorzatura.

Compiuta l'operazione di pesatura, le cui spese sono sopportate secondo patti particolari, il venditore non ha più alcuna responsabilità per eventuali furti, incendi, ecc.

Z) — COTONE

In Provincia, in atto, si coltivano diffusamente le seguenti varietà di cotone:

— «Stoneville 3202» — «Stoneville 213» e «Detapine».

La zona di maggiore diffusione è la piana di Gela (territorio di Gela, Niscemi, Mazzarino e Butera); si sono di recente aggiunti i territori di Riesi e Sommatino.

Oggi le contrattazioni avvengono, normalmente, tra le «Cotoniere meridionali» ed i «produttori», a mezzo della gestione del Consorzio Agrario Provinciale che ne cura l'ammasso volontario.

Le vendite tra produttori e commercianti locali, si effettuano sia per il cotone grezzo (cotone con seme), che per il sodo (cotone senza seme), su denominazione della varietà e qualità per merce pronta salvo vista massa, con l'intervento dei mediatori e con la corresponsione della caparra. Il cotone con seme grezzo si vende senza imballaggio; quello sgranellato in balle, pressato, del peso non inferiore ai chilogrammi 150. La tara per l'imballaggio è di Kg. 4 per balla (tela e corda oppure tela e nastri di latta) e si vende «tela per merce».

Il prezzo viene determinato di solito a quintale e corrisposto alla

consegna. Tale prezzo, se espressamente stabilito, può essere comprensivo del compenso di mediazione: 1% dell'importo della merce trattata; prevalentemente, però, il compenso predetto è a carico di ambo le parti contraenti.

La merce è resa sempre franco magazzino del venditore, consegna in giornata o nel giorno stabilito.

In Butera si tollerano da cinque a dieci giorni di ritardo.

Tra commercianti e tra questi e gli industriali, le vendite si stabiliscono o franco vagone partenza o franco bordo (Fob) o costo, compreso nolo e assicurazione (CIF), prezzo per quintale, tela per merce, pagamento per contanti o contro documenti o apertura di credito. La merce suole essere contrattata per iscritto, su campione tipo o su campione effettivo. Quando la vendita ha luogo su campione tipo, il compratore non può rifiutare la merce per differenza di qualità: ha però diritto a una riduzione di prezzo. Nelle vendite su campione effettivo si ammette la tolleranza dell'1% sulla qualità; pertanto il compratore può rifiutare la merce soltanto se la differenza nella qualità supera l'1%.

In mancanza di patto speciale il prezzo determinato alla contrattazione si intende franco partenza (oppure FOB soltanto in Gela).

La merce, sempre imballata, è trattata a vagonate (ogni vagonata da 30 a 39 balle), oppure per numero specificato in balle.

La consegna, se a termine fisso, deve effettuarsi nel giorno stabilito; non è consentita alcuna tolleranza; se nulla stabilito al riguardo, trattandosi di contratti per merce pronta, la consegna deve effettuarsi entro 15 giorni dalla data del contratto.

Sul peso è ammessa la tolleranza dell'1%.

Le divergenze sulla qualità ed ogni altra contestazione vengono di solito affidate ad arbitraggio.

— CAPITOLO 3 —

PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

Non esistono usi

— CAPITOLO 4 —

PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA

Non esistono usi

— CAPITOLO 5 —

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

Non esistono usi

— CAPITOLO 6 —

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

Non esistono usi

— CAPITOLO 7 —

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO

Non esistono usi

— CAPITOLO 8 —

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI

Non esistono usi

— CAPITOLO 9 —

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

Non esistono usi

— CAPITOLO 10 —

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELL'ABBIGLIAMENTO
E DELL'ARREDAMENTO

• Non esistono usi

— CAPITOLO 11 —

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

Non esistono usi

— CAPITOLO 12 —

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA,
POLIGRAFICHE E FOTOCINEMATOGRAFICHE

Non esistono usi

— CAPITOLO 13 —

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE

Non esistono usi

— CAPITOLO 14 —

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

Non esistono usi

— CAPITOLO 15 —

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE
DEI MINERALI NON METALLIFERI

Non esistono usi

— CAPITOLO 16 —

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

Non esistono usi

— CAPITOLO 17 —

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA
ELASTICA — PNEUMATICI ED ALTRI LAVORI

Non esistono usi

— CAPITOLO 18 —

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE VARIE

Non esistono usi

TITOLO VI
CREDITO — ASSICURAZIONI — BORSE VALORI

— CAPITOLO 1 —

USI BANCARI

- 1 — Pagamento del prezzo nella vendita contro documento (art. 1528 Cod. Civ.).

Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'art. 1527 del Codice Civile.

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo di Istituto od Azienda di credito, i documenti devono essere presentati all'Istituto od Azienda incaricato durante l'orario di apertura degli sportelli.

- 2 — Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dagli Istituti od Aziende di credito, all'atto della presentazione dei documenti secondo le forme d'uso (art. 1530 Cod. Civ.).

Quando il rifiuto da parte di un Istituto od Azienda di credito al pagamento del prezzo dei documenti al presentatore degli stessi è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.

- 3 — Interessi di conto corrente (misura non pattuita — art. 1825 Codice Civile).

Quando la misura degli interessi non è stata pattuita, gli Istituti ed Aziende di credito conteggiano gli interessi stessi in conformità alle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari, nonchè agli accordi interbancari.

Gli interessi, nella misura determinata come sopra, decorrono anche sui saldi dei conti debitori della clientela chiusi per qualsiasi motivo e sono regolati trimestralmente producendo a loro volta interessi.

4 — Deposito di titoli a custodia ed amministrazione presso Istituto od Azienda di credito (misura del compenso) — (art. 1838 comma 3° Cod. Civ.). —

Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione gli Istituti ed Aziende di credito percepiscono un compenso in misura non inferiore a quella fissata dalle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari, nonchè dagli Accordi interbancari.

5 — Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato (art. 1845 Cod. Civ.).

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, di cui all'art. 1855 Cod. Civ., il recesso può essere esercitato col preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

6 — Interessi nei mutui ipotecari e nelle operazioni bancarie in genere.

Nel calcolo degli interessi di frazione d'anno sui mutui ipotecari e nel calcolo degli interessi a carico della clientela nelle operazioni bancarie in genere, gli Istituti ed Aziende di credito computano i giorni secondo l'anno civile e dividono il numero così ottenuto per il divisore fisso dell'anno commerciale.

Nel caso di effetti scontati non pagati a scadenza, gli interessi

di mora a carico del cliente sono conteggiati nella misura stabilita dalle condizioni e norme che regolano le operazioni e i servizi bancari, nonché dagli «Accordi interbancari».

7 — Chiusura del conto corrente e interesse composto.

Nelle operazioni bancarie l'interesse degli interessi (interesse composto) è calcolato portando in conto:

- a) — per i conti e depositi non vincolati, l'interesse semplice maturato annualmente;
- b) — per i conti e depositi vincolati, l'interesse semplice maturato alle relative scadenze o annualmente;
- c) — per i conti correnti, anche saltuariamente debitori, l'interesse semplice maturato alla fine di ogni trimestre, cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre.

L'interesse così portato in conto, produce a sua volta l'interesse nella stessa misura.

8 — Rinnovazione di precedente operazione cambiaria.

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria gli Istituti ed Aziende di credito fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

9 — Fondi (o somme) a disposizione — Significato bancario.

Le espressioni «fondi a disposizione» o «somme a disposizione» stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti od Aziende di credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

10 — Accredito in conto «salvo buon fine».

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri

titoli simili è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che l'Istituto od Azienda di credito ne abbia effettuato l'incasso. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

E' tuttavia in facoltà dell'Istituto od Azienda di credito di rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso. In caso di mancato incasso, all'Istituto od Azienda di credito spettano tutti i diritti ed azioni compresi quelli di cui all'articolo 1829 del Codice Civile.

La pratica suddetta è seguita anche nel caso di effetti accreditati salvo buon fine.

11 — Esecuzione di incarichi ricevuti dagli Istituti ed Aziende di credito (art. 1856 Cod. Civ.).

Gli incarichi che gli Istituti e le Aziende di credito operanti in Italia ricevono dall'estero sono regolati dalla legge italiana.

12 — Obblighi degli Istituti ed Aziende di credito nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione (art. 1838 — comma 2° — Codice Civile).

Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione, si intendono assunti a semplice custodia dagli Istituti ed Aziende di credito i titoli non quotati nelle borse italiane e che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove viene costituito il deposito, escluso, pertanto, ogni obbligo dell'Istituto od Azienda di credito di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l'esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi e per la conservazione dei titoli.

L'Istituto od Azienda di credito esegue tuttavia le istruzioni che il cliente, di propria iniziativa, abbia tempestivamente impartito.

— CAPITOLO 2 —

USI DELLE ASSICURAZIONI

Non esistono usi

— CAPITOLO 3 —

USI DELLE BORSE VALORI

Non esistono usi

TITOLO VII

ALTRI USI

— CAPITOLO 1 —

PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

Non esistono usi

— CAPITOLO 2 —

USI MARITTIMI

Non esistono usi

— CAPITOLO 3 —

USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

Non esistono usi

— CAPITOLO 4 —

USI NEI TRASPORTI AEREI

Non esistono usi

— CAPITOLO 5 —

USI NELLA CINEMATOGRAFIA

Non esistono usi

USI VARI IN AGRICOLTURA

A) — SOCCIDA

Si pratica specialmente in Mussomeli e S. Caterina Villarmosa. Gli animali allevati, di solito, sono bovini ed equini da lavoro, più rari gli ovini, i suini, ecc. La forma di contratto è prevalentemente quella scritta, rara la orale. In quest'ultimo caso il soccidante suole garantirsi con l'intestazione dei certificati anagrafici del bestiame (bovini, equini) a proprio nome.

La durata normale del rapporto è annuale; dal 1° settembre al 31 agosto. Alla scadenza, il contratto, salvo patto contrario, cessa di diritto.

In caso di morte di una delle parti contraenti, subentrano gli eredi, eccezione fatta per il Comune di Caltanissetta, in cui la soccida cessa.

La consegna e la riconsegna del bestiame si effettua quasi sempre sul fondo, raramente in fiera o altrove.

La direzione dell'impresa spetta sempre al soccidante; solo in caso d'urgenza il soccidario può vendere qualche capo di bestiame per macello, qualora esso non sia recuperabile in alcun modo. In questa ipotesi deve subito riferirne al soccidante, dando le prove necessarie.

Raramente il soccidante dà anticipazione di denaro o altro concorso al soccidario. Le spese per cure veterinarie, tasse, tributi, ecc. sono usualmente ripartite a metà.

Gli animali dati a soccida, morti per malattia e comunque per cause non imputabili al soccidario, non vengono reintegrati, il socci-

dario deve sempre avvisare sollecitamente il soccidante dando le opportune prove e il rendimento delle parti recuperabili.

Gli animali da ingrasso sono sempre mantenuti a cura e spese del soccidario, eccetto nel mese antecedente alla vendita, in cui il mangime straordinario è a carico d'ambo le parti.

Quando gli animali dati a soccida sono vacche lattifere con attitudine al lavoro, il soccidario ha diritto al latte e all'utilizzazione di esse per i lavori dell'azienda, purchè questi non siano nocivi ai capi e agli eventuali allievi («redi»).

In caso di «fida» (termine tipico di qualche zona della provincia, che serve ad indicare il contratto orale in forza del quale una parte affida ad un'altra capi di bestiame per il pascolo primaverile o per il tempo necessario, se di sesso femminile, per andare in calore ed accoppiarsi con il maschio del branco) il soccidario è tenuto ad avere buona cura degli animali, che restituisce al soccidante dopo il pascolo predetto o dopo che sia raggiunto lo scopo per cui l'animale è stato dato in «fida». Durante il periodo predetto il soccidario ha diritto ad un compenso in natura (usualmente: fave) e in denaro, fissato di comune accordo, oltre all'eventuale latte prodotto dai capi ricevuti in «fida».

Se i parti sopravvenuti sono venduti durante la soccida, il loro ricavato si suddivide a metà; altrimenti essi si ripartiscono in natura, alla fine del contratto.

Se durante la soccida gli animali consegnati dal soccidante al soccidario vengono venduti, l'aumento o la diminuzione di valore rispetto alla stima iniziale viene divisa in parti uguali; altrimenti, alla fine del contratto, si procede a stima e si suddivide in parti uguali l'aumento o la diminuzione del valore rispetto alla stima iniziale.

B) — SCAMBIO DI MANO D'OPERA TRA PICCOLI IMPRENDITORI

Lo scambio di mano d'opera tra piccoli imprenditori è usuale nella maggior parte dei Comuni della Provincia; esso si effettua tra gli stessi imprenditori (o per mezzo dei propri familiari), indipendentemente da vincoli di parentela o dalla vicinanza dei fondi.

Normalmente il trattamento vicendevole è uguale sia per i mezzi di lavoro (attrezzi ecc.) sia per la mano d'opera: non si corrisponde nè salario nè vitto.

Lo scambio in esame si verifica prevalentemente per l'aratura, per la semina, per la mietitura e la trebbiatura, per la zappatura dei vigneti e per la vendemmia.

Se lo scambio di mano d'opera si ha per uguale tipo di coltura, lavoro e periodo stagionale, la corresponsione delle giornate di lavoro deve essere uguale in quanto a durata, al numero dei prestatori d'opera e ai mezzi.

Nel caso che le rispettive prestazioni e le eventuali rifatte non si equivalgono, si suole effettuare il conguaglio in denaro secondo i prezzi del tempo in cui si sono avute le prestazioni.

C) — DISTANZE PER GLI ALBERI

In nessun Comune è lecito piantare alberi presso il confine, senza osservanza di distanze, eccezione fatta per Campofranco; in S. Caterina Villarmosa, sul confine, possono essere piantate solamente opunzie, i cui frutti sono divisi a metà tra i proprietari confinanti.

In Montedoro, per il mandorlo, l'uso impone la distanza di 13-14 metri dal confine; m. 1,50 per la vite. In S. Cataldo: m. 4 per il mandorlo, noce e carrubo; m. 3 per l'ulivo e il pistacchio; m. 2 per il pero

ed il melo. In Valledlunga: m. 2 per il mandorlo ed il pesco; m. 0,50 per la vite. In Riesi: m. 8 per l'ulivo ed il carrubo; m. 3 per il mandorlo e m. 1,50 per la vite. In Gela: vite m. 1; carrubo m. 8.

Le predette distanze si misurano: in Riesi: dalla faccia esterna dell'albero; in S. Cataldo: dalla base dell'albero presunta all'epoca del piantamento; in S. Caterina Villarmosa: dal centro del tronco dello albero.

Per l'inosservanza delle distanze predette suole esigersi la estirpazione dell'albero.

Circa l'inoltro di rami e radici nel fondo altrui, normalmente si esige la recisione dei rami, qualora non siano a notevole altezza, e la estirpazione delle radici da parte del proprietario dell'albero, che può accedere sul fondo altrui dietro preavviso (48 ore in S. Cataldo) e con l'obbligo di **risarcire eventuali danni**.

I frutti pendenti o caduti da rami protesi spettano in parti uguali ai proprietari dei fondi contigui in Montedoro e Riesi; al proprietario del fondo su cui protendono i rami, in S. Cataldo e Caltanissetta, al proprietario dell'albero (mandorli e ulivi), in S. Caterina Villarmosa, con obbligo di risarcimento di eventuali danni in seguito a raccolta dei frutti; in tutta la Provincia, ad ambo i proprietari, se trattasi di opunzie.

E' da rilevare che non si osserva alcuna distanza, nell'ex feudo Nobile dell'agro di Gela, per gli alberi dei boschi, sul confine con terreni non boschivi, e che uguale uso esiste, in tutto l'agro di Gela, per le piante di durata temporanea, di qualunque specie, nonchè per i canneti che nascono spontaneamente lungo il confine.

**D) — RACCATTONATURA DI FRUTTI PENDENTI RESIDUATI
(«RAPOCCI»).**

E' vietata la raccattatura di olive, mandorle, pistacchi, ecc. residuati, se nella contrada e tanto meno nel fondo non sia stata completata la raccolta.

E) — PASCOLO.

Costituisce avvertimento del divieto di pascolo una canna fissata nei seminativi semplici o una «manata» di ristoppa legata agli alberi, nei luoghi più vicini alla via di accesso ed ai limiti del fondo.

F) — BRUCIATURE DELLE RISTOPPIE.

Sogliono effettuarsi dal 15 agosto in poi.

G) — DELIMITAZIONE DEI FONDI.

I confini dei fondi, qualora non siano naturalmente delimitati con corsi di acqua, burroni, strade, etc. sogliono essere indicati con «pipituna» (mucchi di pietra) o pilieri (pietre regolarmente sagomate), con muri a secco, con siepi di piante spinose (rovi); fichi d'india, fili metallici spinati, ecc.

APPENDICE

- I) — Tavole di ragguglio di misure locali.
- II) — Tabella delle percentuali di mediazione.
- III) — Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari (Revisione 1962).
- IV) — «Incoterms 1953».
- V) — Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale.

«TAVOLE DI RAGGUA

A) - Misure di superficie:

COMUNE	Misura base Tomolo = Are	Aratata	Salma S	Tomolo T
Acquaviva Platani	21,1952	—	16 T	4 Qt.
Bompensiere	21,1952	—	16 T	4 Mn.
Butera	21,4359	—	16 T	4 Mn.
Caltanissetta	27,1248	—	16 T	4 Mn.
Campofranco	23,6156	—	16 T	4 Qt.
Delia	24,3750	—	16 T	4 Mn.
Gela	21,43	—	16 T	4 Mn.
Marianopoli	21,1952	—	16 T	4 Mn.
* » (*)	21,4313	—	16 T	4 Mn.
Mazzerino	21,4359	—	16 T	4 Mn.
Milena	24,44	—	16 T	4 Qt.
Montedoro	22,4361	—	16 T	4 Mn.
Mussomeli	21,20	—	16 T	4 Qt.
Niscemi	21,4359	9 S	16 T	4 Mn.
Resuttano	21,43	—	16 T	4 Mn.
Riesi	21,43	9 S	16 T	4 Mn.
S. Cataldo	27,2240	—	16 T	4 Mn.
S. Caterina Vill.ssa	21,4359	—	16 T	4 Mn.
Serradifalco	27,2240	—	16 T	4 Mn.
Sommatino	21,4359	—	16 T	2 Mz.
Sutera	24,4427	—	16 T	4 Qt.
Vallelunga Pratameno	13,94	—	16 T	4 Mn.
Villalba	13,9443	—	16 T	4 Mn.

Mondello Mn.	Quarto Qt.	Mezzetto Mz.	Carozzo Cr.	Note
—	4 Qg.	—	—	(*) In Marianopoli sono in uso due unità di misura a- venti sempre per base il to- molo.
4 Qg.	—	—	—	
4 Ml.	—	—	—	
4 Cr.	4 Qg.	—	4 Qt.	
—	4 Qg.	—	—	Sottomultipli richiamati nella tavola :
4 Qt.	—	—	—	
4 Cr.	—	—	32 Cn	
4 Cr.	4 Qg.	—	4 Qt.	
4 Cr.	4 Qg.	—	4 Qt.	= Quartifoglio = Qg.
4 Ml.	—	—	—	= Molitura = Ml.
—	4 Qg.	—	—	= Sedicino = Sn
4 Qt.	—	—	—	= Canna = Cn
—	4 Sn	—	—	
4 Cr.	—	—	32 Cn	
4 Cr.	—	—	—	
4 Cr.	—	—	—	
4 Cr.	4 Qg.	—	4 Qt.	
4 Cr.	4 Qg.	—	4 Qt.	
4 Cr.	4 Qg.	—	4 Qt.	
—	—	4 Qt.	—	
—	4 Qg.	—	—	
4 Qt.	4 Qg.	—	—	
4 Cr.	4 Qg.	—	4 Qt.	

B) — MISURE DI CAPACITA':

a) Per Aridi:

- 1 — Salma «alla grossa» comprende 20 tumoli, pari a Kg. 280 di grano, Kg. 220 di orzo, Kg. 160 di avena.
Per le fave comprende 25 tumoli, pari a Kg. 250.
- 2 — Salma «alla sottile» comprende 16 tumoli, pari a Kg. 224 di grano, Kg. 176 di orzo, Kg. 128 di avena.
- 3 — Il tumolo comprende 4 mondelli ed è pari a Kg. 14 di grano, Kg. 11 di orzo, Kg. 8 di avena, Kg. 10 di fave.
- 4 — Il mondello comprende 4 quarti, pari a Kg. 3,500 di grano, Kg. 2,750 di orzo, Kg. 2 di avena, Kg. 2,500 di fave.

b) — Per Liquidi (Mosto):

- 1 — La salma in Gela si compone di 16 quartare, pari a litri 160; in Mazzarino è di 16 mezze, pari a litri 275.
- 2 — La quartara, di 2 «lancedde» di 5 litri, è pari a litri 10.
- 3 — La botte si compone di 10 quartare e 4 lancedde ed è pari a litri 120.
- 4 — Il barile di 8 quartare è pari a litri 80.
- 5 — La mezzalora è pari a litri 8,750.

TABELLA DELLE PERCENTUALI DI MEDIAZIONE

1) — Beni immobili:

— Compra-vendita — sul prezzo	L. 1%	p.p.
— Locazione — sulla prima annualità di fitto	L. 1%	p.p.
— Mutui — sulla somma mutuata — da parte del mutuatario	L. 1%	
— Cessioni di esercizi industriali e commerciali — sul prezzo di cessione	L. 1%	p.p.
— Affitto di terre coltivate o pascoli (vendite di pascoli) — sul prezzo	L. 0,50%	p.p.

2) — Prodotti Agricoli e derivati:

— Grano, fave, ceci, lenticchie, orzo, avena, fieno, paglia	L. 50 per q.le	p.p.
— Farine e semole, olive (a colpo ed a peso), olio, carrube, carciofi — sul prezzo di contrattazione	L. 1%	p.p.
— Uva da vino (Gela) sul prezzo di contrattazione	L. 1%	d.v.
— Uva da tavola (Gela) sul prezzo di contrattazione	L. 3%	d.v.
— Uva (resto provincia) — sul prezzo di contrattazione	L. 1%	d.v.

- Mosto (Gela) — sul prezzo di contrattazione L. 0,50% d.v.
- Mosto (resto provincia) — sul prezzo di contrattazione L. 1% d.v.
- Agrumi — sul prezzo di contrattazione L. 1,50% p.p.
- Cotone, frutta e ortaglie — sul prezzo di contrattazione L. 1% d.v.
- Mandorle e pistacchi in guscio L. 100 per q.le p.p.
- Mandorle sgusciate L. 300 per q.le p.p.
- Pistacchi sgusciati L. 500 per q.le p.p.
- Vino L. 1 a litro p.p.

3) — Latticini — Lana — Miele: sul prezzo di contrattazione L. 1% p.p.

4) — Bestiame:

- Per quanto riguarda il bestiame, invece, nelle contrattazioni, sia in fiera che fuori fiera, la mediazione, nella misura dell'1%, è corrisposta dal solo venditore, mentre il compratore si limita a versare una regalia, a sua discrezione.

5) — La mediazione viene corrisposta a consegna avvenuta.

NOTA: p.p. = per parte — d.v. = dal venditore.

NORME ED USI UNIFORMI
RELATIVI AI CREDITI DOCUMENTARI
(Revisione 1962)

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO
DELLA CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE
(Novembre 1962)

Le «Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari» codificate nel 1933 dal VII Congresso della Camera di Commercio Internazionale rivedute dal suo XIII Congresso nel 1951, sono state adottate ufficialmente da numerosi Paesi.

In seguito, peraltro, la pratica del credito documentario ha raggiunto uno sviluppo tale da far giudicare opportuna la revisione del testo in vigore al fine di assicurare l'adesione dei Paesi che finora non avevano adottato le «Norme ed usi uniformi».

La Camera di Commercio Internazionale ha quindi elaborato un nuovo testo.

La Camera di Commercio Internazionale sottopone tale nuovo testo, per l'adozione, alle Associazioni Bancarie dei diversi Paesi, raccomandando che, per quanto possibile, le banche lo mettano in vigore uniformemente col 1° luglio 1963.

(Dalla Brochure n. 222 della Camera di Commercio Internazionale). Riproduzione e traduzione a cura della Associazione Bancaria Italiana — Roma 1963.

NORME ED USI UNIFORMI RELATIVI AI CREDITI DOCUMENTARI

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

a) Queste disposizioni e definizioni, nonchè gli articoli che seguono, si applicano a qualsiasi credito documentario e sono vincolanti per tutte le parti interessate, a meno che non sia stato espressamente convenuto in modo diverso.

b) In queste disposizioni, definizioni ed articoli, le espressioni «credito (i) documentario (i)» e «credito (i)» comprendono qualsiasi stipulazione, comunque denominata o designata, con la quale una banca (banca emittente), operando su richiesta e conformemente alle istruzioni di un cliente (ordinate), provvederà ad effettuare un pagamento ad un terzo (beneficiario) o a suo ordine od a pagare, accettare o negoziare tratte emesse dal beneficiario, o ad autorizzare un'altra banca a dar corso a tali pagamenti od a pagare, accettare o negoziare tali tratte, contro consegna dei documenti prescritti ed in quanto siano osservate le condizioni stipulate.

c) I crediti sono, per loro natura, operazioni distinte dalle vendite o da altri contratti, che possono formarne la base, ma che non riguardano e non impegnano in alcun modo le banche.

d) Le istruzioni relative ai crediti, ed i crediti stessi, debbono essere completi e precisi. Al fine di evitare confusioni e malintesi, la banca emittente scoraggerà ogni tendenza dell'ordinante ad inserirvi eccessivi dettagli.

e) Quando la banca che per prima ha il diritto di avvalersi di una facoltà di scelta, prevista dalle presenti norme, esercita tale diritto, la sua decisione vincola tutte le parti interessate.

f) Il beneficiario di un credito non può in alcun caso avvalersi dei rapporti contrattuali esistenti tra le banche oppure tra l'ordinante e la banca emittente.

A) — *FORMA E NOTIFICA DEI CREDITI*

ARTICOLO 1. — I crediti possono essere:

- a) revocabili —
- b) irrevocabili —

In ogni credito deve quindi indicarsi chiaramente se esso è revocabile o irrevocabile.

In mancanza di tale indicazione il credito sarà considerato revocabile anche se è stato indicato un termine di scadenza.

ARTICOLO 2 — Un credito revocabile non costituisce impegno giuridicamente vincolante della banca o delle banche interessate verso il beneficiario, giacchè tale credito può essere modificato o revocato in qualsiasi momento senza che il beneficiario ne venga avvisato.

Tuttavia, quando un credito revocabile sia stato trasmesso ad una filiale o ad altra banca, presso la quale sarà utilizzabile, la modifica o la revoca ha effetto soltanto dopo che detta filiale o banca abbia ricevuto il relativo avviso e non pregiudica il diritto di questa filiale o

banca ad essere rimborsata per ogni pagamento, accettazione o negoziazione da essa effettuato prima del ricevimento dell'avviso di modifica o di revoca.

ARTICOLO 3 — Un credito irrevocabile costituisce un impegno inderogabile della banca emittente e comporta l'obbligo di questa nei confronti del beneficiario o, secondo i casi, del beneficiario e del portatore di buona fede delle tratte emesse e/o dei documenti presentati in base ad esso, di dare debita esecuzione alle clausole di pagamento, accettazione o negoziazione contenute nel credito, semprechè tutte le condizioni del credito stesso siano state osservate.

Un credito irrevocabile, può essere avisato al beneficiario tramite altra banca (banca avisante), senza impegno per quest'ultima; tuttavia quando la banca emittente autorizza un'altra banca a confermare il proprio credito irrevocabile e quest'ultima agisce in conformità, tale conferma costituisce per la banca confermante un impegno inderogabile a dare debita esecuzione alle clausole di pagamento o di accettazione, o, nel caso di credito utilizzabile mediante negoziazione di tratte, a negoziare le tratte stesse senza rivalsa contro il traente.

Questi impegni non possono essere modificati o annullati senza l'accordo di tutte le parti interessate.

ARTICOLO 4 — Quando la banca emittente incarica un'altra banca, per cablogramma, telegramma o telex, di avisare un credito e l'originale della lettera di credito stessa deve essere lo strumento di utilizzo del credito, la banca emittente deve inviare al beneficiario lo originale della lettera di credito ed ogni successiva modifica, per il tramite della banca avisante.

La banca emittente risponde di ogni conseguenza che possa derivare dalla mancata osservanza, da parte sua, di questa procedura.

ARTICOLO 5 — Quando una banca è incaricata, per cablogramma, telegramma o telex, di aprire, confermare o avvisare un credito in termini analoghi a quelli di un credito precedentemente aperto e poi modificato, s'intende che le condizioni del credito da aprire, confermare od avvisare saranno comunicate al beneficiario senza tener conto di queste modifiche, a meno che le istruzioni non specifichino chiaramente quali siano le modifiche da applicare.

ARTICOLO 6 — Se le istruzioni di aprire, confermare o avvisare un credito sono incomplete o non chiare, la banca incaricata di eseguire tali istruzioni può dare al beneficiario un avviso preliminare a semplice titolo informativo e senza responsabilità; in tal caso il credito sarà aperto, confermato o avvisato soltanto quando la banca avrà ricevuto le precisazioni necessarie.

B) — RESPONSABILITA'

ARTICOLO 7 — Le banche devono esaminare con ragionevole cura tutti i documenti per accertare che essi appaiano conformi alle condizioni del credito.

ARTICOLO 8 — Nelle operazioni di credito documentario tutte le parti interessate si devono basare sui documenti, indipendentemente dalle merci.

Il pagamento, l'accettazione o la negoziazione contro documenti che appaiano conformi alle condizioni del credito, effettuato da una banca in tal senso autorizzata, obbliga la parte che ha dato l'autorizzazione a ritirare i documenti ed a rimborsare la banca che ha effettuato il pagamento, l'accettazione o la negoziazione.

Se, al ricevimento dei documenti, la banca emittente rileva che essi non appaiono conformi alle condizioni del credito, detta banca deve decidere, solo sulla base di questi documenti, se contestare la conformità del pagamento, dell'accettazione o della negoziazione alle condizioni del credito.

In caso affermativo, avviso motivato a tale effetto deve essere dato con telegramma od altro mezzo rapido alla banca che ha rimesso i documenti; questo avviso deve precisare che i documenti sono tenuti a disposizione di detta banca o che le vengono restituiti. La banca emittente avrà un ragionevole periodo di tempo per esaminare i documenti.

ARTICOLO 9 — Le banche non assumono alcuna responsabilità per la forma, la sufficienza, l'esattezza, l'autenticità, la falsificazione, la portata legale di qualsiasi documento, nè per le condizioni generali e/o particolari predisposte o aggiunte nei documenti; esse non assumono alcuna responsabilità nemmeno per la descrizione, la quantità, il peso, la qualità, lo stato, l'imballaggio, la consegna, il valore o l'esistenza delle merci rappresentate dai documenti, nè infine per la buona fede, per gli atti e/o omissioni, per la solvibilità, l'adempimento delle obbligazioni o lo standing degli speditori, vettori o assicuratori della merce, o di qualsiasi altra persona.

ARTICOLO 10 — Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi e/o perdite nell'inoltro di messaggi, lettere o documenti, nè per i ritardi, mutilazioni o altri errori che potessero verificarsi nella trasmissione di cablogrammi, telegrammi o telex, nè per gli errori di traduzione o interpretazione di termini tecnici. Le banche si riservano il diritto di trasmettere i termini dei crediti senza tradurli.

ARTICOLO 11 — Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze che potessero derivare dall'interruzione della propria attività provocata da scioperi, serrate, sommosse, disordini civili, insurrezioni, guerre, casi di forza maggiore, o da qualsiasi altra causa indipendente dalla loro volontà. Qualora il credito scada durante una tale interruzione, le banche, salvo specifica autorizzazione, non effettueranno alcun pagamento, accettazione o negoziazione posteriormente alla scadenza.

ARTICOLO 12 — Le banche che per eseguire le istruzioni dello ordinante si avvalgono dei servizi di altra banca agiscono per conto ed a rischio dello stesso.

Esse non assumono alcuna responsabilità per il caso che le istruzioni da esse trasmesse non vengano eseguite, e ciò anche qualora esse medesime avessero preso l'iniziativa della scelta dell'altra banca.

L'ordinante assume tutti gli obblighi e le responsabilità derivanti dalle leggi e dagli usi vigenti nei paesi esteri ed è tenuto a risarcire le banche per le relative conseguenze.

C) — DOCUMENTI

ARTICOLO 13 — Tutte le istruzioni di aprire, confermare o avisare un credito devono specificare con precisione i documenti a fronte dei quali deve essere effettuato il pagamento, l'accettazione o la negoziazione.

Termini quali «di prim'ordine», «ben conosciuto», «qualificato» e simili non dovranno essere usati per designare gli emittenti dei documenti richiesti dal credito; se termini del genere figurano nel credito, le banche accetteranno i documenti così come presentati, senza alcuna maggiore responsabilità da parte loro.

— Documenti comprovanti l'imbarco o la spedizione — (Documenti di spedizione)

ARTICOLO 14 — Salvo quanto disposto al successivo art. 18, la data della polizza di carico, o la data indicata dal timbro di ricevimento ed annotata su qualsiasi altro documento d'imbarco o di spedizione, sarà considerata in ogni singolo caso come data d'imbarco o di spedizione della merce.

ARTICOLO 15 — L'indicazione «nolo pagato» o «nolo pagato in anticipo», apposta mediante stampiglia o in altro modo sui documenti comprovanti l'imbarco o la spedizione, sarà considerata come prova dell'avvenuto pagamento del nolo.

L'indicazione «nolo pagabile in anticipo» o «nolo da pagarsi in anticipo», o una indicazione di significato analogo, apposta mediante stampiglia o in altro modo su tali documenti, non sarà considerata come una prova dell'avvenuto pagamento del nolo.

Salvo che il credito non disponga diversamente o che uno dei documenti presentati a valere sul credito non implichi il contrario, le banche potranno onorare i documenti portanti l'indicazione che il nolo o le spese di trasporto sono pagabili alla consegna.

ARTICOLO 16 — Documento di spedizione netto è un documento su cui non siano state aggiunte clausole o annotazioni constatanti espressamente lo stato difettoso della merce e/o dell'imballaggio.

Le banche rifiuteranno i documenti di spedizione che portino tali clausole o annotazioni, a meno che il credito non indichi espressamente le clausole o annotazioni che sono accettabili.

— **Polizze di carico marittime**

ARTICOLO 17 — Salvo che il credito non lo autorizzi espressamente, non saranno accettate polizze di carico dei seguenti tipi:

- a) — polizze di carico emesse da spedizionieri;
- b) — polizze di carico emesse in virtù di un contratto di noleggio e sottoposte alle relative condizioni;
- c) — polizze di carico che prevedono il trasporto su velieri.

Per contro, salvo che il credito non disponga diversamente, saranno accettate polizze di carico dei seguenti tipi:

- a) — polizze di carico dette «Port» o «Custody» Bills of Lading per spedizioni di cotone dagli Stati Uniti d'America;
- b) — polizze di carico dette «Through» Bills of Lading emesse da compagnie di navigazione o da loro agenti, anche se coprono trasporti di specie diverse.

ARTICOLO 18 — Salvo che il credito non disponga diversamente, le polizze di carico devono indicare che le merci sono caricate «a bordo».

La messa a bordo può essere provata con una polizza di carico «a bordo», oppure mediante una annotazione a tale effetto datata e firmata o siglata, dal vettore o dal suo agente; la data di questa annotazione sarà considerata come la data di messa a bordo e di spedizione.

ARTICOLO 19 — Salvo che il trasbordo non sia vietato dalle condizioni del credito, saranno accettate le polizze di carico dalle quali risulti che le merci verranno trasbordate durante il percorso, a condizione che l'intero viaggio sia coperto da una sola polizza di carico.

Le polizze di carico contenenti clausole stampate che riservano

ai vettori il diritto di effettuare trasbordi saranno accettate anche quando il credito vieti i trasbordi.

ARTICOLO 20 — Le banche rifiuteranno polizze di carico attestanti il carico delle merci sopra coperta, salvo che il credito non lo autorizzi espressamente.

ARTICOLO 21 — Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche possono esigere che il nome del beneficiario figuri sulla polizza di carico come caricatore o girante.

— **Altri documenti di spedizione, ecc.**

ARTICOLO 22 — Le banche considereranno regolari le lettere di vettura ferroviaria, reversali ferroviarie, duplicati di lettere di vettura, polizze di carico fluviali, ricevute e certificati di spedizione postale, ricevute di posta aerea, polizze di carico aeree, lettere o ricevute di trasporto aereo, lettere di vettura rilasciate da autotrasportatori, o altri documenti simili, quando detti documenti portano la stampiglia di ricevimento del vettore o dell'emittente o quando portano una firma.

ARTICOLO 23 — Quando un credito esige una attestazione o certificazione di peso per trasporti non marittimi, le banche accetteranno l'apposizione di una stampiglia di pesatura od ogni altra forma ufficiale di indicazione del peso su documenti di spedizione, a meno che il credito non prescriva un certificato di peso separato o indipendente.

ARTICOLO 24 — I documenti di assicurazione devono essere quelli specificatamente indicati nel credito ed essere emessi e/o firmati da compagnie di assicurazione o da loro agenti, oppure da assicuratori (underwriters).

Le «note di copertura» (cover notes) emesse da sensali (brokers) non saranno accettate, salvo specifica autorizzazione nel credito.

ARTICOLO 25 — Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche possono rifiutare i documenti di assicurazione che portino una data posteriore alla data di spedizione indicata sui documenti di spedizione.

ARTICOLO 26 — Salvo che il credito non disponga diversamente, il documento di assicurazione deve essere stilato nella stessa moneta del credito.

Il valore minimo che deve essere assicurato è il valore CIF delle merci. Tuttavia, quando il valore CIF delle merci non può essere determinato in base a quanto appare dai documenti, le banche accetteranno come valore minimo, l'importo maggiore fra quello di utilizzo del credito e quello della relativa fattura commerciale.

ARTICOLO 27 — Nei crediti deve indicarsi esplicitamente il tipo di assicurazione richiesto e, all'occorrenza, i rischi addizionali che devono essere coperti. Non devono usarsi termini imprecisi quali «rischi usuali» o «rischi abituali».

In mancanza di istruzioni specifiche le banche accetteranno la copertura assicurativa quale risulterà dai documenti presentati.

ARTICOLO 28 — Quando un credito prescrive «assicurazione contro tutti i rischi», le banche accetteranno un documento di assicurazione in cui figurì una qualsiasi clausola ed annotazione «tutti i rischi», senza incorrere in responsabilità nel caso in cui particolari rischi non siano coperti.

ARTICOLO 29 — Le banche possono accettare un documento di assicurazione indicante che la copertura comporta una franchigia, a meno che nel credito non sia esplicitamente indicato che l'assicurazione non deve prevedere alcuna percentuale di franchigia.

— **Fatture commerciali**

ARTICOLO 30 — Salvo ch il credito non disponga diversamente, le fatture commerciali devono essere stilate al nome dell'ordinante.

Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche possono rifiutare le fatture emesse per un ammontare superiore a quello consentito dal credito.

La descrizione delle merci nelle fatture commerciali deve corrispondere a quella del credito. Su tutti gli altri documenti le merci possono essere descritte in termini generici.

— **Altri documenti**

ARTICOLO 31 — Quando sono richiesti altri documenti, come ricevute di deposito, ordini di consegna, fatture consolari, certificati di origine, di peso, di qualità od analisi, ecc., senza ulteriori precisazioni, le banche possono accettare tali documenti così come presentati senza incorrere in alcuna responsabilità.

D) — DISPOSIZIONI DIVERSE

— Quantità e importo

ARTICOLO 32 — Le espressioni «intorno», «circa» o equipollenti sono da interpretare nel senso che permettono uno scarto massimo del 10% in più o in meno, applicabile, a seconda del loro collocamento nelle istruzioni, all'importo del credito, oppure alla quantità o al prezzo unitario delle merci.

Salvo che il credito non prescriva che la quantità delle merci non può essere nè inferiore nè superiore a quella specificata, sarà ammessa una tolleranza del 3% in più o in meno, ma sempre a condizione che l'ammontare totale degli utilizzi non superi l'ammontare del credito. Questa tolleranza non si applica quando il credito specifica la quantità in unità di imballaggio, recipienti o articoli.

— Spedizioni parziali

ARTICOLO 33 — Sono consentite spedizioni parziali, salvo che il credito non contenga esplicite istruzioni contrarie.

Le spedizioni effettuate sulla stessa nave e per lo stesso viaggio non si considerano spedizioni parziali, anche se le polizze di carico attestanti la messa «a bordo» portano date diverse.

ARTICOLO 34 — Se è prescritta una spedizione frazionata entro periodi determinati, e una frazione non è spedita entro il termine per essa stabilito, il credito cessa di essere disponibile per questa frazione e per tutte le successive, salvo che il credito non disponga altrimenti.

ARTICOLO 35 — Qualsiasi credito irrevocabile deve essere presentato al banco di pagamento prima del termine di scadenza per la presentazione dei documenti per l'accettazione o la negoziazione, e ciò anche se sia indicata una data ultima per la spedizione.

ARTICOLO 37 — Quando il termine di scadenza giorno in cui le banche sono chiuse per ragioni diverse indicate nell'articolo 11, il periodo di validità è prorogato fino al primo giorno lavorativo seguente.

Le banche che effettuano il pagamento, l'accettazione alla data così prorogata devono unire ai documenti attestazione redatta nei seguenti termini:

ARTICOLO 38 — La validità di un credito revoca-
precisato un termine di scadenza, sarà considerata sca-
mesi a partire dalla data dell'avviso inviato al beneficiario
presso la quale il credito è utilizzabile.

100 —

proroga del termine ultimo stabilito per la spedizione protrarrà di altrettanto la validità del credito.

Se un credito prevede una data ultima per la spedizione, la proroga del periodo di validità non comporta, salvo esplicite istruzioni in senso diverso, la proroga della data di spedizione.

— Imbarco, caricamento o spedizione

ARTICOLO 40 — Salvo che il credito non disponga diversamente, le parole «partenza», «invio», «caricamento», «imbarco», usate per indicare la data ultima di spedizione delle merci, si considerano sinonimi di «spedizione».

Espressioni come «pronto», «immediatamente», «il più presto possibile» ed altre analoghe, non dovrebbero essere usate. Tuttavia, se sono usate, le banche le interpreteranno come una richiesta di spedizione entro 30 giorni a partire dalla data dell'avviso del credito inviato al beneficiario dalla banca emittente o, a seconda del caso, dalla banca avisante.

— Presentazione

ARTICOLO 41 — I documenti devono essere presentati entro un termine ragionevole dalla loro emissione. La banca richiesta di effettuare il pagamento, l'accettazione o la negoziazione può rifiutare i documenti se, a suo giudizio, sono presentati con indebito ritardo.

ARTICOLO 42 — Le banche non sono tenute ad accettare documenti che siano presentati in ore diverse da quelle di apertura dei loro sportelli.

— Termini di tempo

ARTICOLO 43 — Le espressioni «prima metà», «seconda metà» di un mese si intendono come equivalenti rispettivamente a «dal primo al quindici incluso» e «dal sedici all'ultimo giorno del mese incluso».

Articolo 44 — I termini «principio», «metà» o «fine» del mese si intendono come equivalenti rispettivamente a «dal primo al dieci incluso», «dall'undici al venti incluso» e «dal ventuno all'ultimo giorno del mese incluso».

ARTICOLO 45 — Quando la banca emittente chiede che il credito sia confermato o avisato come valido «per la durata di un mese», di «sei mesi», ecc., senza specificare la data a partire dalla quale questo periodo decorre, la banca incaricata della conferma o dell'avviso confermerà o avviserà il credito come valido sino alla fine del periodo indicato a partire dalla data di tale conferma o avviso.

E) — TRASFERIMENTO

ARTICOLO 46 — Un credito trasferibile è un credito in virtù del quale il beneficiario ha il diritto di dare istruzioni alla banca incaricata di effettuare il pagamento o l'accettazione, o ad ogni banca che possa negoziarlo, di rendere il credito utilizzabile, in tutto o in parte, da una o più terze persone (secondi beneficiari).

Un credito può essere trasferito soltanto se è espressamente indicato come «trasferibile» dalla banca emittente. Termini come «divisi-

bile», «frazionabile», «cedibile» e «trasmissibile» nulla aggiungono al significato del termine «trasferibile» e non devono usarsi.

Un credito trasferibile può essere trasferito una sola volta. Frazioni di un credito trasferibile (non eccedenti nel totale l'importo del credito) possono essere trasferite separatamente, a condizione che non siano vietate spedizioni parziali; l'insieme di tali trasferimenti è considerato come un unico trasferimento del credito. Il credito può essere trasferito soltanto alle condizioni specificate nel credito originario, ad eccezione dell'importo del credito, dei prezzi unitari in esso indicati e del periodo di validità o termine d'imbarco, che possono essere ridotti od abbreviati. Inoltre il nome del primo beneficiario può sostituire quello dell'ordinante, ma se, in base al credito originario, il nome di quest'ultimo deve apparire su ogni altro documento diverso dalla fattura, questa prescrizione deve essere rispettata.

Il primo beneficiario ha il diritto di sostituire con proprie fatture quelle del secondo beneficiario, per un importo non superiore a quello del credito originario ed ai prezzi unitari originari stabiliti nel credito; quando si verifica tale sostituzione di fatture, il primo beneficiario può chiedere che gli sia riconosciuta, in virtù del credito, la differenza eventualmente esistente fra l'importo delle proprie fatture e quello delle fatture del secondo beneficiario. Quando un credito è stato trasferito ed il primo beneficiario deve fornire le proprie fatture in sostituzione di quelle del secondo beneficiario ma omette di farlo a prima richiesta, la banca che effettua il pagamento, l'accettazione o la negoziazione ha il diritto di inviare alla banca emittente i documenti ricevuti a fronte del credito, comprese le fatture del secondo beneficiario, e ciò senza incorrere in responsabilità nei riguardi del primo beneficiario.

Il primo beneficiario di un credito trasferibile può trasferire il credito ad un secondo beneficiario nello stesso paese; ma la facoltà di trasferire il credito ad un secondo beneficiario in altro paese deve es-

sere esplicitamente indicata nel credito. Il primo beneficiario ha il diritto di chiedere che il pagamento o la negoziazione sia fatta al secondo beneficiario nel luogo in cui il credito è stato trasferito, entro il giorno di scadenza del credito originario incluso, e ciò senza pregiudizio del diritto del primo beneficiario di rimettere in seguito le proprie fatture in sostituzione di quelle del secondo beneficiario e di reclamare qualsiasi differenza che gli fosse dovuta.

La banca alla quale è stato richiesto di effettuare il trasferimento, sia che abbia confermato o meno il credito, non avrà alcun obbligo di effettuare tale trasferimento se non nei limiti e nelle forme da essa espressamente consentite ed a condizione che le siano pagate le spese relative.

Salvo che il credito non disponga diversamente, le competenze bancarie relative al trasferimento sono a carico del primo beneficiario.

Appendice IV

INCOTERMS 1953

INTRODUZIONE

1 — Gli «Incoterms» hanno per scopo di fornire un insieme di regole internazionali, aventi carattere facoltativo, che permettano una precisa interpretazione dei principali termini usati nei contratti di compravendita con l'estero. Gli «Incoterms» sono destinati agli uomini di affari che preferiscono la certezza di regole internazionali uniformi, alla incertezza dovuta alle diverse interpretazioni date agli stessi termini nei vari Paesi.

2 — Spesso le parti contraenti ignorano le differenze tra gli usi commerciali dei rispettivi Paesi. Questa diversità di interpretazione ostacola costantemente gli scambi internazionali, provoca malintesi, controversie e ricorso ai tribunali, cose tutte che implicano perdita di tempo e di denaro. Appunto allo scopo di mettere a disposizione dei commercianti uno strumento atto ad eliminare le principali cause delle difficoltà di codesto ordine, la Camera di Commercio Internazionale pubblicò nel 1936 una serie di regole internazionali per la interpretazione dei termini commerciali, note sotto il nome di «Incoterms 1936». E' apparso ora necessario addivenire ad una revisione dell'edizione originale degli «Incoterms», allo scopo di presentare una serie di regole aggiornate e conformi, nelle grandi linee, a quanto praticato dalla maggioranza degli operatori che hanno relazioni di affari con l'estero.

3 — Le principali difficoltà che incontrano importatori ed espor-

NOTA — La traduzione italiana è stata curata dalla Sezione Italiana della C. C. I. con la collaborazione e la revisione del Prof. Giorgio Berlingieri, delegato della Sezione nel Comitato dei Termini Commerciali della C.C.I.

tatori sono di tre ordini. Esse derivano in primo luogo dalla incertezza nello stabilire la legge nazionale applicabile al contratto, in secondo luogo dall'insufficienza di informazioni ed infine dalla diversità di interpretazione. L'adozione degli «Incoterms» può ridurre in modo considerevole queste difficoltà, che sono d'impaccio al commercio.

— **Concetti fondamentali seguiti nella revisione**

4 — Nell'elaborazione di queste regole il Comitato dei termini commerciali della C.C.I. si è ispirato ai seguenti concetti fondamentali:

- a) — Le regole mirano a definire con la massima precisione gli obblighi delle parti contraenti.
- b) — Le regole sono state stabilite in conformità della prassi più diffusa nel commercio internazionale, affinché esse possano venire adottate dal maggior numero di interessati. D'altra parte, per consentire agli operatori che trattano con l'estero, e che erano abituati a valersi degli «Incoterms 1936», di sostituire facilmente a questi gli «Incoterms 1953», è stato preso come punto di partenza della revisione il testo degli «Incoterms 1936».

Era stato proposto di inserire talune nuove regole tendenti a migliorare certe pratiche commerciali correnti. Il Comitato non ha ritenuto di aderire per due ragioni: b-a) le norme che l'uomo della pratica ha filtrato poco a poco dall'esperienza come le più giudiziose, sono generalmente migliori delle concezioni teoriche che vorrebbero migliorarle; b-b) l'obiettivo essenziale è quello di raggiungere l'accordo su una regolamentazione internazionale diffusamente adottata. Una volta otte-

nuto questo risultato, un grande passo sarà stato fatto e si potranno allora adottare gradualmente miglioramenti.

- c) — Relativamente alle pratiche correnti che denunciano notevoli divergenze, è stato adottato il principio che il prezzo fissato nel contratto su base «Incoterms 1953» definisce gli obblighi minimi del venditore, lasciando naturalmente libere le parti contraenti di stabilire nei loro contratti eventuali altri obblighi, oltre quelli fissati dagli «Incoterms 1953».

A tale riguardo si richiama in modo particolare l'attenzione sulle disposizioni dell'Art. A.5 del contratto CIF relative alla assicurazione.

— Usi di un commercio particolare e del porto

5 — Su certi punti è stato impossibile fissare disposizioni precise. In questi casi le regole stabiliscono che fanno stato gli usi del commercio o del porto specificati.

Questi riferimenti agli usi sono stati limitati al minimo indispensabile ma non è stato possibile evitarli totalmente.

— Disposizioni speciali dei singoli contratti

6 — Sulle regole prevalgono le disposizioni particolari inserite dalle parti nel loro contratto.

7 — Le parti possono pertanto fare riferimento agli «Incoterms 1953» quale base del loro contratto pur inserendo modifiche o aggiunte nella misura in cui le esigenze del loro commercio, circostanze particolari o la loro personale convenienza lo rendano opportuno. Ad

esempio, alcuni commercianti richiedono talvolta al venditore CIF l'assicurazione sui rischi di guerra, oltre la normale assicurazione marittima. In questo caso, il compratore potrà precisare: «Incoterms 1953 CIF più assicurazione rischi di guerra». Il venditore, allora, stabilirà il suo prezzo su questa base.

— Varianti ai contratti C & F e CIF

8 — Gli operatori devono essere molto cauti prima di usare varianti ai termini C & F e CIF, come per esempio «C & F e CIF merce sdoganata e diritti di dogana pagati», oppure altre espressioni del genere. L'aggiunta di una sola parola e magari di una sola lettera ai termini C & F e CIF può talvolta provocare conseguenze assolutamente impreviste ed il carattere stesso del contratto può esserne alterato. Inoltre, se gli operatori adottano simili varianti, corrono il rischio di sentir decidere dai tribunali che il contratto in questione non può essere considerato un contratto C & F o CIF. Sarà sempre prudente, in tali casi, specificare in modo esplicito, nel contratto, gli obblighi e le spese che ciascuno dei contraenti si assume.

— Gli incoterms e il contratto di trasporto

9 — I commercianti che adottano queste regole nei loro contratti, devono tener ben presente il fatto che esse si applicano esclusivamente ai rapporti tra venditore e compratore e non toccano in alcun modo, direttamente o indirettamente, i rapporti dell'uno o dell'altro con il vettore, rapporti che sono stabiliti e definiti nel contratto di trasporto.

— Definizione della polizza di carico

10 — Le regole impiegano il termine «polizza di carico» nel senso di una polizza «imbarcato» emessa dal vettore o in suo nome e che costituisce la prova del contratto di trasporto, come pure del caricamento della merce a bordo della nave.

11 — Una polizza di carico può essere emessa sia con la clausola «nolo pagato», sia con la clausola «nolo pagabile a destino». Nel primo caso non si può generalmente ottenere questo documento che dopo aver pagato il nolo.

Gli operatori che intendano far uso di queste regole devono specificare che i loro contratti sono regolati dalle disposizioni degli «Incoterms 1953».

FRANCO FABBRICA

(franco miniera, franco magazzino, ecc.)

A) — *Il venditore deve:*

1 — Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.

2 — Mettere la merce a disposizione del compratore nei termini stabiliti dal contratto, nel luogo fissato per la consegna oppure abitualmente previsto per il genere di merce di cui si tratta e per il caricamento sul mezzo di trasporto fornito dal compratore.

3 — Provvedere a proprie spese, quando sia il caso, all'imballaggio necessario per permettere al compratore di prendere in consegna la merce.

4 — Avvertire il compratore, con congruo anticipo di tempo, della data in cui la merce sarà a sua disposizione.

5 — Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per mettere la merce a disposizione del compratore.

6 — Sopportare tutti i rischi che la merce può correre e tutte le spese che sono a suo carico fino al momento in cui essa è messa a disposizione del compratore, nei termini stabiliti dal contratto, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

7 — Prestare ogni assistenza al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, per ottenere i documenti emessi nel Paese di consegna e/o nel Paese di origine, dei quali il compratore possa aver bisogno per l'esportazione e/o per la importazione (e, ove del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B) — Il compratore deve:

1 — Prendere in consegna la merce non appena sia stata messa a sua disposizione nel luogo e nei termini stabiliti dal contratto e pagare il prezzo convenuto.

2 — Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre, dal momento in cui essa è stata messa a sua disposizione, semprechè la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

3 — Sopportare gli eventuali diritti e tasse d'esportazione.

4 — Nel caso in cui il compratore si sia riservato un termine di tempo per prendere in consegna la merce oppure si sia riservato il diritto di indicare il luogo di consegna e non dia istruzioni in tempo utile, far fronte a tutti gli oneri supplementari conseguenti e a tutti i rischi che la merce può correre, dalla data in cui scade il termine di tempo convenuto, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

5 — Sopportare il costo nonchè le spese di rilascio dei documenti di cui all'Art. A. 7, comprese le spese del certificato di origine, della licenza di esportazione e le tasse consolari.

FRANCO VAGONE
FRANCO AUTOCARRO
(località di partenza convenuta)

A) — *Il venditore deve:*

1 — Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.

2 — Quando si tratti di merce che costituisca il carico completo (di vagone o autocarro) o abbia un peso sufficiente per dar diritto a tariffe applicabili ad un caricamento su vagone, ordinare in tempo utile un vagone o autocarro di dimensioni e di tipo adatto, se del caso fornito di copertone impermeabile, e caricare la merce a sue spese, alla data fissata o entro il termine stabilito, uniformandosi sia per quanto riguarda l'ordinazione del vagone o autocarro, che per il caricamento, alle norme prescritte dalla stazione di partenza.

3 — Nel caso di un carico inferiore sia ad un intero vagone o autocarro completo, sia al peso necessario per dar diritto a tariffe applicabili ad un caricamento su vagone, consegnare la merce alle Ferrovie, alla data o entro il termine convenuto, oppure alla stazione di partenza oppure a bordo di un veicolo fornito dalle Ferrovie stesse, quando tale servizio sia compreso nelle spese di trasporto, semprechè le norme vigenti della stazione ferroviaria speditrice non prescrivano che il caricamento debba essere eseguito dal venditore.

Deve essere inteso tuttavia che il venditore, se vi sono varie stazioni ferroviarie nel luogo di spedizione, ha diritto a scegliere la sta-

zione a lui più conveniente, semprechè questa accetti abitualmente merci per la destinazione indicata dal compratore ed a meno che il compratore non si sia riservato il diritto di scegliere la stazione di spedizione.

4 — Sotto riserva delle disposizioni di cui all'Art. B. 5 che segue, sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui il vagone (o autocarro) su cui la merce è stata caricata, sia stato preso in consegna dalle Ferrovie, oppure, nel caso di cui all'Art. A. 3, fino al momento in cui la merce sia stata presa in consegna dalle Ferrovie.

5 — Provvedere, a proprie spese, all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.

6 — Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per caricare la merce o per darla in consegna alle Ferrovie.

7 — Avvertire senza ritardo il compratore che la merce è stata caricata o data in consegna alle Ferrovie.

8 — Procurare, a proprie spese, al compratore i documenti d'uso per il trasporto, se ciò è nelle consuetudini.

9 — Fornire al compratore, dietro sua richiesta ed a spese dello stesso (vedi B. 6), il certificato di origine.

10 — Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti emessi nel Paese di spedizione e/o di origine, dei quali il compratore possa aver bisogno per l'esportazione e/o per l'importazione (e, quando

del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B) — Il compratore deve:

1 — Dare in tempo al venditore le istruzioni necessarie per la spedizione.

2 — Prendere in consegna la merce dal momento in cui essa è stata caricata o consegnata alle Ferrovie e pagarne il prezzo come da contratto.

3 — Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce (incluso, ove del caso, il fitto dei copertoni impermeabili) e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui il vagone o autocarro su cui è stata caricata la merce è stato preso in consegna dalle Ferrovie, oppure, nel caso contemplato dall'Art. A. 3 dal momento in cui la merce è stata consegnata alle Ferrovie.

4 — Sopportare tutti gli eventuali diritti e tasse d'esportazione.

5 — Qualora si sia riservato un termine per dare al venditore le istruzioni per la spedizione della merce e/o si sia riservato il diritto di scegliere il luogo di caricamento, e non abbia dato in tempo le relative istruzioni, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e correre tutti i rischi relativi, dalla data in cui è scaduto il termine convenuto, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

6 — Sopportare il costo nonchè le spese di rilascio dei documenti di cui agli Artt. A. 9 ed A. 10, comprese le spese del certificato di origine e le tasse consolari.

FRANCO LUNGO BORDO

(porto d'imbarco convenuto)

A) — *Il venditore deve:*

1 — Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.

2 — Consegnare la merce lungo bordo, alla banchina di carico indicata dal compratore, al porto d'imbarco stabilito, secondo l'uso del porto, alla data o nel termine stabilito ed avvertire senza ritardo il compratore che la merce è stata posta lungo bordo.

3 — Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce.

4 — Sotto riserva della disposizione di cui agli Artt. B. 3 e B. 4 che seguono, sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui sia stata effettivamente portata lungo bordo nel porto d'imbarco convenuto, comprese le spese per ogni formalità che il venditore debba espletare per consegnare la merce lungo bordo.

5 — Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.

6 — Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per la consegna della merce lungo bordo.

7 — Fornire a proprie spese il documento d'uso netto, attestante la consegna della merce lungo bordo della nave designata.

8 — Fornire al compratore, dietro sua richiesta ed a spese dello stesso (v. B. 5), il certificato di origine.

9 — Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quello di cui all'Art. A. 8, che venga emesso nel Paese di spedizione e/o di origine (fatta eccezione per la polizza di carico e/o per i documenti consolari) di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B) — *Il compratore deve:*

1 — Comunicare al venditore, in tempo utile, il nome della nave, la banchina d'imbarco e la data di consegna della merce alla nave stessa.

2 — Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui essa sia stata effettivamente portata lungo bordo, nel porto d'imbarco stabilito alla data fissata o entro il termine convenuto e corrispondere il prezzo come da contratto.

3 — Se la nave da lui designata non si presenta in tempo utile o

non è in condizione di **effettuare il caricamento** della merce, oppure chiude le operazioni di carico prima della data convenuta, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre, dal momento in cui il venditore l'ha messa a sua disposizione, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè **nettamente messa da parte** od identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

4 — Se non comunica in tempo il nome della nave oppure, essendosi riservato un termine per prendere in consegna la merce e/o il diritto di scegliere il **porto d'imbarco**, non dà in tempo utile precise istruzioni, sopportare ogni spesa supplementare derivante da questa mancanza e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui scade il termine stipulato per la consegna, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

5^{*} — Sopportare le spese incontrate per il rilascio dei documenti di cui agli Artt. A. 3, A. 8 e A. 9 che precedono, ed il costo degli stessi.

FRANCO BORDO

(porto d'imbarco convenuto)

A) — *Il venditore deve:*

1 — Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.

2 — Consegnare la merce a bordo della nave designata dal compratore, nel porto d'imbarco stabilito, secondo l'uso del porto, alla data o nel termine stabilito e, non appena la merce sia stata caricata a bordo della nave, darne comunicazione, senza ritardo, al compratore.

3 — Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce.

4 — Sotto riserva delle disposizioni di cui agli Artt. B. 3 e B. 4 che seguono, sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui abbia effettivamente passato il bordo (la murata) della nave, nel porto d'imbarco convenuto, compresi tutti i diritti, tasse ed oneri relativi all'esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che il venditore deve compiere per porre la merce a bordo.

5 — Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.

6 — Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che sono necessarie per la consegna della merce.

7 — Fornire a proprie spese il documento d'uso netto, attestante la consegna della merce a bordo della nave designata.

8 — Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (vedi B. 6), il certificato di origine.

9 — Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere la polizza di carico e qualsiasi altro documento, oltre a quello menzionato nel precedente articolo, che venga emesso nel Paese di imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B) — Il compratore deve:

1 — Noleggiare a proprie spese una nave o riservare, sempre a proprie spese, adeguato spazio a bordo di una nave e comunicare in tempo utile al venditore il nome della nave, la banchina d'imbarco e la data di consegna alla nave stessa.

2 — Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui questa abbia effettivamente passato il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco convenuto e corrispondere il prezzo come da contratto.

3 — Se la nave da lui designata non si presenta alla data stabilita o prima della fine del periodo convenuto ovvero non è in condizioni

di effettuare il caricamento della merce, oppure chiude le operazioni di carico prima della data convenuta o prima della fine del periodo previsto, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui scade il termine convenuto, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo siccome merce che è oggetto del contratto.

4 — Se non comunica in tempo utile il nome della nave oppure, essendosi riservato un termine per prendere in consegna la merce e/o il diritto di scegliere il porto d'imbarco, non dà in tempo utile precise istruzioni, sopportare ogni spesa supplementare derivante da questa mancanza e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui scade il termine stipulato per la consegna, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

* 5 — Sopportare le spese incontrate per il rilascio della polizza di carico ed il costo della stessa nel caso di cui all'Art. A. 9, che precede.

6 — Sopportare le spese incontrate per il rilascio dei documenti di cui agli Artt. A. 8 e A. 9 che precedono ed il costo degli stessi, comprese le spese del certificato di origine e dei documenti consolari.

COSTO E NOLO

(porto di destinazione convenuto)

A) — *Il venditore deve:*

1 — Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.

2 — Stipulare, alle condizioni usuali, a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto, secondo l'itinerario normale, su nave di mare (esclusi i velieri) del tipo normalmente usato per il trasporto di merci del genere contemplato in contratto, pagare inoltre il nolo e le spese di scarico al porto di sbarco, che possano essere richiesti dalle linee di navigazione regolari al momento del caricamento nel porto d'imbarco.

3 — Ottenere a proprie spese e rischio la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce.

4 — Caricare a proprie spese la merce a bordo della nave nel porto d'imbarco alla data o nel termine stabilito ovvero, se nè la data nè il termine sono stati convenuti, entro un limite ragionevole di tempo e, non appena la merce sia stata caricata a bordo, darne immediata comunicazione al compratore.

5 — Sotto riserva delle disposizioni di cui all'Art. B. 4 che segue, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in

cui essa non abbia passato effettivamente il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco.

6 — Fornire a proprie spese al compratore, senza ritardo, una polizza di carico netta e negoziabile per il porto di destinazione convenuto come pure la fattura della merce imbarcata. La polizza di carico deve riferirsi alla merce oggetto del contratto, deve essere datata entro il termine stipulato per l'imbarco e deve contemplare, per mezzo di girata o altrimenti, la consegna all'ordine del compratore o di un suo rappresentante designato. Tale polizza deve consistere nel gioco completo di una polizza di carico «a bordo» o «caricato» ovvero di una polizza «ricevuto per l'imbarco», debitamente annotata dalla compagnia di navigazione, a prova che la merce è a bordo; tale annotazione deve essere datata nel termine convenuto per l'imbarco. Se la polizza di carico contiene un riferimento al contratto di noleggio, il venditore deve fornire anche una copia di quest'ultimo documento.

Nota: per polizza di carico netta si intende quella che non contenga clausole aggiuntive che constatino espressamente una condizione difettosa della merce o dell'imballaggio.

Non alterano il carattere di polizza di carico netta:

a) — le clausole che non dichiarano espressamente che la merce o l'imballaggio sono difettosi: per es. «casce di reimpiego», «fusti usati», ecc.;

b) — le clausole che esonerano il vettore da responsabilità per i rischi inerenti alla natura della merce o dell'imballaggio;

c) — le clausole con le quali il vettore dichiara di ignorare il contenuto, il peso, le misure, la qualità o le specifiche tecniche della merce.

7 — Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della mer-

ce a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.

8 — Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per il caricamento della merce a bordo.

9 — Sopportare tutte le spese per diritti e tasse cui è soggetta la merce fino al momento dell'imbarco, comprese tasse, diritti ed oneri esigibili al momento e per il fatto dell'esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per il caricamento della merce a bordo.

10 — Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (v. B. 5), il certificato di origine e la fattura consolare.

11 — Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quelli menzionati nel precedente articolo, che sia emesso nel Paese di imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, quando del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B) — Il compratore deve:

1 — Ritirare i documenti a presentazione da parte del venditore, se questi sono conformi al contratto di vendita, e pagare il prezzo come da contratto.

2 — Ritirare la merce al porto di destinazione convenuto e sopportare, ad eccezione del nolo, tutte le spese incorse dalla merce

durante il suo trasporto per mare fino all'arrivo al porto di destinazione, come pure le spese di scarico, comprese le spese per chiatte e messa a terra, a meno che queste spese non siano comprese nel nolo o non siano già state percepite dalla compagnia di navigazione al momento in cui il nolo fu pagato.

Nota: Se la merce è stata venduta «C. & F. messa a terra», le spese per lo scarico, incluse le spese per chiatte e messa a terra, sono a carico del venditore.

3 — Sopportare tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui questa ha effettivamente oltrepassato il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco.

4 — Nel caso in cui si sia riservato un termine per l'imbarco della merce e/o il diritto di scegliere il porto di destinazione e abbia mancato di dare istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui è scaduto il termine fissato per l'imbarco, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

5 — Sopportare le spese per il rilascio del certificato di origine e dei documenti consolari nonchè il costo relativo.

6 — Sopportare le spese per il rilascio dei documenti menzionati nell'Art. A. 11 che precede ed il costo relativo.

7 — Sopportare i diritti di dogana come pure tutti gli altri diritti e tasse esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.

8 — Procurare e fornire a proprie spese e rischio la licenza o il permesso di importazione o qualsiasi altro documento di questo genere, di cui egli possa aver bisogno per l'importazione della merce.

COSTO, NOLO E SICURTA'
(porto di destinazione convenuto)

A) — *il venditore deve:*

1 — Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.

2 — Stipulare alle condizioni usuali, a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto, secondo l'itinerario normale, su nave di mare (esclusi i velieri) del tipo normalmente usato per il trasporto delle merci del genere contemplato in contratto, pagare inoltre il nolo e le spese di scaricamento al porto di sbarco, che possano essere richieste dalle linee di navigazione regolari al momento del caricamento nel porto d'imbarco.

3 — Ottenere a proprie spese e rischio la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce.

4 — Caricare a proprie spese la merce a bordo della nave nel porto d'imbarco alla data o nel termine stabilito ovvero, se nè la data nè il termine sono stati convenuti, entro un limite ragionevole di tempo e, non appena la merce sia stata caricata a bordo, darne immediata comunicazione al compratore.

5 — Fornire a proprie spese una polizza di assicurazione marittima in forma trasferibile, contro i rischi del trasporto inerente al con-

tratto. L'assicurazione deve essere stipulata con assicuratori o compagnie di assicurazione di buona reputazione, alle condizioni «FPA» elencate nell'Appendice (1) e dovrà coprire il prezzo CIF maggiorato del 10%. L'assicurazione deve essere stipulata, quando ciò sia possibile, nella moneta contemplata nel contratto di vendita (2).

Salvo stipulazione contraria, i rischi di trasporto non includono i rischi speciali che sono coperti in certi specifici commerci o contro i quali il compratore possa desiderare di essere coperto nel caso specifico. Tra i rischi speciali per i quali venditore e compratore devono mettersi espressamente d'accordo vi sono i rischi contro il furto, sottrazioni, colaggio, rotture, scagliature, trasudamento di stiva, contatto con altre merci ed altri rischi peculiari a determinati commerci.

Quando il compratore lo richieda, il venditore deve fornire, a spese del compratore, un'assicurazione contro i rischi di guerra, stipulata, se possibile, in moneta uguale a quella contemplata nel contratto.

6 — Sotto riserva delle disposizioni di cui all'Art. B. 4 che segue, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui questa non abbia passato effettivamente il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco.

7 — Fornire senza ritardo al compratore, a proprie spese, una

(1) Le condizioni di assicurazione elencate nella Parte I^a dell'Appendice (pag. 133) sono state compilate col concorso dell'Unione Internazionale degli Assicuratori Marittimi e forniscono garanzie essenziali che, nella prassi commerciale, sono tra loro equivalenti.

La parte II^a dell'Appendice (pag. 136) contiene, a titolo di esempio, il testo integrale di una delle polizze di assicurazione elencate nella Parte I^a e precisamente le «Institute Cargo Clauses», datate 11 febbraio 1946.

(2) CIF A. 5 prevede l'assicurazione minimum per quanto riguarda le condizioni (FPA) e per quanto riguarda la durata (da magazzino a magazzino), e cioè le condizioni di assicurazione che figurano nella Parte I^a dell'Appendice (pag. 133). Si richiamano alla particolare attenzione i paragrafi 4.7 dell'Introduzione.

Principio fondamentale degli «INCOTERMS 1953» è che quando la prassi in diversi Paesi presenta divergenze sostanziali su un determinato punto, il prezzo stabilito nel contratto comporti per il venditore il minimo di obblighi.

polizza di carico netta e negoziabile per il porto di destinazione convenuto, come pure la fattura della merce imbarcata e la polizza di assicurazione oppure, qualora questa non fosse disponibile al momento della presentazione dei documenti, un certificato di assicurazione rilasciato in nome degli assicuratori, che conferisca al compratore gli stessi diritti come se fosse in possesso della polizza e che riproduca le disposizioni essenziali della polizza stessa. La polizza di carico deve riferirsi alla merce oggetto del contratto, deve essere datata entro il termine stipulato per l'imbarco e deve contemplare, per mezzo di girata, o altrimenti, la consegna all'ordine del compratore o di un suo rappresentante convenuto. Tale polizza deve essere formata da un gioco completo di una polizza di carico «a bordo» o «caricato» ovvero di una polizza «ricevuto per l'imbarco» debitamente annotata dalla compagnia di navigazione, a prova che la merce è a bordo; tale annotazione deve essere datata nel termine convenuto per l'imbarco. Se la polizza di carico contiene un riferimento al contratto di noleggio, il venditore deve fornire una copia di quest'ultimo documento.

Nota: Per polizza di carico netta s'intende quella che non contenga clausole aggiuntive che constatino una condizione difettosa della merce o dell'imballaggio.

Non alterano il carattere di polizza di carico netta:

a) — le clausole che non dichiarano espressamente che la merce o l'imballaggio sono difettosi, per esempio «casce di reimpiego», «fusti usati», ecc.;

Quando un compratore desidera che il contratto, comporti obblighi più estesi, egli deve aver cura di specificare che il contratto è basato sugli «INCOTERMS 1953», con in più le aggiunte che egli richiede. Per esempio, se egli richiede una assicurazione Wa invece di una assicurazione FPA, dovrà stipulare: «INCOTERMS 1953 CIF con Assicurazione WA».

b) — le clausole che esonerano il vettore da responsabilità per i rischi inerenti alla natura della merce o dell'imballaggio;

c) — le clausole con le quali il vettore dichiara di ignorare il contenuto, il peso, le misure, la qualità o le specifiche tecniche della merce.

8 — Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.

9 — Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per il caricamento della merce a bordo.

10 — Sopportare tutte le spese per diritti e tasse cui è soggetta la merce fino al momento dell'imbarco, comprese tasse, diritti ed oneri esigibili al momento e per il fatto della esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per il caricamento della merce a bordo.

11 — Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (v. B. 5), il certificato di origine e la fattura consolare.

12 — Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quelli menzionati nel precedente articolo, che venga emesso nel Paese di imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, quando del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B) — Il compratore deve:

1 — Ritirare i documenti a presentazione da parte del venditore, se questi sono conformi al contratto di vendita, e pagare il prezzo come da contratto.

2 — Ritirare la merce al porto di destinazione convenuto e sopportare, ad eccezione del nolo e dell'assicurazione marittima, tutte le spese incorse dalla merce fino all'arrivo al porto di destinazione, come pure le spese di scarico, comprese le spese per chiatte e messa a terra, a meno che queste spese non siano comprese nel nolo o non siano già state percepite dalla compagnia di navigazione al momento in cui il nolo fu pagato.

Se è prevista l'assicurazione per i rischi di guerra, questa sarà a spese del compratore (vedi A. 5).

Nota: Se la merce è stata venduta «CIF messa a terra», le spese per lo scarico, incluse le spese per chiatte e messa a terra, sono a carico del venditore.

3 — Sopportare tutti i rischi che può correre la merce dal momento in cui questa ha effettivamente oltrepassato il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco.

4 — Nel caso in cui si sia riservato un termine per l'imbarco della merce e/o il diritto di scegliere il porto di destinazione e abbia mancato di dare istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui è scaduto il periodo di tempo fissato per l'imbarco, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo siccome merce che è oggetto del contratto.

5 — Sopportare le spese per l'ottenimento del certificato di origine e dei documenti consolari ed il costo relativo.

6 — Sopportare le spese incontrate per l'ottenimento dei documenti menzionati nell'Art. A. 12 di cui sopra ed il costo relativo.

7 — Sopportare i diritti di dogana come pure tutti gli altri diritti e tasse esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.

8 — Procurare e fornire a proprie spese e rischio la licenza o il permesso d'importazione o qualsiasi altro documento di questo genere di cui egli possa aver bisogno per l'importazione della merce.

1. — CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

— Tavola di equivalenze pratiche delle condizioni FPA.

Le condizioni di assicurazione seguenti, il cui elenco è stato compilato con il concorso dell'Unione Internazionale degli Assicuratori Marittimi, forniscono garanzie essenziali che nella pratica commerciale sono tra loro equivalenti. Se qualcuna delle clausole o condizioni di polizza elencate in questa Appendice fosse ufficialmente modificata o riveduta, si intende che le condizioni da applicare saranno quelle in vigore alla data del contratto di vendita.

— **Belgio**

«Police d'Assurance Maritime d'Anvers» datata 1/7/1859, modificata nel 1931 (secondo l'Art. 10), e «Clause Conventionnelle» N. 1 (riferentesi alle perdite durante l'imbarco e lo sbarco).

— **Danimarca**

«Almindelige Danske Betingelser» (Condizioni Generali Danesi) - (secondo l'Art. 1).

— **Finlandia**

«Tavaran Yleiset Vakuutusehdot» (Condizioni Generali per l'assicurazione delle merci) datate 1951 (secondo l'Art. 5, 3° e 4° alinea).

— **Francia**

«Police Française d'Assurance Maritime sur Facultès» datata 17.8.1944 e 1.1.1947 (secondo l'art. 2, 3° e 4° alinea).

— **Germania**

«Allgemeine Deutsche Seeversicherungsbedingungen (A.D.S.)» (secondo l'Art. 114) e «Nothafenklausel» delle «Zusatzbestimmungen zu den A.D.S. für die Guterversicherung (1947)».

— **Italia**

«Polizza Italiana di Assicurazione Marittima sopra Merci» datata 1933 (secondo gli Artt. 29 e 31).

— **Olanda**

«Vrij van beschadigheid» (Franco di avaria particolare) secondo la Clausola G. 1 dell'11.4.1947 della Vereeniging van Transportassurateurs in Nederland.

— **Norvegia**

«Norsk Sjøforsikringsplan av 1930» (Statuti Generali Norvegesi dell'Assicurazione Marittima del 1930) (secondo l'Art. 101).

— **Spagna**

«Poliza Española para el seguro marítimo de mercancías» (secondo l'Art. 1) e «Clausola de caída de bultos al mar durante la carga Y/o descarga» dell'1.6.1948 del Sindicato Vertical del Seguro.

— **Svezia**

«Allmänna Villkor för försäkring av gods» (Condizioni Generali per l'assicurazione delle merci) datata 1949 (secondo l'Art. 5 c e d).

— **Svizzera**

«Allgemeine Bedingungen für die Versicherung von Gutertran-

sporten (A.B. V. T. 1940)» o «Condizioni Generali per l'assicurazione delle merci contro i rischi del trasporto (C.G.A.T. 1940)» (secondo l'Art. 14).

— **Gran Bretagna**

«Institute Cargo Clauses (F.P.A.)» datata 11.2.1946.

— **Stati Uniti d'America**

«American Institute Cargo Clauses» del febbraio 1949.

II. — INSTITUTE CARGO CLAUSES (F.P.A.)

(datate 11.2.1946)

— Clausola da Magazzino a Magazzino

1 — Questa assicurazione ha effetto dal momento in cui la merce lascia il magazzino e/o il deposito nel luogo indicato dalla polizza per l'inizio del viaggio e mantiene la sua validità durante il percorso normale del viaggio inclusi, se ve ne sono, i trasbordi usuali, fino a che la merce sia scaricata dalla nave di mare nel porto finale. Dopo questo momento l'assicurazione continua mentre la merce viene trasportata, o attende di esserlo, fino alla sua consegna al magazzino finale, nel luogo indicato nella polizza, oppure fino a che non decorra un termine di quindici giorni (o trenta giorni se il luogo, sino al quale la merce è assicurata, si trova fuori dai limiti del porto), qualunque dei due sia il caso che si verifica per primo. I termini predetti decorrono dalla mezzanotte del giorno in cui la merce assicurata sia stata completamente scaricata dalla nave che ha eseguito il trasporto per mare. La merce, mediante premio da concordare, sarà coperta dall'assicurazione nel caso di eventuali trasbordi oltre quelli di cui sopra e/o nel caso che vengano superati i limiti di tempo di cui sopra, per cause o circostanze indipendenti dalla volontà dell'assicurato.

— Clausola Alleggio

2 — L'assicurazione include il trasporto a mezzo di battello, zattera o chiatta alla e dalla nave. Ciascun battello, zattera e/o chiatta forma oggetto di una assicurazione a parte. Gli assicurati non rimarranno pregiudicati da qualsiasi accordo che esoneri i proprietari dei mezzi suddetti dalla loro responsabilità.

— **Clausola Dirottamento**

3 — La merce rimarrà assicurata alle condizioni di polizza, mediante premio da concordare, in caso di deviazione o cambiamento di rotta o per altre modificazioni dell'itinerario a seguito dell'esercizio di una facoltà consentita all'armatore o al noleggiatore dal contratto di noleggio, come pure nel caso di qualche omissione nella descrizione della nave o del viaggio.

— **Clausola «Liberties» fine del contratto di noleggio**

4 — Nell'eventualità dell'esercizio di una qualsiasi facoltà concessa all'armatore o al noleggiatore dal contratto di noleggio, in virtù della quale il contratto viene considerato adempiuto in un porto o luogo diverso da quello di destino previsto nel contratto stesso, la merce rimarrà coperta alle condizioni di polizza, mediante premio da concordare, fino a che essa sia venduta o consegnata in quel porto o luogo, oppure verrà richiesto agli assicuratori di far cessare la polizza, qualunque di queste due soluzioni si verifichi per prima; oppure, se la merce deve essere rispedita alla destinazione sopra indicata, o verso altra destinazione, sarà coperta da assicurazione fino all'arrivo a questa destinazione (sotto riserva di quanto detto nell'Art. 1° circa il periodo di copertura dopo lo scarico dalla nave di mare nel porto di destinazione finale); si intende peraltro che nessuna responsabilità possa venire riconnessa a questa polizza per perdite o danni occorsi dopo la fine di codesto contratto di noleggio ed imputabile come causa prossima al ritardo o ai vizi propri o alla natura della merce assicurata.

— **Clausola Franco Avaria Particolare**

5 — Gli assicuratori non rispondono dell'avaria particolare tranne il caso di investimento, naufragio o incendio, ma nonostante questa franchigia gli assicuratori dovranno pagare il valore assicurato di ogni collo o colli che andassero completamente perduti durante le operazioni di carico, trasbordo o scarico; così pure dovranno pagare le perdite o i danni alla merce assicurata che possano essere ragionevolmente attribuiti a incendio, esplosione, collisione o urto della nave e/o imbarcazione e/o mezzo di trasporto con corpi estranei (ghiaccio compreso), acqua esclusa, oppure alle operazioni di scarico della merce al porto di rifugio; essi faranno ugualmente fronte alle spese per lo scarico, magazzinaggio, rispedizione e alle spese speciali, se ve ne sono, che gli assicuratori sarebbero tenuti a pagare in forza di una polizza a copertura delle avarie particolari. Questa clausola avrà effetto per tutto il periodo di tempo coperto dalla polizza di assicurazione.

— **Clausola A. C.**

6 — L'avaria comune e le spese di salvataggio saranno regolate secondo le leggi e gli usi (del luogo in cui viene effettuato il regolamento d'avaria) o in base alle Regole di York e di Anversa, se sono conformi al contratto di noleggio.

— **Clausola Polizza di carico, ecc.**

7 — Gli assicurati non subiranno pregiudizi per la presenza nella polizza di carico e/o nel contratto di noleggio della clausola di negligenza e/o di vizio occulto. La navigabilità della nave è ammessa tra

assicurato e assicuratore e gli atti dolosi o colposi dell'armatore e dei suoi dipendenti, che causassero delle perdite, non dovranno impedire il risarcimento a favore dell'assicurato che sia in buona fede, se tale perdita, in mancanza di dette azioni dolose o colpose, fosse risarcibile in base alla polizza. Con autorizzazione di navigare con o senza piloti, di rimorchiare e assistere navi o imbarcazioni in qualsiasi circostanza e di farsi prendere a rimorchio.

— Clausola Depositario

8 — Gli assicuratori non rispondono delle perdite e/o danni alle merci mentre queste sono in custodia o sotto la sorveglianza di qualsiasi vettore o altro depositario che possono essere responsabili di tali perdite o danni, ma soltanto fino a concorrenza della responsabilità di tale vettore o depositario.

Gli assicuratori non rispondono di alcun reclamo rispetto a merce imbarcata con polizza di carico o contratto di trasporto che stipuli che il loro vettore o altro depositario beneficeranno di una qualsiasi assicurazione su tale merce, ma questa esclusione si applicherà soltanto ai reclami per i quali il vettore od altro depositario sia responsabile a tenore della polizza di carico o del contratto di trasporto.

Nonostante le esclusioni contenute in questa clausola, è stabilito che in caso di perdita o danni alla merce a causa di un evento o di eventi coperti dalla polizza, e per i quali il depositario contesta o manca di far fronte alla propria responsabilità, gli assicuratori dovranno anticipare all'assicurato in forma di prestito senza interesse, una somma corrispondente all'ammontare che essi avrebbero dovuto pagare in base alla polizza se essa non avesse contenuto le esclusioni suddette, con l'obbligo di rimborso da parte dell'assicurato soltanto

nel caso e fino a concorrenza dell'ammontare che egli possa recuperare come indennizzo dal vettore o depositario.

E' inoltre convenuto che l'assicurato dovrà, con la miglior diligenza e sotto la direzione e la sorveglianza degli assicuratori, intentare causa o svolgere qualsiasi altra procedura che valga a rendere operante la responsabilità del vettore o depositario a seconda di quanto gli assicuratori richiederanno e gli assicuratori si impegnano a rimborsare una quota di spese e oneri del processo o delle altre procedure in rapporto alla somma anticipata in base alla polizza.

— Clausola di Cattura e Sequestro

9 — Gli assicuratori non rispondono della cattura, sequestro, arresto, fermo o detenzione nè delle conseguenze di tali atti o di tentativi degli atti in questione; neppure rispondono delle conseguenze di ostilità od operazioni belliche siavi o no una dichiarazione di guerra; ma questa esclusione non comprende collisione o urto con qualsiasi corpo fisso o galleggiante (che non sia mina o siluro), investimento, tempesta o incendio, a meno che non siano direttamente causati (indipendentemente dalla natura del viaggio o del servizio che la nave sta facendo o, in caso di collisione, qualunque sia l'altra nave implicata), da un atto ostile da parte o contro una potenza belligerante. Nello spirito di questa esclusione la parola «potenza» include qualsiasi autorità che mantenga forze navali, militari o aree in associazione con una potenza.

Inoltre gli assicuratori non rispondono delle conseguenze di guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni o moti civili conseguenti, o pirateria.

— Se la clausola n. 9 fosse annullata, le «Institute War Clauses» applicabili al particolare tipo di viaggio coperto da questa assicurazione saranno considerate come facenti parte di questo contratto.

— **Clausola scioperi, sommosse od agitazioni civili**

10 — Gli assicuratori non rispondono delle perdite o danni causati da scioperanti, da lavoratori in regime di serrata o da persone prendenti parte ad agitazioni operaie, sommosse o agitazioni civili.

Se l'Art. 10 fosse annullato, le «Institute Strike Clauses» in vigore, saranno considerate come facenti parte di questo contratto.

— **Clausole collisione per colpa comune**

11 — E' inteso che questa polizza copre l'assicurato anche contro quella parte di responsabilità che gli possa derivare dalla presenza della clausola «Both to Blame Collision», come se si trattasse di una perdita rimborsabile in conformità di questa polizza.

Nell'eventualità di qualsiasi reclamo da parte degli armatori, in forza della detta clausola, l'assicurato si impegna di informarne gli assicuratori, i quali avranno diritto, a proprio costo e spese, di difendere l'assicurato contro tale reclamo.

Nota: Gli assicurati, non appena vengano a conoscenza di un evento per il quale, in base a questa polizza, sono «tenuti coperti» devono darne immediata comunicazione agli assicuratori ed il loro diritto alla copertura dipende dall'assolvimento di questo obbligo.

NOLO O PORTO PAGATO FINO A....

(punto di destinazione convenuto trasporto terrestre (1) soltanto)

A) — *Il venditore deve:*

1 — Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.

2 — Spedire la merce a proprie spese, alla data o nel termine stabilito, al punto di consegna convenuto nel luogo di destinazione. Se il contratto non prevede il punto della consegna o questo non è determinato dagli usi, il venditore ha la facoltà di scegliere nella località di destinazione, il punto che più gli conviene per la consegna.

3 — Sotto riserva delle disposizioni di cui all'Art. B. 3 che segue, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino a che essa sia stata data in consegna al primo vettore entro i termini stabiliti nel contratto.

4 — Comunicare, senza ritardo, al compratore che la merce è stata data in consegna al primo vettore.

5 — Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.

(1) Comprende qualsiasi percorso nazionale e internazionale per via terrestre, ferroviaria e di navigazione interna.

6 — Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per caricare la merce o per darla in consegna al primo vettore.

7 — Procurare, a proprie spese, al compratore i documenti d'uso per il trasporto, se ciò è nelle consuetudini.

8 — Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce e pagare tutte le spese, i diritti e tasse cui è soggetta la merce nel Paese di spedizione, inclusi i diritti e tasse di esportazione come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per caricare la merce.

9 — Fornire al compratore, dietro sua richiesta ed a spese dello stesso (vedi B. 4), il certificato di origine e la fattura consolare.

10 — Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, tutta la collaborazione per ottenere i documenti, oltre a quelli menzionati nel precedente articolo, che sono emessi nel Paese d'imbarco e/o di origine, e di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese).

B) — Il compratore deve:

1 — Prendere in consegna la merce al punto di consegna nel luogo di destinazione, pagare il prezzo convenuto e sopportare tutte le spese dal momento in cui la merce è arrivata al punto di consegna.

2 — Sopportare tutti i rischi che la merce può correre a partire dal momento in cui è stata data in consegna al primo vettore in conformità dell'Art. A. 3.

3 — Qualora si sia riservato un termine per farsi spedire la merce e/o il diritto di scegliere il punto di destinazione e non dia istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui è scaduto il termine convenuto semprechè, tuttavia, la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo siccome merce che è oggetto del contratto.

4 — Sopportare il costo e le spese di rilascio dei documenti citati negli Articoli A. 9 e A. 10, che precedono, compresi il costo del certificato di origine e le tasse consolari.

5 — Sopportare i diritti di dogana come pure tutti gli altri diritti e tasse esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.

EX SHIP...
(porto di destinazione convenuto)

A) — *il venditore deve:*

1 — Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.

2 — Mettere la merce effettivamente a disposizione del compratore, nei termini stabiliti dal contratto, a bordo della nave, al punto usuale di scarico del porto convenuto, in modo tale da permettere la rimozione della merce dalla nave per mezzo di sistemi di scarico adatti alla natura della merce.

3 — Sopportare le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui questa sia stata effettivamente messa a disposizione del compratore in conformità dello Art. A. 2, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo siccome merce che è oggetto del contratto.

4 — Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario imbarcare quel genere di merce senza imballaggio.

5 — Sopportare le spese relative a qualsiasi operazione di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per mettere la merce a disposizione del compratore in conformità dell'Art. A. 2.

6 — Comunicare a proprie spese al compratore, senza ritardo, la

prevista data di arrivo della nave designata e fornigli in tempo utile la polizza di carico e l'ordine di consegna e/o qualsiasi altro documento che possa essere necessario per permettergli di prendere in consegna la merce.

7 — Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (vedi B. 3), il certificato di origine e la fattura consolare.

8 — Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, tutta la collaborazione per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quelli menzionati negli articoli precedenti, che sono emessi nel Paese d'imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per la importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese).

B) — Il compratore deve:

1 — Ritirare la merce non appena essa sia stata messa a sua disposizione in conformità di quanto stabilito dall'Art. A. 2, e pagare il prezzo convenuto.

2 — Sopportare le spese che sono a carico della merce ed i rischi che essa può correre dal momento in cui questa sia stata effettivamente messa a sua disposizione in conformità dell'Art. 2, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo siccome merce che è oggetto del contratto.

3 — Sopportare le spese e gli oneri incontrati dal venditore per ottenere i documenti menzionati negli Artt. A. 7 ed A. 8.

4 — Procurare a proprio rischio e spese tutte le licenze o documenti simili che siano necessari per lo sbarco e/o per l'importazione della merce.

5 — Sostenere i diritti di dogana e le spese di sdoganamento e tutti gli altri diritti e tasse esigibili al momento e per il fatto dello sbarco e/o dell'importazione della merce.

FRANCO BANCHINA

(sdoganato)... (porto convenuto) (1)

A) — *Il venditore deve:*

1 — Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, prevista dal contratto.

2 — Mettere la merce a disposizione del compratore sulla banchina del porto designato e nei termini previsti dal contratto.

3 — Fornire, a proprio rischio e spese, la licenza d'importazione e sopportare diritti e tasse d'importazione, comprese le spese di sdoganamento, come pure tutte le altre tasse, diritti e oneri esigibili al momento e per il fatto dell'importazione della merce e della sua consegna al compratore.

4 — Provvedere a proprie spese al condizionamento e imballaggio usuali della merce, tenendo presenti la natura della stessa e la sua rimozione dalla banchina.

5 — Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (qua-

1) Franco banchina (non sdoganata).

Ci sono due tipi di contratto «Franco Banchina» in uso, cioè: Franco Banchina (sdoganato), che è stato definito qui sopra, e Franco Banchina (non sdoganato), per il quale gli obblighi specificati nell'Art. A. 3, di cui sopra, spettano al compratore invece che al venditore.

Le parti contraenti sono invitate ad operare sempre la completa espressione di questi termini, cioè Franco Banchina (sdoganata) oppure Franco Banchina (non sdoganata), poichè, in caso contrario, può esservi incertezza su chi debba assumersi gli oneri specificati nell'Art. A. 3 di cui sopra.

li: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie allo scopo di mettere la merce a disposizione del compratore, in conformità dell'Art. A. 2.

6 — Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui questa sia stata effettivamente messa a disposizione del compratore in conformità dell'Art. A. 2, semprechè la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè messa da parte o identificata in altro modo siccome merce che è oggetto del contratto.

7 — Fornire a proprie spese l'ordine di consegna e/o qualsiasi altro documento necessario al compratore per prendere in consegna la merce e rimuoverla dalla banchina.

B) — Il compratore deve:

1 — Ritirare la merce, non appena essa sia stata messa a sua disposizione in conformità dell'Art. A. 2, e pagare il prezzo convenuto.

2 — Sostenere tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui sia stata effettivamente messa a sua disposizione in conformità dell'Art. A. 2, semprechè la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè messa da parte o identificata **in altro modo** siccome merce che è oggetto del contratto.

— Il testo originale di queste regole è il **testo inglese**.

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE E DI ARBITRATO DELLA C.C.I.

(in vigore dal 1° Giugno 1955)

RACCOMANDAZIONI

I. — CLAUSOLA C. C. I.

— Nei contratti con l'estero si raccomanda l'inserzione della seguente clausola:

«Tous différends découlant du présent contrat seront tranchés définitivement suivant le Règlement de Conciliation et d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement».

«All disputes arising in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the Rules».

«Tutte le controversie eventualmente derivanti dal presente contratto saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento di Conciliazione e d'Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità a detto Regolamento».

«Alle aus dem gegenwertigen Vertrag sich ergebenden Streitigkeiten werden nach der Vergleichs — und Schiedsordnung der Internationalen Handelskammer von einem oder mehreren gemäss dieser Ordnung ernannten Schiedsrichtern endgültig entschieden».

«Todas las desavenencias que deriven de este contrato serán resueltas definitivamente de acuerdo con el Reglamento de Conciliación Y Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por uno o más árbitros nombrados conforme a este Reglamento».

Nota — La traduzione in italiano è stata curata dalla Sezione Italiana. I testi francese, inglese e tedesco sono conformi a quelli editi a cura del Segretariato Internazionale della C. C. I.

II. — CLAUSOLA MISTA CCI-AAA

Se una delle parti risiede negli Stati Uniti d'America, o è di nazionalità americana, si raccomanda alle parti, nel caso in cui queste non si accordino preventivamente circa il luogo dell'arbitrato, di redigere la clausola di arbitrato nel modo seguente:

«Tutte le controversie eventualmente derivanti dal presente contratto saranno risolte in via definitiva mediante arbitrato. Se l'arbitrato avrà luogo fuori dagli Stati Uniti d'America, sarà applicabile il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, a meno che le parti non convengano per iscritto di adottare il Regolamento della American Arbitration Association.

Se l'arbitrato avrà luogo negli Stati Uniti d'America, sarà applicabile il Regolamento della American Arbitration Association, a meno che le parti non convengano per iscritto di adottare il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale.

Può essere domandata al tribunale competente, secondo i casi, la convalida, mediante un giudizio, della sentenza arbitrale o la sua omologazione ai fini dell'*exequatur*».

Nel caso le parti si accordino preventivamente circa il luogo dello arbitrato, si propone l'inserimento nel contratto della clausola seguente:

«Tutte le vertenze eventualmente derivanti dal presente contratto saranno risolte in via definitiva mediante arbitrato.

L'arbitrato avrà luogo a e sarà applicabile il Regolamento della Camera di Commercio Internazionale (*). della American Arbitration Association (*).

(*) Cancellare il nome dell'Organismo il cui Regolamento non sarà applicabile.

Può essere domandata al tribunale competente, secondo i casi, la convalida, mediante un giudizio, della sentenza arbitrale o la sua omologazione ai fini dell'exequatur».

Se il luogo dell'arbitrato non è menzionato nella clausola, o se le parti non lo hanno stabilito per iscritto, la determinazione di esso sarà effettuata da un Comitato Misto di Arbitrato istituito dalla Camera di Commercio Internazionale e dalla American Arbitration Association.

Quando l'arbitrato ha luogo in base al Regolamento della American Arbitration Association, le parti possono effettuare la designazione dell'arbitro in base a una lista, compilata anticipatamente dalla Camera di Commercio Internazionale e dalla detta Associazione, messa a loro disposizione.

Quando l'arbitrato ha luogo in base al Regolamento della Camera di Commercio Internazionale, il quale conferisce alla Corte di Arbitrato il potere di designare l'arbitro o gli arbitri, una lista analoga sarà nondimeno messa a disposizione delle parti qualora queste desiderino designare esse stesse l'arbitro o gli arbitri.

Sia dette liste che il Regolamento della American Arbitration Association possono essere ottenuti presso il Segretariato Generale della Camera di Commercio Internazionale — 38, Cours Albert I^{er}, Paris — o presso le sedi dei Comitati Nazionali della C.C.I. il cui elenco è riportato sul retro di questo Regolamento.

III. — CLAUSOLA MISTA C.C.I. — I.A.C.A.C.

Se una delle parti ha la nazionalità di una Repubblica dell'America Latina, o ivi risiede, si raccomanda alle parti, nel caso che non si accordino preventivamente circa il luogo dell'arbitrato, di redigere la clausola di arbitrato nel modo seguente:

«Tutte le controversie eventualmente derivanti dal presente contratto saranno risolte in via definitiva mediante arbitrato. Se l'arbitrato avrà luogo fuori delle Repubbliche dell'America Latina sarà applicabile il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, a meno che le parti non convengano per iscritto di adottare il Regolamento della Inter-American Commercial Arbitration Commission.

Se l'arbitrato avrà luogo in una Repubblica dell'America Latina sarà applicabile il Regolamento della Inter-American Commercial Arbitration Commission, a meno che le parti non convengano per iscritto di adottare il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale.

Può essere richiesta al tribunale competente, secondo i casi, la convalida, mediante un giudizio, della sentenza arbitrale o la sua omologazione ai fini dell'*exequatur*».

Nel caso che le parti si accordino preventivamente sul luogo dello arbitrato, si raccomanda di inserire nel contratto la clausola che segue:

«Tutte le vertenze eventualmente derivanti dal presente contratto saranno risolte in via definitiva mediante arbitrato.

L'arbitrato avrà luogo a e sarà applicabile il

Regolamento della Inter-American Arbitration Commission (*) della Camera di Commercio Internazionale (*).

Può essere richiesta al tribunale competente, secondo i casi, la convalida, mediante un giudizio, della sentenza arbitrale o la sua omologazione ai fini dell'*exequatur*».

Se il luogo dell'arbitrato non è menzionato nella clausola o se le parti non l'hanno stabilito per iscritto, la determinazione di esso sarà effettuata da un Comitato Misto di Arbitrato istituito dalla Camera di Commercio Internazionale e dalla Inter-American Commercial Arbitration Commission.

Quando l'arbitrato ha luogo in base al Regolamento della Inter-American Commercial Arbitration Commission, le parti possono effettuare la designazione dell'arbitro in base ad una lista, compilata anticipatamente dalla Camera di Commercio Internazionale e dalla Inter-American Commercial Commission, messa a loro disposizione. L'arbitro scelto può essere di nazionalità diversa da quella delle parti.

Quando l'arbitrato ha luogo in base al Regolamento della Camera di Commercio Internazionale, che conferisce alla Corte di Arbitrato il potere di designare l'arbitro o gli arbitri, una lista analoga sarà nondimeno messa a disposizione delle parti qualora queste desiderino designare esse stesse l'arbitro o gli arbitri.

Sia dette liste che il Regolamento della Inter-American Commercial Arbitration Commission possono essere ottenuti presso il Segretariato Generale della Camera di Commercio Internazionale — 38, Cours Albert I^{er}, Paris — o presso le sedi dei Comitati Nazionali della C.C.I. il cui elenco è riportato sul retro di questo Regolamento.

(*) Cancellare il nome dell'Organismo il cui Regolamento non sarà applicabile.

IV. — RACCOMANDAZIONI SPECIALI

Si richiama l'attenzione degli interessati sul fatto che, secondo alcune legislazioni, la clausola di arbitrato deve essere accettata dalle parti in maniera espressa e talvolta deve essere stipulata in precisi e particolari modi.

Si raccomanda inoltre agli interessati di indicare nella clausola di arbitrato, qualora desiderino stabilirlo, il diritto nazionale applicabile al contratto.

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE E DI ARBITRATO

I vantaggi che il mondo degli affari può trarre da un organismo internazionale che consenta di risolvere, evitando le formalità di una procedura giudiziaria, le vertenze di ordine commerciale aventi carattere internazionale, impongono alla Camera di Commercio Internazionale di favorire il ricorso alla conciliazione e all'arbitrato. Per questa ragione la C.C.I. si mette a disposizione degli industriali e dei commercianti di tutti i paesi al fine di facilitare, con il suo ausilio, la risoluzione delle vertenze.

SEZIONE A

CONCILIAZIONE FACOLTATIVA

ARTICOLO 1

— Commissione Amministrativa di Conciliazione — Comitati di Conciliazione

1 — Ogni vertenza di ordine commerciale avente carattere internazionale può essere oggetto di un tentativo di risoluzione amichevole a cura di una Commissione Amministrativa di Conciliazione istituita presso la Camera di Commercio Internazionale.

I membri della Commissione sono designati, in ragione da uno a tre, da ogni Comitato Nazionale fra i propri connazionali residenti a Parigi. Essi vengono nominati dal Presidente della Camera di Commercio Internazionale per due anni.

2 — Per ogni vertenza il Presidente della Camera di Commercio Internazionale istituisce un Comitato di Conciliazione di tre membri. Detto Comitato è formato da due conciliatori — per quanto possibile di nazionalità, rispettivamente, del richiedente e dell'altra parte in causa — e da un Presidente di nazionalità diversa da quella delle parti, scelto di massima in seno alla Commissione Amministrativa di Conciliazione.

ARTICOLO 2

— Domanda di conciliazione

La parte che desidera ricorrere alla conciliazione, rivolge domanda al Segretariato Generale della Camera di Commercio Internazionale, tramite il suo Comitato Nazionale o direttamente; nel secondo caso il Segretariato Generale ne informa il Comitato Nazionale interessato.

La domanda deve contenere l'esposizione del punto di vista del richiedente e deve essere accompagnata dai documenti inerenti alla controversia e da ogni altro documento utile, nonchè dall'importo previsto nella Tariffa allegata, a titolo di anticipo per le spese del Segretariato Generale, relative alla procedura di conciliazione.

ARTICOLO 3

— Funzioni del Comitato di Conciliazione

1 — Ricevuta la domanda di conciliazione, con i documenti prodotti a sostegno, e l'anticipo stabilito, il Segretario Generale della Camera di Commercio Internazionale si mette in contatto per corrispon-

denza con l'altra parte, direttamente o per il tramite del Comitato Nazionale competente, invitandola, nel caso accetti di tentare la conciliazione, ad inviare al Comitato di Conciliazione una esposizione del suo punto di vista sulla controversia unitamente a ogni documento attinente ed all'importo previsto dalla Tariffa acclusa, a titolo di anticipo per le spese del Segretariato Generale, relative alla procedura di conciliazione.

2 — Il Comitato esamina l'incartamento, effettua gli accertamenti, si mette in comunicazione con le parti direttamente o tramite i rispettivi Comitati Nazionali e, se possibile, le ascolta.

3 — Le parti possono comparire di persona o a mezzo di rappresentanti debitamente accreditati. Esse possono essere assistite da consulenti.

ARTICOLO 4

— Formula di conciliazione

1 — Dopo l'esame dell'incartamento, lo studio della questione e, se è stato possibile, l'audizione delle parti, il Comitato propone alle parti una formula di conciliazione.

2 — Se la conciliazione ha luogo, il Comitato redige e sottoscrive un verbale che indica i termini dell'accordo fra le parti.

3 — Qualora le parti non siano potute comparire, il Comitato comunica la formula di conciliazione ai Presidenti dei Comitati Nazionali della C.C.I. interessati, invitandoli ad adoperarsi per persuadere le parti ad accettare quanto il Comitato di Conciliazione propone.

ARTICOLO 5

— Diritti delle parti nel caso che il tentativo di conciliazione non vada a buon fine

1 — Se il tentativo di conciliazione fallisce, le parti hanno piena facoltà di ricorrere all'arbitrato, o di adire i tribunali competenti, a meno che non siano vincolate da una clausola di arbitrato.

2 — Nulla di quanto sia stato fatto, detto o scritto ai fini della conciliazione può compromettere in alcun modo gli ulteriori diritti delle parti sia nel procedimento arbitrale, sia dinanzi ai tribunali.

Chiunque sia stato membro di un Comitato di Conciliazione per una data vertenza non può essere nominato arbitro per la stessa vertenza.

SEZIONE B

ARBITRATO

1. — Corte d'Arbitrato e arbitri

ARTICOLO 6

— Corte d'Arbitrato

1 — Presso la Camera di Commercio Internazionale è istituito un organismo internazionale di arbitrato i cui membri sono nominati dal Consiglio della C.C.I. e che, sotto il nome di Corte d'Arbitrato, è incaricato di perseguire, nel modo qui sotto indicato, la soluzione

arbitrale delle vertenze d'ordine commerciale aventi carattere internazionale.

2 — La Corte si riunisce di massima ogni mese.

Se nell'intervallo fra due sessioni della Corte si rende necessaria una decisione d'urgenza, spetta al Presidente della Corte di decidere in nome di essa. Egli è tenuto ad informare la Corte nella prima sessione successiva.

3 — Il Segretariato della Corte è istituito presso la Camera di Commercio Internazionale.

ARTICOLO 7

— Scelta degli Arbitri

1 — Non spetta alla Corte d'Arbitrato di dirimere essa stessa le vertenze. Salvo stipulazione contraria, la Corte nomina o conferma gli arbitri secondo le norme che seguono:

2 — Nel caso che le parti abbiano concordato di demandare la vertenza a un solo arbitro, possono designarlo di comune accordo, salvo conferma della Corte. In mancanza di accordo fra le parti entro 30 giorni a partire dalla notifica della domanda di arbitrato alla parte convenuta, l'arbitro è nominato dalla Corte.

Nel caso che siano stati previsti tre arbitri, ciascuna delle parti — rispettivamente nella domanda di arbitrato e nella risposta a tale domanda — designa un arbitro salvo conferma della Corte, e questa nomina il terzo arbitro. Se una delle parti si astiene dalla designazione dell'arbitro, la Corte lo nomina d'ufficio. Il terzo arbitro assume la presidenza del tribunale arbitrale.

Nel caso che le parti non abbiano concordemente stabilito quale debba essere il numero degli arbitri, la Corte nomina un arbitro unico, a meno che una delle parti non richieda che la controversia sia sottoposta a tre arbitri e che la controversia sia giudicata dalla Corte di importanza tale da giustificare la nomina di tre arbitri. In quest'ultimo caso si applicano le regole di cui al capoverso precedente; le parti disporranno di una proroga di quindici giorni per procedere alla designazione dei loro arbitri.

3 — Quando spetta alla Corte di designare uno o più arbitri, essa determina a quale Comitato Nazionale, o a quali Comitati Nazionali, chiedere una proposta di designazione. L'arbitro unico o il terzo arbitro deve essere di nazionalità diversa da quella delle parti.

4 — Qualora un arbitro non sia accettato da una delle parti, la Corte statuisce senza ricorso, le ragioni essendo di sua esclusiva valutazione.

* 5 — Se un arbitro decede o se è impossibilitato, per qualsiasi causa, ad adempiere le sue funzioni, oppure se rinuncia al mandato o non lo assolve, la parte che ha designato tale arbitro o la Corte, nel caso che ne abbia effettuato essa stessa la nomina, designa un altro arbitro in sostituzione. Se la parte interessata non provvede alla designazione dell'arbitro entro il termine fissato dal Segretariato, la Corte lo nomina d'ufficio.

II. Procedimento di arbitrato

ARTICOLO 8

— Domanda di arbitrato

1 — La parte che intende valersi dell'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale rivolge domanda al Segretariato della Corte tramite il suo Comitato Nazionale o direttamente; in quest'ultimo caso il Segretariato ne informa il Comitato Nazionale del Paese del richiedente.

2 — La domanda deve specificatamente contenere:

- a) — cognome, nome, generalità, indirizzo delle parti;
- b), — indicazione della decisione richiesta dall'istante;
- c) — originale (o copie certificati autentiche dalla parte istante) di accordi intervenuti, ed in particolare dei documenti comprovanti la convenzione arbitrale, della corrispondenza intercorsa fra le parti, e d'ogni altro documento o informazione utile a precisare chiaramente le circostanze della controversia;
- d) — le opportune indicazioni circa il numero degli arbitri e la nomina di questi in conformità delle norme di cui al precedente Art. 7.

3 — Il Segretariato trasmette copia della domanda e degli allegati alla parte convenuta, per avere risposta.

ARTICOLO 9

— Risposta alla domanda

1 — Non oltre 30 giorni dalla data in cui riceve notifica della domanda, la parte convenuta deve pronunciarsi sulle proposte eventualmente formulate in merito al numero degli arbitri e alla scelta di essi. Nel contempo, ed entro lo stesso termine, deve produrre i propri mezzi di difesa, le sue eventuali proposte e fornire tutta la documentazione e le informazioni atte a sostenere la sua difesa.

2 — Copia della risposta, e degli eventuali allegati, è notificata alla parte attrice, per conoscenza.

ARTICOLO 10

— Domanda riconvenzionale

1 — Quando il convenuto formuli una domanda riconvenzionale, deve provvedervi entro il termine stabilito per la risposta alla domanda principale. L'altra parte può, entro 30 giorni dalla comunicazione della domanda riconvenzionale, presentare una replica.

2 — Copia della replica, e degli allegati nel caso che ve ne siano, è notificata per conoscenza all'altra parte.

ARTICOLO 11

— Comunicazioni scritte

1 — Tutte le note scritte presentate dalle parti e gli allegati debbono essere inviati dalle parti al Segretariato in triplice esemplare.

2 — Nel caso di più arbitri, o più parti in causa, debbono essere fornite al Segretario delle copie supplementari, il cui numero sarà stabilito dal segretariato stesso.

ARTICOLO 12

— Mancanza di clausola arbitrale

Qualora non vi sia fra le parti alcuna clausola arbitrale o quando vi sia una clausola che non prevede l'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, se la parte convenuta non risponde entro i 30 giorni contemplati al precedente Art. 9, 1. o se essa declina l'arbitrato a cura della C.C.I. la parte attrice è informata che tale arbitrato non può aver luogo.

ARTICOLO 13 (*)

— Effetto della convenzione arbitrale

1 — Quando le parti convengono di fare ricorso all'arbitrato della C.C.I. si sottopongono di conseguenza al presente Regolamento.

2 — Se una delle parti rifiuta di sottomettersi all'arbitrato o se ne astiene, l'arbitrato avrà luogo malgrado tale rifiuto o astensione.

3 — Se una delle parti solleva uno o più mezzi di eccezione relativi alla esistenza o alla validità della clausola arbitrale, la Corte, con-

(*) Negli articoli che seguono con l'espressione «l'arbitro» si intende indicare «l'arbitro o gli arbitri».

statata la effettiva esistenza di tale clausola, può decidere, senza pregiudizio della ammissibilità o del fondamento delle relative eccezioni, che l'arbitrato abbia luogo. In tal caso spetterà unicamente all'arbitro di decidere sulla propria competenza.

4 — Salvo stipulazione contraria, la pretesa nullità o inesistenza del contratto non determina l'incompetenza dell'arbitro; se egli giudica valida la clausola di arbitrato, resta competente, anche nel caso di nullità o inesistenza del contratto, per determinare i rispettivi diritti delle parti e decidere sulle loro domande e conclusioni.

5 — Le parti possono, in caso di urgenza, prima e durante la procedura arbitrale, richiedere all'autorità giudiziaria competente misure provvisorie o conservative, senza per ciò venire meno alla convenzione arbitrale che le vincola. Le richieste in tal senso, nonchè le misure prese dall'autorità giuridiziarla, debbono essere tempestivamente portate a conoscenza della Corte di Arbitrato o, se del caso, dell'arbitro.

ARTICOLO 14

— Consegna del fascicolo all'arbitro

1 — Il Segretariato è tenuto a trasmettere all'arbitro il fascicolo della controversia non appena ricevuta la risposta del convenuto alla domanda di arbitrato e, dandosi il caso, la replica dell'attore alla domanda riconvenzionale, non oltre la scadenza dei termini fissati ai precedenti Articoli 9 e 10 per la presentazione di quanto negli stessi è previsto.

2 — Prima di trasmettere il fascicolo all'arbitro, il Segretariato

può tuttavia esigere che le parti, o una di esse, corrispondano alla Camera di Commercio Internazionale l'importo che ritiene necessario a garanzia del regolamento delle spese di arbitrato secondo la Tariffa allegata.

ARTICOLO 15

— Notifiche o comunicazioni del Segretariato

Qualsiasi notificazione o comunicazione del Segretariato, perchè sia valida, deve essere effettuata contro ricevuta o spedita a mezzo di lettera raccomandata all'indirizzo indicato o, in difetto di questa indicazione, alle Camere di Commercio o ad altri organismi cui il destinatario faccia capo. Tuttavia, nei paesi in cui sono richiesti dalla legge particolari formalità per le notifiche in materia di arbitrato, tali modalità devono essere osservate.

La notificazione o la comunicazione sono considerate eseguite quando la parte interessata, o per essa chi la rappresenti, l'abbia ricevuta o dovrebbe averla ricevuta, se validamente effettuata.

III. — Procedura avanti l'arbitro

ARTICOLO 16

— Regole applicabili alla procedura

Le regole da applicarsi alla procedura avanti l'arbitro sono quelle risultanti dal presente Regolamento e, nel silenzio del Regolamento, tali regole sono quelle della legge processuale scelta dalle parti oppure, in

mancanza di questa scelta, quelle del Paese dove la procedura è svolta avanti l'arbitro.

ARTICOLO 17

— Notifiche e comunicazioni dell'arbitro

Per le notificazioni e comunicazioni dell'arbitro valgono le medesime disposizioni previste dal precedente Art. 15 per le notificazioni e comunicazioni del Segretariato.

ARTICOLO 18

— Luogo di arbitrato

• La procedura avanti l'arbitro si svolge nel luogo stabilito dalla Corte di Arbitrato a meno che le parti non abbiano stabilito la sede dell'arbitrato preventivamente.

ARTICOLO 19

— Mandato dell'arbitro

1 — Prima di dar corso alla istruzione della causa, l'arbitro redige, sulla base della documentazione o in presenza delle parti, un atto che precisa i suoi poteri. Questo conterrà in particolare le seguenti indicazioni:

a) — cognome, nome e generalità delle parti;

- b) — domicilio di ciascuna delle parti, valido agli effetti dello invio di tutte le notificazioni o comunicazioni che la procedura comporti;
- c) — esposizione sommaria delle pretese delle parti;
- d) — oggetto dell'arbitrato, enunciazione delle circostanze della causa, determinazione dei punti litigiosi da risolvere;
- e) — cognome, nome, generalità e domicilio dell'arbitrato;
- f) — sede della procedura arbitrale;
- g) — menzione di ogni altro dato eventualmente richiesto perchè la sentenza sia suscettibile di sanzione legale, o ritenuto utile dalla Corte di Arbitrato o dall'arbitro.

2 — L'atto previsto al paragrafo 1) deve essere firmato dalle parti e dall'arbitro che ne sottopone il testo all'approvazione della Corte d'Arbitrato.

Nel caso che una delle parti, pur essendo vincolata da una clausola che prevede l'arbitrato a cura della C.C.I. rifiuti di partecipare alla formulazione di detto atto o di firmarlo, sarà, ciò malgrado, emessa la sentenza quando sia scaduto il termine di proroga stabilito dalla Corte all'arbitro al fine di ottenere la firma in questione.

3 — L'arbitro non riceve dalla Corte i poteri di «amichevole compositore» se non a condizione che le parti siano d'accordo di conferirgli tali poteri ed a condizione, inoltre, che la sentenza sia comunque suscettibile di sanzione legale.

ARTICOLO 20

— Istruzioni della causa da parte dell'arbitro

L'arbitro procede, nel più breve tempo possibile, all'istruzione della causa con tutti i mezzi opportuni. Può raccogliere testimonianze. Può nominare uno o più esperti tecnicamente o giuridicamente competenti, stabilendo preventivamente il loro compito, e chiedere loro relazioni su punti controversi.

ARTICOLO 21

1 — L'arbitro può decidere sulla base della documentazione, a meno che una delle parti non desideri di essere ascoltata.

2 — Su richiesta di una delle parti o, se lo ritiene opportuno, di sua iniziativa, l'arbitro convoca con un congruo preavviso le parti per un giorno ed in luogo determinanti, informandone il Segretario della Corte.

3 — Se le parti o una di esse, sebbene convocate regolarmente, non si presentano, l'arbitro, assicuratosi che esse hanno ricevuto la convocazione e che la mancata comparizione di esse non ha valida giustificazione, può ugualmente procedere all'adempimento delle sue funzioni esaminando e giudicando la questione come se il dibattimento si svolgesse in contraddittorio tra le parti.

4 — Le udienze non sono pubbliche.

5 — Le parti possono comparire di persona o a mezzo di rappre-

sentanti debitamente accreditati. Possono altresì essere assistite da consulenti.

6 — Nel caso in cui le parti intendano formulare nuove domande o nuove domande riconvenzionali nel corso della procedura arbitrale, sono tenute a presentarle per iscritto. L'arbitro non può conoscere di una nuova domanda se essa non rientra nell'ambito dei poteri conferitigli dall'atto di cui all'Articolo 19, salvo che la parte contro la quale è avanzata la nuova domanda non vi acconsenta.

IV. — Sentenza arbitrale

ARTICOLO 22

— Sentenza resa a seguito di accordo delle parti

Nel caso in cui avanti l'arbitro le parti si accordino, di ciò è preso atto a mezzo di una sentenza arbitrale resa su quanto forma l'oggetto dell'accordo fra le parti.

ARTICOLO 23

— Termine di emanazione della sentenza

1 — Il termine entro il quale l'arbitro deve emettere la sentenza è fissato in 60 giorni a datare dal giorno nel quale l'arbitro ha firmato l'atto di cui all'art. 19.

2 — La Corte può prorogare detto termine qualora lo giudichi necessario.

ARTICOLO 24

— Delibere da parte di tre arbitri

Nel caso che siano stati nominati tre arbitri, la sentenza è resa a maggioranza. Nel caso che non si determini una maggioranza, decide il presidente del tribunale arbitrale.

ARTICOLO 25

— Decisione circa le spese di arbitrato

1 — La sentenza emessa dall'arbitro, oltre a decidere sulla materia della controversia, liquida le spese d'arbitrato e stabilisce a quale delle parti incombe il pagamento o in quale proporzione deve essere ripartito fra esse.

2 — Le spese di arbitrato sono comprensive delle spese amministrative stabilite dalla Corte secondo la Tariffa allegata al presente Regolamento, degli onorari degli esperti nel caso di perizia, e delle spese per gli eventuali spostamenti dell'arbitrato.

ARTICOLO 26

— Esame preventivo della sentenza da parte della Corte di Arbitrato

Prima di firmare la sentenza, l'arbitro deve sottoporla all'approvazione della Corte d'Arbitrato. Questa può prescrivere modifiche di

forma e richiamare, se del caso, l'attenzione dell'arbitro anche su punti inerenti alla materia della controversia, rispettandone peraltro completamente la libertà di decisione. Nessuna sentenza può essere resa senza che abbia ottenuto, per quanto attiene ai requisiti di forma, l'approvazione della Corte.

ARTICOLO 27

— Pronuncia della sentenza

La sentenza arbitrale si considera resa nel luogo dell'arbitrato e nel giorno in cui è firmata dall'arbitro.

ARTICOLO 28

— Notifica della sentenza alle parti

1 — Quando la sentenza è stata emessa, il Segretariato della Corte ne notifica il testo firmato dall'arbitro alle parti, dopo però che da parte di esse, o di una di esse, sia stato interamente corrisposto alla Camera di Commercio Internazionale l'ammontare delle spese di arbitrato.

2 — In qualsiasi momento potranno essere rilasciate alle parti che ne facciano richiesta, ma non ad altri, copie supplementari, certificati conformi dal Segretariato Generale della Corte.

ARTICOLO 29

— Carattere definitivo ed esecutivo della sentenza

1 — La sentenza arbitrale è definitiva.

2 — Sottoponendo la risoluzione di una vertenza all'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, le parti si impegnano alla pronta esecuzione della sentenza resa e rinunciano a tutte le vie di ricorso cui possano rinunciare.

ARTICOLO 30

— Deposito della sentenza

1 — Ogni sentenza resa in applicazione del presente Regolamento è depositata in originale presso il Segretariato della Corte.

2 — L'arbitrato e il Segretariato della Corte offrono alle parti ogni cooperazione per il deposito legale della sentenza.

ARTICOLO 31

— Regola generale

In ogni caso non previsto dai precedenti articoli, la Corte di Arbitrato e l'arbitro procederanno ispirandosi ai principi di questo Regolamento ed adoperandosi perchè la sentenza sia suscettibile di sanzione legale.

I. — STATUTO DELLA CORTE DI ARBITRATO

ARTICOLO 1

— **Nomina dei membri della Corte d'Arbitrato**

I membri della Corte di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale sono nominati dal Consiglio della C.C.I. per due anni, in base all'Art. III 3 i dello Statuto della Camera di Commercio Internazionale, su proposta dei singoli Comitati Nazionali.

ARTICOLO 2

— **Composizione della Corte d'Arbitrato**

La Corte di Arbitrato è formata da un Presidente, cinque Vice-Presidenti, un Segretario Generale ed uno o più Consiglieri Tecnici scelti dal Consiglio della C.C.I. fra i membri della Corte o al di fuori di essa, nonché da un membro designato da ciascun Comitato Nazionale.

La Presidenza può essere retta da due Co-Presidenti; in tal caso gli stessi hanno uguali diritti e quanto nel Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato fa riferimento al «Presidente», vale indistintamente per ambedue.

Nel caso di membri della Corte non residenti ove ha sede il Segretariato Generale della C.C.I., il Consiglio può nominare membri supplenti.

In caso di impossibilità del Presidente a presenziare una sessione della Corte, lo sostituisce un Vice-Presidente.

ARTICOLO 3

— Funzioni — Poteri della Corte

Scopo della Corte di Arbitrato è di assicurare l'applicazione del Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale. Essa dispone a tal fine di tutti i poteri necessari.

Ha inoltre il compito di interessare eventualmente la Commissione dell'Arbitrato Commerciale Internazionale alle modifiche da apportare al Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, che dovesse giudicare necessarie.

ARTICOLO 4

— Delibere della Corte di Arbitrato — Numero legale

Le decisioni della Corte sono prese a maggioranza di voti. In difetto di una maggioranza, il voto del Presidente decide.

Affinchè le delibere siano valide occorre la presenza di almeno sei membri.

Il Segretario Generale della Camera di Commercio Internazionale, il Segretario Generale della Corte ed il Consigliere o i Consiglieri Tecnici hanno solo voto consultivo.

II. — TARIFFA DI CONCILIAZIONE E DI ARBITRATO

1 — Tassa di iscrizione

Tutte le parti che richiedano o accettino di sottoporre una controversia alla procedura di conciliazione o di arbitrato della C.C.I. sono tenute a pagare una tassa di iscrizione stabilita in 100 N.F. fr. Non può essere accettata alcuna domanda senza il versamento contestuale di detta tassa.

La tassa di iscrizione è dovuta da ciascuna delle parti anche nel caso di nomina di un arbitro chiamato ad intervenire al di fuori del Regolamento della C.C.I. — La tassa di iscrizione è definitivamente acquisita dalla C.C.I.

2 — Spese di Conciliazione

Prima che il Comitato di Conciliazione dia corso all'esame della pratica, ciascuna delle parti deve pagare, a titolo di partecipazione alle spese della procedura, metà della tassa amministrativa fissata dal Segretariato a forfait nelle seguenti misure:

Valore della lite	Tassa amministrativa
— inferiore a 10.000 \$ USA	da 10 a 30‰
— fra 10.000 e 50.000 \$ USA	da 5 a 15‰
— fra 50.000 e 200.000 \$ USA	da 3 a 7‰
— fra 200.000 e 600.000 \$ USA	da 2 a 3‰
— fra 600.000 e 1.500.000 \$ USA	da 1 a 2‰
— fra 1.500.000 e 3.000.000 \$ USA	da 0,7 a 1,3‰
— oltre 3.000.000 \$ USA	da 0,3 a 1‰

3 — Spese d'arbitrato

a) — Le spese di arbitrato (onorari degli arbitri più tassa amministrativa) sono fissate dalla Corte nelle misure seguenti:

Valore della lite (onorari + tassa amministrativa)	Spese di arbitrato
— inferiore a 10.000 \$ USA	da 30 a 100‰
— fra 10.000 e 50.000 \$ USA	da 15 a 50‰
— fra 50.000 e 200.000 \$ USA	da 8 a 20‰
— fra 200.000 e 600.000 \$ USA	da 5 a 10‰
— fra 600.000 e 1.500.000 \$ USA	da 3 a 6‰
— fra 1.500.000 e 3.000.000 \$ USA	da 2 a 4‰
— oltre 3.000.000 \$ USA	da 1 a 3‰

• Se l'ammontare della lite non è precisato, la Corte fissa la somma dovuta dalle parti a titolo di anticipo, con riserva di conguaglio successivo.

b) — Nel caso che la procedura arbitrale sia stata preceduta da tentativo di conciliazione, la tassa amministrativa corrisposta per la conciliazione viene detratta dalle spese d'arbitrato.

c) — Quando una vertenza è affidata a più arbitri, è in facoltà della Corte di raddoppiare, o triplicare, secondo i casi, l'importo forfaitario destinato al pagamento dei loro onorari.

d) — Fissati gli onorari degli arbitri e l'ammontare della tassa amministrativa, la Corte può richiedere alle parti o ad una di esse effettuare il versamento alla C.C.I.

e) — In caso di ritiro della pratica prima che l'arbitro ne sia stato interessato, i versamenti effettuati dalle parti vengono loro rimborsati, dedotto un importo corrispondente alla metà della tassa amministrativa.

f) — I versamenti effettuati in conformità di quanto disposto al precedente paragrafo a), non comprendono le spese personali sostenute dagli arbitri le quali, ove del caso, sono liquidate quando interviene la sentenza, nè le eventuali spese di perizia il cui regolamento può essere richiesto nel corso della procedura.

INDICI DELLE MATERIE

AVVERTENZA:

*Per i titoli e i capitoli contrassegnati col segno * non esistono usi.*

Presentazione	Pag. 5
TITOLO I - Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere	» 7
TITOLO II - Comunioni tacite familiari *	» 9
TITOLO III - Compravendita e locazione di immobili urbani	
CAP. 1° - Compravendita *	» 11
CAP. 2° - Locazione	
A) Immobili per abitazioni e botteghe	» 11
B) Magazzini di cereali, ecc.	» 12
TITOLO IV - Compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici	
CAP. 1° - Compravendita di fondi rustici	» 13
CAP. 2° - Affitto di fondi rustici	» 15
Affitto a scopo di miglioramento	» 18

CAP. 3° - Conduzione a mezzadria		
— Generalità	Pag.	20
— Durata e disdetta	»	21
— Annata agraria	»	21
CAP. 4° - Conduzione a colonia parziaria o in compartecipazione		
A) Seminativi prevalentemente alberati	»	23
B) Seminativi semplici		
— Compartecipazione agraria (su appezzamenti ristretti costituiti d'ordinario da seminativo semplice)	»	23
C) Mandorleti ed oliveti specializzati	»	24
D) Ortaggi	»	25
CAP. 5° - Conduzione a colonia miglioritaria		
— Vigneti	»	26
CAP. 6° - Conduzione in enfiteusi	»	27
CAP. 7° - Altre forme di conduzione	»	27
A) Carciofaie	»	27
B) Pascoli	»	28
C) «Compagno e Padrone»	»	29

TITOLO V - *Compravendita di prodotti*

CAP. 1° - Prodotti della zootecnia		
— Generalità	»	30
— Vendita «alla paesana»	»	30
— Vendita «all'uso di fiera»	»	31
— Vendita «a tocco»	»	31
— Animali da macello	»	31
— Latte	»	31
— Formaggi	»	31
— Lana grezza	»	31
— Pelli grezze	»	31
CAP. 2° - Prodotti dell'agricoltura		
A) Cereali	»	31
B) Legumi	»	31
C) Mandorle	»	31
D) Pistacchi	»	31
E) Usi comuni nella vendita di mandorle e pistacchi	»	31

F) Carrube	Pag. 49
G) Uva, mosti e vini	» 49
H) Olive	» 51
I) Olio di oliva	» 52
L) Agrumi	» 53
M) Carciofi	» 55
N) Vendite di merce futura e clausola «circa»	» 56
O) Mediazione nella compravendita di prodotti agricoli	» 57
P) Frutta e ortaggi	» 57
Q) Miele	» 58
R) Semi e sementi	» 59
S) Erbe per pascoli	» 59
T) Paglia	» 60
U) Fieno	» 61
V) Sughero	» 61
Z) Cotone	» 63
CAP. 3° - Prodotti della silvicoltura *	» 65
CAP. 4° - Prodotti della caccia e della pesca *	» 65
CAP. 5° - Prodotti delle industrie estrattive *	» 65
CAP. 6° - Prodotti delle industrie alimentari *	» 65
CAP. 7° - Prodotti dell'industria del tabacco *	» 65
CAP. 8° - Prodotti dell'industria delle pelli *	» 66
CAP. 9° - Prodotti delle industrie tessili *	» 66
CAP. 10° - Prodotti dell'industria dell'abbigliamento e dell'arredamento *	» 66
CAP. 11° - Prodotti delle industrie del legno *	» 66
CAP. 12° - Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche e fotocinematografiche *	» 66
CAP. 13° - Prodotti delle industrie metallurgiche *	» 67
CAP. 14° - Prodotti delle industrie meccaniche *	» 67
CAP. 15° - Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi *	» 67
CAP. 16° - Prodotti delle industrie chimiche *	» 67
CAP. 17° - Prodotti delle industrie della gomma elastica - pneumatica ed altri lavori *	» 67
CAP. 18° - Prodotti delle industrie varie	» 68

TITOLO VI - *Credito - Assicurazioni - Borse valori*

CAP. 1° - Usi bancari	Pag. 69
CAP. 2° - Usi delle assicurazioni *	» 73
CAP. 3° - Usi delle borse valori *	» 73

TITOLO VII - *Altri usi*

CAP. 1° - Prestazioni varie d'opera e di servizi *	» 74
CAP. 2° - Usi marittimi *	» 74
CAP. 3° - Usi nei trasporti terrestri *	» 74
CAP. 4° - Usi nei trasporti aerei *	» 74
CAP. 5° - Usi nella cinematografia *	» 75
CAP. 6° - Usi vari in agricoltura	
A) Soccida	» 76
B) Scambio di mano d'opera tra piccoli imprenditori	» 78
C) Distanze per gli alberi	» 78
D) Raccattonatura di frutti pendenti residuati («Rapocci»)	» 80
E) Pascolo	» 80
F) Bruciature delle ristoppie	» 80
* G) Delimitazione dei fondi	» 80

A P P E N D I C E

I - <i>Tavole di ragguaglio di misure locali</i>	
A) Misure di superficie	» 82
B) Misure di capacità	» 84
II - <i>Tabella delle percentuali di mediazione</i>	» 85
III - <i>Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari</i>	» 87
IV - <i>«Incoterms 1953»</i>	» 107
V - <i>Regolamento di conciliazione e di arbitrato della C.C.I.</i>	» 153

*Finito di stampare
nel mese di Giugno 1974
nella Tipolitografia «Lussografica»
Via Alaimo, 38-46 - Tel. 25642
CALTANISSETTA*